

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

65° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 33
2 ^a - Giustizia	» 64
6 ^a - Finanze e tesoro	» 71
7 ^a - Istruzione	» 89
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 98
12 ^a - Igiene e sanità	» 108

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 5
---	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 113
---------------------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 114
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 120
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 122

CONVOCAZIONI	Pag. 123
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta riprende l'esame, rinviato nella seduta del 28 ottobre 1992, delle seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 17*, contro il senatore De Cosmo, per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).

(R 135, C 21ª, 17º)

Il PRESIDENTE ricorda brevemente i fatti.

Prendono la parola i senatori FABJ RAMOUS, FILETTI, COVI, MAISANO GRASSI, SAPORITO, PEDRAZZI CIPOLLA, BODO, COMPAGNA e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Compagna di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV, n. 18*, contro il senatore Bruno Ferrari, per i reati di cui agli articoli 216, primo comma, n. 1 e 2; 219, primo e secondo comma, n. 1; 223, primo e secondo comma, n. 1; 217, primo comma, n. 4; 224, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2621, n. 1; 2630, primo comma, n. 2; 2358 del codice civile, nonchè agli articoli 110 e 81, capoverso, del codice penale (bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi, violazione di obblighi incumbenti agli amministratori, operazioni vietate sulle proprie azioni).

(R 135, C 21ª, 18º)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto i fatti, intervengono i senatori GIORGI, PREIONI, PINTO, FRANCHI, COMPAGNA, COVI e FILETTI.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Preioni di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) *Doc. IV, n. 19, contro il senatore Struffi, per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).*
(R 135, C 21^a, 19^o)

Il PRESIDENTE ricorda sinteticamente i fatti.

Prendono quindi la parola i senatori GIORGI, FILETTI, PINTO, MAISANO GRASSI e SAPORITO, nonché il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Saporito di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del senatore Pinto in materia di incompatibilità parlamentari
(A 8, C 21^a, 12^o)

Il senatore PINTO comunica che il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ha portato a termine l'istruttoria in ordine a numerose situazioni. Consegna agli atti la relazione con le conclusioni del Comitato, proponendo che il testo scritto venga distribuito ai componenti della Giunta per una opportuna riflessione, rinviando la discussione ad altra seduta.

La Giunta, unanime, conviene.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

12ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

FORTE

indi del Presidente della 5ª Commissione

ABIS

Intervengono il ministro del bilancio Reviglio e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Grillo e per il tesoro Malvestio.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718), approvato della Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FERRARA Vito dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal Gruppo PDS.

I senatori BRINA, LONDEI e BACCHIN dichiarano invece di ritirare la propria firma dall'emendamento 10.7.

Interviene quindi nel dibattito il senatore GUGLIERI il quale evidenzia in primo luogo una forte incongruenza nel trattamento fiscale dei natanti in quanto, in virtù degli ultimi provvedimenti adottati dal Governo, si è paradossalmente inasprita la tassazione di quelli fino a 10 metri, riducendola contestualmente per quelli dai 13 ai 18 metri. Chiesto quindi un chiarimento sul testo dell'articolo 10 che è formulato in modo alquanto oscuro, si sofferma sugli articoli relativi alla cosiddetta *minimum tax* che, così come formulati, andranno a colpire

pesantemente le attività marginali. In particolare, egli sottolinea come per le imprese familiari il reddito considerato fiscalmente sia in realtà inesistente, in quanto non si può attribuire la produzione di un reddito aggiuntivo alla semplice attività collaborativa prestata da uno o più membri della famiglia. Al riguardo, il Governo non dovrebbe poi sottovalutare la diminuzione di entrate che sicuramente si registrerà per la cessazione di tante piccole aziende, a partire già dal 1993. Rileva poi che nella determinazione del contributo diretto lavorativo il Governo dovrebbe tener conto anche della concorrenza di altri redditi derivanti da altre attività dell'esercente, distinguendo peraltro in tale ambito le attività stagionali, che ovviamente non producono lo stesso reddito delle altre, *nonchè le imprese che iniziano o cessano l'attività nel corso dell'anno.*

Prende successivamente la parola il senatore SPOSETTI, il quale esprime il forte dissenso del proprio Gruppo sulla manovra governativa, che è insufficiente a ripristinare la credibilità internazionale del Paese, anche per le pesanti responsabilità dei Governi che si sono finora succeduti; tali Governi non sono riusciti a realizzare alcun piano di rientro del *deficit* pubblico e sono giunti persino ad utilizzare volutamente, in sede di predisposizione del bilancio statale, stime non credibili. La manovra finanziaria è poi inaccettabile da un punto di vista qualitativo, in quanto grava principalmente sulle fasce sociali più deboli, ignora i pesanti esiti che sicuramente provocherà sul tessuto economico e produttivo del paese e i rischi di frattura sociale sia tra categorie diverse di lavoratori che tra generazioni. Richiamandosi alle considerazioni emerse nel corso dell'audizione del Governatore della Banca d'Italia svoltasi nel settembre scorso presso la 5ª Commissione del Senato, sottolinea poi come il Governo abbia commesso un incomprensibile errore allorchè, varando la prima parte della manovra nel mese di luglio, non ha recuperato al bilancio statale tutto quanto sarebbe stato in quel momento possibile, ad esempio attraverso la riduzione di molte voci di spesa, come tra l'altro era stato proposto dal Gruppo PDS con un emendamento relativo alle spese dei Ministeri. Il recupero di maggiori risorse a luglio avrebbe impedito la speculazione sulla lira che invece ha costretto il Governo a ricorrere con la manovra di autunno o una serie di misure le quali, mettendo in discussione le fondamenta dello Stato sociale, stanno creando grande confusione nel paese e soprattutto stanno allentando il rapporto dei contribuenti con lo Stato. Al riguardo, si chiede se il Governo sia consapevole che molte delle entrate previste potrebbero non essere riscosse, in quanto la confusione creata, soprattutto in materia di *minimum tax*, con le modifiche introdotte alla Camera dei deputati solleciterà senza dubbio comportamenti elusivi. Il senatore Sposetti si sofferma poi sulle disposizioni relative alla sanità che avevano già formato oggetto della legge delega le quali, nonostante la passata esperienza abbia mostrato come la semplice introduzione dei *tickets* non conduca a risultati apprezzabili, omettono ancora una volta di intervenire sui punti nodali, come gli acquisti di beni e servizi da parte delle strutture sanitarie, l'utilizzo di tali strutture e delle attrezzature diagnostiche, il prontuario farmaceutico; sono infatti questi i fattori che hanno originato gli enormi

disavanzi accumulatisi per tutti gli anni ottanta e che lo Stato ha continuato a ripianare con la prassi perversa del rimborso a piè di lista. In conclusione, il Gruppo PDS invita il Governo ad un confronto serio sulla materia della contribuzione, sia previdenziale che assistenziale, che potrebbe essere ridisegnata senza aggravare la spesa in base ad un principio di solidarietà, nonchè sulla materia pensionistica, in ordine alla quale non è equo continuare a fissare gli aumenti in percentuale senza tener conto dell'importo in valore assoluto delle varie pensioni. Sottolineato infine che la sua parte politica è contraria al collegamento tra fruizione di alcuni servizi pubblici e fasce di reddito, in quanto ciò vuol dire premiare gli evasori, l'oratore si sofferma sul comma 2 dell'articolo 5 *bis*, che nella sostanza prevede una sovvenzione illegittima a favore dell'Enel ignorando che l'ente è ormai divenuto una società per azioni. Dopo aver sollecitato il Governo per una riformulazione dell'articolo 13, le cui disposizioni hanno già suscitato molte perplessità presso la 5^a Commissione in sede di esame della «legge delega», il senatore Sposetti rileva che il Governo non ha aggiornato le tabelle di copertura dopo le modifiche introdotte alla Camera dei deputati, fornendo cifre incerte o legate a valutazioni ancora da farsi.

Ha quindi la parola il senatore VISCO, il quale si sofferma innanzitutto sulla manovra di politica economica, ricordando come il Governo abbia commesso una serie di errori che hanno provocato nella sostanza la crisi valutaria di fine estate. Tutti gli errori derivano dal decreto-legge n. 333, che ha disposto interventi congiunturali frammentari e disordinati. Sarebbe stato invece opportuno accogliere la proposta della propria parte politica, che vedeva nel blocco della spesa pubblica ai livelli della fine 1991 lo strumento indispensabile per apportare i correttivi necessari per evitare crisi economiche. Si è scelta invece la via di affastellare una serie di interventi contemporaneamente strutturali e congiunturali, che hanno portato alla conseguenza che i problemi relativi ai settori della sanità, della previdenza, degli enti locali e del pubblico impiego saranno oggetto di continui interventi anche negli anni futuri. Tra l'altro, il tutto è stato affrontato senza seguire una linea di indirizzo coerente che si ponesse l'obiettivo della difesa dello Stato sociale e rompendo nella sostanza quel patto sociale che sta alla base della convivenza civile.

Passando ad esaminare le questioni relative al Capo IV del provvedimento in materia fiscale, osserva in primo luogo come sarebbe stato opportuno introdurre misure più efficaci delle demagogiche imposizioni sui beni di lusso, facendo riferimento ad esempio ai beni di pregio assicurati contro il furto.

Quanto all'articolo 9, esso può essere accettato solo se costituisce misura di emergenza, ma non se la variazione della curva delle aliquote IRPEF avesse caratteristiche strutturali, perchè sarebbe produttiva di effetti perversi, che da una parte tendono a scaricarsi sul costo del lavoro e dall'altra sono tecnicamente errati, in quanto la diminuzione delle aliquote in funzione dell'inflazione ha proprio la finalità di smorzare l'andamento inflazionistico. In realtà, ridisegnare la curva ha senso solo se si provvede ad una maggiore tutela non tanto dei redditi più bassi in sé, quanto di quelli percepiti dai lavoratori dipendenti e dai

pensionati con entrate più basse. Pertanto occorre tener maggiormente conto delle famiglie monoreddito e di quelle con figli a carico, mentre si deve considerare il fatto che il taglio agli oneri deducibili, in presenza di un regime di aliquote elevate, colpisce assai pesantemente le fasce di reddito medio. Relativamente all'indeducibilità dell'ILOR, è stato mutato il meccanismo relativo al credito d'imposta per l'imposta di conguaglio: in tal modo si distrugge un meccanismo che fino ad ora aveva funzionato.

Si dichiara poi contrario al comma 5-ter dell'articolo 10, perchè esso di fatto consente l'istituzione di una sorta di centro di assistenza fiscale da parte di qualunque soggetto. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere tale comma, ovvero modificare l'istituto dei CAF, tenendo anche conto che già come quando si istituirono i centri di servizi non ne derivò una più incisiva attività di accertamento da parte dell'amministrazione che si sarebbe dovuta liberare dai compiti affidati ai nuovi istituti.

In merito all'articolo 11, premesso di essere contrario alla previsione di un parere parlamentare in una materia che riguarda esclusivamente la responsabilità del Governo, osserva che esistono strumenti che consentono di accertare il fatturato delle imprese con sufficiente grado di attendibilità, senza ricorrere alla *minimum tax*, che contiene tra l'altro una serie di controindicazioni, e della quale occorrerebbe chiarire alcuni meccanismi applicativi, come ad esempio per quanto concerne chi svolge un'attività a tempo parziale o occasionale, e che risulta ulteriormente peggiorata dal testo approvato dalla Camera dei deputati, che ha escluso i contribuenti con contabilità ordinaria, categoria nella quale si annida la maggior parte degli evasori. Inoltre si deve notare che in realtà i contribuenti nei confronti dei quali andrebbero operati accertamenti non sono più di 3 milioni, e dunque ben potrebbe l'amministrazione farsi parte diligente e giungere finalmente al controllo del territorio, così come accade in molti paesi esteri. Pertanto sarebbe indispensabile conoscere, in questo quadro, quale sia l'attività effettivamente svolta dai tanto numerosi dipendenti dell'amministrazione finanziaria.

Il senatore GUALTIERI si sofferma sulla questione della spesa sanitaria, facendo presente come negli ultimi dieci anni, malgrado gli espliciti divieti legislativi, si sia proceduto a ripianare debiti delle regioni per circa 65.000 miliardi. Se ne deduce che il meccanismo proposto dal Governo, di addossare i maggiori oneri rispetto a quelli preventivati per il fondo sanitario nazionale alle regioni, è assolutamente inidoneo a conseguire lo scopo del contenimento della spesa.

In realtà, la definizione della spesa sanitaria attuale è assolutamente irrealistica e comporta il solo effetto di squalificare il settore pubblico, che è costretto ad operare risparmi che portano ad un consistente peggioramento dei servizi, a tutto vantaggio del settore della medicina privata convenzionata. Malgrado le contrastanti affermazioni del Ministro della sanità, l'unico modo per contenere la spesa sanitaria è quello di eliminare dal prontuario farmaceutico tutti i farmaci che costituiscono semplice commercializzazione di prodotti importati e che non derivano da ricerca svolta da industrie farmaceutiche nazionali, e di

contenere la durata media delle degenze, anche mediante la soppressione degli ospedali con pochi posti letto. In questo modo, e non con misure erratiche quali i *ticket*, sarà possibile salvare la sanità pubblica, che è quella che, attualmente, nel Paese, garantisce ai cittadini un elevato livello qualitativo dei servizi.

Il senatore BRINA fa presente che il quadro economico in cui si inserisce il decreto è drammatico, soprattutto sotto il profilo occupazionale. Si sono avute solo manovre congiunturali da parte dei governi, mentre altrove alla crisi dello stato sociale si è risposto con rigore e austerità. Un punto ineludibile è superare un eccessivo centralismo, soprattutto sotto il profilo fiscale e amministrativo: la logica perseguita è stata infatti quella della consueta alternativa tra le varie imposte gestite dallo Stato, senza riconoscere che solo un decentramento soprattutto tributario costituisce un modo diverso e più efficiente per gestire i problemi. Viene spontanea la domanda se si sia in presenza dell'ultimo risanamento o invece si proseguirà sulla medesima strada negli anni a venire. Le modalità con cui si è proceduto nel passato sono state del tutto fallimentari, con l'effetto fra l'altro di scatenare la contrapposizione tra le classi, non contrastata, ma anzi favorita, dal sindacato e dai vari governi che si sono succeduti, che hanno atteso che la situazione divenisse drammatica per adottare provvedimenti.

Il malessere del paese nasce dall'incertezza delle prospettive e dalla scarsa credibilità della classe dirigente. Le misure fiscali proposte sono pericolose e contraddittorie, come per la introduzione del sistema forfettario. Si perde di vista l'esigenza di restituire la massima efficienza alla pubblica Amministrazione, che registra un elevato numero, per esempio, di addetti alla guardia di finanza rispetto ai contribuenti, nonostante che l'evasione continui a costituire un problema. Un'altra contraddizione è l'elevato grado di informatizzazione e la presenza di una massa notevole di imponibile che sfugge all'imposizione. La *minimum tax* diventa quindi intollerabile se calata in un contesto di completa inefficienza della pubblica Amministrazione. Il sistema cui si era pervenuti negli anni più recenti rappresenta il limite da non varcare per rimanere nell'ambito di una contabilità analitica su cui effettuare i controlli, che è il sistema da preferire.

Dichiara poi di condividere la norma sui consulenti del lavoro e fa presente che i CAF rappresentano uno strumento valido per passare dal supporto cartaceo a quello magnetico: ciò che va eliminato al riguardo è il contributo dello Stato, dovendo rimanere il costo dell'operazione a carico di chi intende avvalersene. Va altresì eliminato il visto di conformità, che è uno strumento nuovo e che va previsto in via non discriminatoria tra le varie categorie.

Il limite della manovra proposta dal Governo è l'assenza di iniziative di politica economica, come dimostra la crisi dell'economia e dell'occupazione. Su questo si innesta il ragionamento relativo al tasso di interesse, la cui determinazione non va rimessa alla volontà del sistema creditizio, ma va vista nell'ambito della necessità di coniugare sacrificio e sviluppo. La spesa pubblica va razionalizzata nel senso di una maggiore efficienza e le entrate debbono divenire permanenti, il tutto con una amministrazione pubblica più produttiva.

Il senatore FERRARA fa osservare che non può non destare perplessità il carattere retroattivo del contributo previsto dall'articolo 8, così come appare troppo punitivo il sistema della compensazione per scaglioni, che si risolve a detrimento del rapporto tra Governo e cittadini, così come d'altra parte l'incremento dell'acconto di novembre.

Sugli oneri deducibili, vi è poi da chiedersi se sia stato correttamente calcolato l'onere effettivo a carico del contribuente. Il vizio di conformità è poi a suo avviso uno strumento su cui legittime sono le perplessità.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI, soffermandosi sugli articoli relativi alla *minimum tax*, ricorda che i cardini della legge delega n. 825 del 1971 per la riforma tributaria erano costituiti da tre elementi tra loro connessi, quali l'autodichiarazione, l'accertamento ed il contenzioso tributario, che presupponevano l'esistenza di una contabilità analitica. Senonchè tale sistema, già per sua natura funzionale solo alle esigenze delle grandi imprese, ha finito per non essere completamente applicato, creando l'esigenza di costruire un sistema alternativo per le piccole imprese e i lavoratori autonomi, basato su parametri presuntivi per la determinazione del reddito. Grossi inconvenienti sono altresì derivati dalla difficoltà di effettuare gli accertamenti, ma il decreto-legge in esame non sembra idoneo ad ovviare a tali carenze. Infatti, la sovrapposizione del sistema del «patteggiamento» con quello del contenzioso fa sì che l'accertamento dia luogo immediatamente a molte controversie, a meno che il contribuente non riesca a dimostrare, attraverso una procedura confusa ed estremamente macchinosa, una diversa situazione fiscale; i parametri per la determinazione dei coefficienti risulteranno inoltre riferiti a categorie troppo ampie di contribuenti, sia per il tipo di elementi cui sono ancorati, sia per la ristrettezza dei tempi previsti per la loro definizione: ciò non potrà non condurre l'Amministrazione finanziaria a presunzioni di reddito errate. Appare pertanto evidente l'esigenza di una riflessione profonda sul sistema tributario italiano secondo un'ottica più realistica che, ad esempio, assuma il «patteggiamento» a base del rapporto con alcune categorie di contribuenti. Sarebbe auspicabile, quindi, che fin d'ora il Governo valutasse l'opportunità di definire con le categorie interessate i parametri, prevedendo nel contempo di rendere pubblici i dati relativi alle imposte pagate da ciascun soggetto, in modo da salvaguardare la trasparenza dei rapporti con l'organo che compie l'accertamento. In mancanza di tali indispensabili correttivi di natura tecnica, la normativa proposta dal Governo, che pure persegue un fine accettabile, finirà per aumentare la congestione degli uffici e rendere impossibili gli accertamenti, con la conseguenza che la prevista imposta minima funzionerà sostanzialmente come un'imposta massima. A supporto di tali considerazioni, ricorda che persino l'Amministrazione finanziaria tedesca, notoriamente efficiente, registra un coefficiente di controllo annuale delle dichiarazioni dell'1,5 per cento.

Interviene successivamente il senatore PICCOLO il quale, premesso che la manovra governativa produrrà gravissimi effetti sul piano sociale,

sebbene ciò non sia al momento immediatamente percepibile da tutti, rileva che il gettito derivante dalla manovra stessa servirà a pagare gli interessi del debito pubblico e non condurrà pertanto ad un risanamento concreto della finanza statale. I provvedimenti varati dal Governo non vanno infatti a colpire le aree di spreco e di inefficienza in nessuno dei settori considerati, limitandosi in alcuni casi a mere affermazioni di principio, come ad esempio per quel che riguarda il pubblico impiego. Relativamente alle disposizioni fiscali, rileva che le misure governative assumono, in parte, valore semplicemente propagandistico, riguardando ad esempio i beni di lusso dai quali deriverà un gettito abbastanza limitato, dall'altra aprono la via a nuove o maggiori possibilità di elusione. Nel dichiararsi quindi contrario all'articolo 13, che consentirà certamente l'affidamento di nuovi costosi appalti per il potenziamento dell'informatizzazione del Ministero delle finanze, fa presente che la macchinosità delle procedure previste finirà col creare lavoro fine a se stesso, generando costi elevatissimi che andranno a decurtare il gettito conseguito. Dichiarandosi infine perplesso sulla *minimum tax*, che sarà inefficace contro la lotta all'evasione, sia per l'impossibilità di effettuare i controlli sulle dichiarazioni, sia per l'effetto di livellamento dei redditi verso il basso cui darà inevitabilmente luogo, esprime l'avviso che sarebbe stato preferibile un sistema che consentisse a ciascun contribuente di detrarre dal reddito imponibile le somme utilizzate per pagare le imposte indirette: ciò sia per motivi di equità fiscale, sia per combattere efficacemente l'evasione che si registra soprattutto tra i soggetti IVA.

In risposta ad un rilievo del senatore SPOSETTI, che ricorda l'impegno assunto in sede di programmazione dei lavori di concludere la seduta antimeridiana alle ore 13, il presidente ABIS fa presente che si era comunque previsto di cominciare l'esame degli articoli nella seduta pomeridiana di oggi.

Al riguardo il senatore LIBERTINI, sottolineata l'esigenza di fissare orari certi perchè i parlamentari possano programmare tutti i propri impegni, esprime l'avviso che le repliche non potranno comunque essere svolte in tempi troppo ristretti, a meno di risolversi in un fatto semplicemente rituale.

Interviene poi nel dibattito generale il senatore PELLEGRINO il quale afferma che, se fosse stata già varata la riforma del contenzioso, l'imposta minima prevista dal Governo avrebbe indubbiamente provocato un minore impatto negativo, potendo i contribuenti avvalersi dell'istituto del «patteggiamento». Ciò che rende inaccettabile la normativa proposta dal Governo è la presunzione quasi assoluta del reddito conseguito, in quanto la procedura che può essere attivata dal contribuente vale semplicemente a delimitare l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Prospetta dunque al Governo la possibilità di introdurre, in sede di attuazione, quelle forme di garanzia già previste dalla legge delega di riforma del contenzioso, al fine di recuperare la costituzionalità degli articoli sulla *minimum tax*; in particolare, sarebbe opportuno attribuire la competenza per la sospensione della riscossione delle imposte iscritte a ruolo alle

Commissioni tributarie di primo grado, anzichè all'Intendenza di finanza. Concludendo il suo intervento, il senatore Pellegrino dichiara di non ritenere credibili i timori circa la possibilità che una modifica delle norme sulla *minimum tax* inneschi nuove speculazioni sulla lira a livello internazionale, come si è detto sia avvenuto in occasione delle ventilate modifiche da parte della Camera dei deputati.

Dopo che il relatore per la 5^a Commissione CARPENEDO ha rinunciato alla replica, prende la parola il relatore per la 6^a Commissione RAVASIO, il quale, rispondendo ai rilievi del senatore Guglieri, afferma che gli importi in valore assoluto delle tasse sui natanti rimangono adeguatamente differenziati in base alle dimensioni. Nel fornire poi alcune delucidazioni in merito all'applicazione dell'articolo 10 concernente gli oneri deducibili, rileva che la possibilità di un trattamento fiscale differenziato per le imprese che iniziano l'attività nel corso dell'anno o esercitano un'attività stagionale è già insita nelle modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo. Dopo aver affermato, con riferimento ad un'osservazione del senatore Visco, che a suo avviso risultano penalizzati dal punto di vista della deducibilità degli oneri i mutui ipotecari stipulati alcuni anni fa e non quelli più recenti, si richiama alla relazione per quel che riguarda la questione del visto di conformità nell'ambito dei CAF. Soffermandosi quindi sulle molteplici osservazioni in merito alla disciplina della *minimum tax*, afferma che quest'ultima consentirà all'Amministrazione finanziaria di concentrarsi sulle maggiori aree di evasione, soprattutto se sarà finalmente perseguito l'obiettivo di far funzionare efficacemente l'anagrafe tributaria. Al riguardo, sottolinea l'esigenza di poter conoscere, in tempi brevi, dalla Sogei i dati relativi alla elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, anche se non ancora controllati in base al contenuto delle dichiarazioni stesse. Dichiara quindi di concordare in merito all'utilità di un sistema basato sul «patteggiamento», ma perchè esso funzioni è necessaria una puntuale definizione dei parametri per la determinazione dei coefficienti. Poichè fondamentalmente l'istituzione della *minimum tax* risponde a principi di equità fiscale, sarebbe opportuno che il Governo considerasse la possibilità di accogliere in sede attuativa i suggerimenti emersi nel dibattito, soprattutto in relazione all'attribuzione del potere di sospendere la riscossione - dal momento che gli strumenti di garanzia previsti nel decreto-legge sono effettivamente molto macchinosi - nonchè con riferimento al coinvolgimento delle parti sociali nella definizione dei coefficienti presuntivi di reddito.

Replica quindi agli intervenuti il ministro REVIGLIO il quale, sottolineata preliminarmente l'urgenza della manovra, dichiara che il Governo è fermamente convinto della validità della strategia finora adottata. Al riguardo, ricorda che il disavanzo tendenziale avrebbe raggiunto, in assenza di interventi, la cifra di lire 246 mila miliardi nel 1993 e di 296 mila miliardi nel 1984. Inoltre, la prima parte della manovra varata nel luglio scorso si collocava in un contesto in cui la credibilità internazionale dell'Italia era praticamente venuta meno per la mancata attuazione dei vari piani di rientro elaborati negli anni precedenti. Era pertanto necessario che il Governo individuasse con

immediatezza due obiettivi fondamentali, quali la riduzione dell'inflazione e la correzione dell'andamento della finanza pubblica, perseguendoli tuttavia con gradualità per l'esigenza di definire, nel contempo, una politica dei redditi adeguata, senza aspettare il disegno di legge finanziaria. La bontà della manovra governativa è d'altra parte dimostrata dalle reazioni positive del mercato, sia al momento dell'approvazione della legge delega, sia al momento dell'emanazione del decreto-legge in esame: i giudizi del mercato sono quanto mai importanti dal momento che l'economia italiana si trova ormai ad operare in mercati altamente interrelati tra di loro. Richiama quindi l'attenzione delle Commissioni riunite sul fatto che il gettito della manovra finora attuata, pari a 93 mila miliardi di lire, si ripeterà automaticamente negli anni 1994 e 1995; di conseguenza nel 1994, considerando un possibile risparmio di circa 25 mila miliardi per il ribasso dei tassi d'interesse, la manovra residua dovrebbe ammontare a soli 50 mila miliardi. Espresso l'avviso che le tensioni provocate dalla manovra spingeranno inevitabilmente l'Amministrazione finanziaria a dare risposte di ammodernamento, sottolinea che il decreto-legge costituisce la parte fondamentale della manovra, anche perchè rende certi alcuni degli effetti finanziari della legge delega. È del tutto normale che la riduzione dei benefici a lungo concessi alla collettività provochi reazioni negative, ma è certo che i problemi dell'economia italiana sarebbero stati molto più gravi per tutti in assenza di correttivi. Inoltre, per la prima volta non dovrebbe verificarsi, in sede di elaborazione del bilancio, nè una sovrastima delle entrate, nè una sottostima delle spese, o perlomeno lo scarto tra la previsione e l'importo effettivo dovrebbe essere di entità molto ridotta. Riservandosi ulteriori precisazioni in merito alle critiche di carattere tecnico, alle quali potrà comunque rispondere più opportunamente il Ministro delle finanze in sede di esame dell'articolato, esprime l'avviso che molte di tali critiche siano meritevoli di attenzione e potrebbero essere recepite nell'ambito di ordini del giorno da tener presenti in sede di attuazione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

13^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

ABIS

Intervengono il ministro delle finanze Gorla, il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il presidente ABIS, constatata l'assenza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(R 30, R 77^a, 1^o)

(La seduta, sospesa, alle ore 16,35, riprende alle ore 17,40).

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Ha la parola preliminarmente il ministro GORIA, il quale fa presente che, per la parte tributaria, la novità più rilevante è costituita dalla cosiddetta *minimum tax* che tocca il settore del lavoro autonomo, comparto, questo, su cui occorre intervenire, come confermano i dati: basti considerare che il 67 per cento è sotto la media per quanto concerne il reddito dichiarato e quindi ciò pone anche un problema di carattere sociale, dato che tutti devono contribuire alle entrate.

Dopo aver ripercorso le contrastate vicende della *minimum tax* nell'ambito della manovra in corso, fa presente che tutto è confluito nel testo in esame, nel senso appunto di assumere come parametro i costi collegati al fattore lavoro. La norma è semplice e rimane nell'ambito del sistema in essere della presunzione dei ricavi netti, con l'accertamento in caso di discostamento. Indubbiamente, sono stati apportati anche chiarimenti nel corso dell'esame in prima lettura, soprattutto per quanto concerne le imprese marginali. La normativa è in ogni caso estremamente flessibile, anche per tener soprattutto conto di situazioni differenziate, sul piano territoriale. Del resto occorre considerare che i parametri sono abbastanza bassi, appunto per la gradualità dell'innovazione, essendo i valori riferiti ai contributi lavorativi dichiarati nel 1991.

Il fatto di versare prima di difendersi pone comunque la necessità di alcune riflessioni. Anzitutto, la normativa riguarda il 4-5 per cento circa dei contribuenti, in quanto la gran parte ha un comportamento ordinario e quindi non vi sono errori clamorosi. Il fatto che l'incidenza sia su una platea minima destituisce quindi di fondamento le polemiche che si sono avute sulla conflittualità tra categorie e soprattutto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Se dunque tutto è documentato nella dichiarazione dei redditi, si seguono le procedure normali, altrimenti si emette il ruolo e quindi si procede secondo le norme previste dal decreto. Non occorre poi dimenticare che presso la Commissione dei «trenta» è in discussione la riforma del contenzioso tributario, che costituisce un altro tassello del quadro normativo innovativo. Tutto ciò non esclude che si possono porre problemi gestionali, come per la determinazione dei valori, che comunque sarà sottoposta all'apposita Commissione bicamerale. Quindi, molte polemiche possono essere sensibilmente ridimensionate.

Il Ministro, avviandosi alla conclusione, fa presente poi che una norma trascurata in relazione alla sua innovatività è l'articolo 11-ter, così come quella sull'imposta dei beni di lusso, che appare una svolta

nella politica tributaria, pur se vi possono essere delle in congruità che saranno assorbibili nelle sedi e con gli strumenti che si riterranno opportuni e che comunque vanno giustificate nell'ambito della innovatività della norma.

Il senatore LIBERTINI chiede una chiara pronunzia da parte del Governo sull'ipotesi di accogliere emendamenti o meno, nel quale ultimo caso egli dichiara di ritirare tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore GUALTIERI condivide tale quesito e propone che gli emendamenti non vengano illustrati.

Il senatore FORTE fa osservare che il fatto che il Governo si pronunzi a favore o contro un emendamento non preclude alla Commissione un voto in senso diverso.

Il presidente ABIS fa osservare che il termine degli emendamenti è scaduto, essendo stato fissato per la giornata di ieri, e quindi non possono esser considerati presentati emendamenti testè proposti dal Gruppo di rifondazione comunista e dal senatore Rastrelli.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore BACCHIN illustra gli emendamenti 0.1 e 1.8, facendo presente, per quest'ultimo, che la sua necessarietà nasce dal fatto che bisogna evitare il rischio che determinate persone si trovino a non percepire nè la pensione nè la retribuzione.

Il senatore GIOVANOLLA fa presente che si danno per illustrati tutti gli emendamenti a firma della senatrice Pellegatti.

Il senatore RASTRELLI illustra l'emendamento 1.2, volto a individuare il criterio della presentazione ai fini dell'accoglimento della domanda di pensione, e il senatore DUJANY illustra l'emendamento 1.1, di analogo contenuto.

Il presidente ABIS dà poi per illustrati tutti gli emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e, per quanto concerne l'articolo 6, gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.4.

Il senatore BRESCIA illustra l'emendamento 6.17, il quale, nella sua complessità, è volto essenzialmente, a parte gli aspetti particolari, ad incrementare le entrate senza intaccare il servizio sanitario nazionale.

Il senatore CONDORELLI dà quindi conto degli emendamenti a propria firma.

Il senatore FAVILLA fa presente che l'emendamento 6.16 si illustra da sè, mentre il senatore RASTRELLI illustra gli emendamenti a propria firma all'articolo 6.

Il presidente ABIS dà poi per illustrati gli emendamenti all'articolo 7.

Replica il relatore CARPENEDO, il quale si dichiara contrario agli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 2.4, 4.2, 5.3, 6.17, 6.4, 6.10, 6.12, 6.11, 6.9 e 7.2, per i quali si rimette al Governo, e pur facendo presente che gli emendamenti 2.5 e 4.1 possono essere eventualmente trasformati in ordini del giorno da presentare in Assemblea.

Il senatore PICANO propone di demandare ad una sede ristretta la valutazione degli emendamenti, al fine di valutare al possibilità che alcuni di essi possano essere accettati dal Governo. In tal caso gli emendamenti accettati potrebbero venire trasformati in ordini del giorno, affinché il Governo stesso si impegni ad inserire apposite norme in altri provvedimenti, quale ad esempio il disegno di legge collegato in tema di finanza pubblica, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore GAROFALO ritiene fruttuosa tale iniziativa, a condizione che essa porti all'approvazione di emendamenti e non di semplici ordini del giorno.

Il senatore RASTRELLI ritiene che tale proposta non tenga conto del dettato costituzionale: non è infatti consentito contraddire con un ordine del giorno una norma in corso di approvazione. La questione è invece quella di valutare la possibilità che la Camera accolga in tempi rapidi le eventuali modifiche introdotte dal Senato.

Il senatore LIBERTINI si dichiara favorevole a demandare l'esame degli emendamenti ad un sede ristretta, a condizione tuttavia che si accolga il principio della emendabilità del testo, che deriva anche da alcune circostanze di natura oggettiva. Gli ordini del giorno in sè non lasciano alcun seguito. Il Governo inoltre dovrebbe tener conto della posizione espressa in sede di conferenza dei capigruppo del Senato dal Presidente del Consiglio, il quale invitò il Senato a concludere l'esame del provvedimento entro la prossima settimana, al fine di dare alla Camera il tempo necessario per un'ulteriore terza lettura.

Il senatore FERRARA Vito si dichiara a favore di un intervento chiarificatore del Ministro.

Interviene quindi il ministro GORIA, che afferma in primo luogo di non intendere contraddire quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio, ma di desiderare riferire l'opinione del Governo su ogni emendamento, tenendo conto che il potere emendativo spetta al Governo quanto al Parlamento.

Il relatore CARPENEDO fa presente di aver affermato che la possibilità di riversare la materia di emendamenti in appositi ordini del

giorno riguarda esclusivamente gli emendamenti che non contrastano col testo del decreto-legge, ma esclusivamente quelli che lo ampliano.

Interviene quindi il sottosegretario PRINCIPE, per dichiarare la contrarietà del Governo a tutti gli emendamenti ai primi 4 articoli del decreto-legge e al disegno di legge di conversione.

Ha quindi la parola il ministro GORIA che, premesso che il decreto-legge all'esame costituisce parte rilevante della manovra economica, legata a un quadro finanziario fino ad ora puntigliosamente rispettato, dichiara di essere contrario ad alcuni emendamenti perchè essi comportano problemi di copertura. Ciò vale in particolare per quelli 5.1, 6.13, 6.14, 6.15 e 7.1. Altri emendamenti, soprattutto in tema di sanità, costituiscono ipotesi interessanti, ma ritiene opportuno non intervenire ad ulteriori modifiche nel campo sanitario in questa sede: ciò vale per gli emendamenti 6.17, 6.4, 6.12 e per quelli a firma Condorelli. L'emendamento 5.3 sarebbe troppo gravoso per i conti dell'ENEL, mentre l'emendamento 6.11 mira a intervenire su una norma che fa già parte dell'ordinamento giuridico. Sugli emendamenti 5.2 e 6.16 dichiara di rimettersi al relatore, mentre sugli altri emendamenti riferiti dall'articolo 5 all'articolo 7 si dichiara contrario.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Respinto l'emendamento 0.1, posti separatamente ai voti risultano respinti tutti gli emendamenti all'articolo 1, restando conseguentemente accolto l'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2. Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.1 e 2.4.

Il senatore SPOSETTI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 2.5, ricordando come sia indispensabile unificare le gestioni previdenziali, al fine di cancellare gli esistenti privilegi.

Il presidente ABIS fa presente che la materia è trattata nella legge delega, che, tra l'altro, non si pone l'obiettivo dell'unificazione delle gestioni.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi respinto. Conseguentemente è accolto l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3. Respinti tutti gli emendamenti presentati, è accolto l'articolo.

Passandosi all'esame dell'articolo 4, sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.1 ed è accolto l'articolo.

Accolto l'articolo 5, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5-bis.

Respinto l'emendamento 5.1, il senatore SPOSETTI illustra l'emendamento 5.3, osservando che esso mira a contenere i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato a favore dell'ENEL, ora che l'Ente è trasformato in società per azioni.

Il senatore PELLEGRINO osserva che la condizione dello Stato quale unico azionista dell'ENEL comporta in ogni caso la responsabilità dello Stato stesso.

Il presidente ABIS fa presente che il contributo dello Stato previsto nella norma deriva dalla legge.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI concorda con tale affermazione, osservando che la norma non è in contrasto con la legislazione comunitaria.

Ad avviso del senatore PAGLIARINI esiste invece un contrasto con la normativa delle Comunità Europee.

Il ministro GORIA osserva che il contributo finanziario dello Stato dipende dalla legislazione esistente e che il Governo ha inteso ridurlo con la norma in esame. Un'ulteriore riduzione porrebbe in grave difficoltà l'ENEL.

Posto ai voti, l'emendamento 5.3 è respinto. Respinto poi l'emendamento 5.2 è quindi accolto l'articolo 5-bis.

Si passa all'esame dell'articolo 6. Dopo che il senatore FAVILLA ha ritirato l'emendamento 6.16, risultano respinti tutti i restanti emendamenti, mentre è accolto l'articolo.

Passandosi all'articolo 7, il senatore FAVILLA ritira l'emendamento 7.2. Posti ai voti sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo, mentre è accolto l'articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata per domani, giovedì 5 novembre 1992, alle ore 10, avrà inizio alle ore 9,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 718, mentre la seduta convocata alle ore 16 è sconvocata.

La seduta termina alle ore 20,25.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché di disposizioni fiscali (718)

Al disegno di legge di conversione

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, si definiscono criteri e modalità applicative per la costituzione, a partire dal 1° gennaio 1993 di forme di assicurazione generale obbligatoria nei nuovi settori del terziario e dei servizi, garantendo una corrispondenza tra contribuzione e prestazione».

0.1

PELLEGATTI, MINUCCI, SMURAGLIA, RUSSO
Michelangelo, BRINA, FERRARA Vito

Art. 1.

Dopo il comma 2, lettera b), aggiungere la seguente lettera:

«b-bis. Ai lavoratori dipendenti da imprese con procedura concorsuale che usufruiscono del trattamento di CIGS ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che hanno maturato i requisiti contributivi dopo la data del 30 settembre 1992».

1.8

BACCHIN, D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI, LONDEI, FERRARA Vito

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la lettera d1):

«d1) Ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali anteriormente al 30 settembre 1992 e abbiano maturato i requisiti previsti entro la stessa data e ai lavoratori che siano nelle condizioni di non poter svolgere attività lavorativa e siano in cura con farmaci "salvavita"».

1.7 PELLEGATTI, BRESCIA, GIOVANOLLA, LONDEI,
FERRARA Vito

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.2 RASTRELLI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «pubblico impiego» sopprimere le parole: «accolta dai competenti organi».

1.1 DUJANY

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «accolte dai competenti organi».

1.6 D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI, SCIVO-
LETTO, GIOVANOLLA, FERRARA Vito

Aggiungere il seguente comma 2 sexties:

«2-sexties. Il requisito minimo di assicurazione e contribuzione per l'acquisizione del diritto alla pensione è fissato a 15 anni».

1.3 PELLEGATTI, SALVATO, ROCCHI, BUCCIARELLI,
DANIELE GALDI, FAGNI

Aggiungere il seguente comma 2 sexies:

«2-sexies. Il diritto al minimo previdenziale presuppone la contribuzione ventennale. Al raggiungimento dell'età pensionabile chi abbia versato contributi per almeno quindici anni ha, comunque, diritto ad una rendita rapportata al minimo previdenziale».

1.4 CAPIELLO, BONO PARRINO, BUCCIARELLI

Inserire il seguente comma 2-septies:

«2-septies. L'integrazione al minimo non deve essere riferita al reddito dell'altro coniuge».

1.5 PELLEGATTI, CAPPIELLO, SALVATO, ROCCHI,
BONO PARRINO, BUCCIARELLI, DANIELE
GALDI, FAGNI, MARINUCCI

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«1. In attesa della legge di riforma pensionistica in via eccezionale e limitatamente all'anno 1993, verrà corrisposto sui trattamenti pensionistici previdenziali ed assistenziali pubblici e privati, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, a titolo di perequazione automatica la sola variazione relativa all'aumento del costo della vita così come previsto dall'articolo 21 della legge n. 730 del 1983 e successive modificazioni, in modo da assicurare un aumento medio pari al tasso d'inflazione effettivo.

2. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti, stabilendo eventuali conguagli a decorrere dal primo mese dell'anno successivo».

2.2 PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA, GIO-
VANOLLA, LONDEI, FERRARA Vito

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei trattamenti pensionistici indennitari, è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali, rispettivamente a decorrere dal 1° giugno e dal 1° dicembre. L'eventuale differenza tra gli aumenti corrisposti a titolo di perequazione automatica delle pensioni, e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, accertata dall'ISTAT per l'anno 1993, sarà corrisposta in unica soluzione entro il mese di febbraio 1994, previa verifica del Governo d'intesa con le organizzazioni sindacali».

2.3 PELLEGATTI, PELELLA, RUSSO Michelangelo,
LONDEI, FERRARA Vito

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Per gli anni 1992-1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui

all'articolo 21, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, nonché dei trattamenti pensionistici indennitari, è fissata in 1,8 più 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1° dicembre 1992, dal 1° giugno 1993 e dal 1° dicembre 1993».

2.1 LIBERTINI, CONDARCURI, CROCETTA, MERIGGI, PICCOLO

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente 1-ter:

«1-ter. Ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 che siano titolari di trattamenti non superiori al doppio del minimo o titolari di pensione sociale, è corrisposta una somma forfettaria di lire ventimila mensili per tredici mensilità» di conseguenza, al comma 1 sostituire le parole: «ad eccezione di quanto previsto dal comma 1-bis» con le parole: «ad eccezione di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter».

2.4 PELLEGATTI, RANIERI, TEDESCO TATÒ, SPOSETTI, GAROFALO, DANIELE GALDI, BACCHIN, LONDEI, FERRARA Vito

Aggiungere, in fine, l'articolo 2-bis:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996, la normativa in vigore per il fondo dei lavoratori dipendenti è estesa a tutti i regimi pensionistici».

2.5 SPOSETTI, CAVAZZUTI, FERRARA Vito

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.3 PELLEGATTI, DANIELE GALDI, GIOVANOLLA, LONDEI, FERRARA Vito

Sostituire le parole: «Non inferiore a 5 anni» con le parole: «non inferiore a 3 anni».

3.2 LIBERTINI, CROCETTA, PICCOLO, LOPEZ, CONDARCURI

Sostituire le parole: «non inferiore a 5 anni» con le parole: «non inferiore a 3 anni».

3.4 PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI,
MINUCCI, PELELLA, SPOSETTI, GAROFALO,
BRINA, FERRARA Vito

Art. 3-ter.

Sopprimere l'articolo.

3.1 LIBERTINI, CROCETTA, LOPEZ, CONDARCURI,
MARINUCCI, PICCOLO

Art. 4.

All'articolo 4, comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola «ovvero» con «o in mancanza del ricorso»; sopprimere le parole: «entro il termine di tre anni» e sostituire con: «entro il termine di cinque anni»; al terzo capoverso sostituire le parole: «entro il termine di un anno», con le parole «entro il termine di tre anni»; sopprimere il comma 2, inoltre sopprimere il comma 3 e sostituirlo con il seguente: «per i casi nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini prescritti per la proposizione dell'azione giudiziaria non sono decorsi, i termini triennali e annuali di cui al comma 1, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.2 PELLEGATTI, DANIELE GALDI, BACCHIN,
BRINA, FERRARA Vito

Il comma 3, è così sostituito:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti amministrativi e alle controversie instaurate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali non si sia già verificata la decadenza dell'azione giudiziaria secondo le norme vigenti. In ogni caso la decadenza per gli effetti dei termini modificati ai precedenti commi non si verifica prima del 31 dicembre 1993».

4.1 PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI

Art. 5-bis.

Stralciare l'articolo.

- 5.1** LIBERTINI, CROCETTA, LOPEZ, PINTO, MERIGI, CONDARCURI

Al comma 2, sostituire le parole da: «1.046.000 milioni» fino alla fine, con le parole: «700.000 milioni per l'anno 1993».

- 5.3** SPOSETTI, BACCHIN, GAROFALO, FERRARA Vito

Aggiungere il seguente comma:

«2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sono prorogate per il 1993 e per gli anni successivi».

- 5.2** SPOSETTI, BENVENUTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, RUSSO Michelangelo, GAROFALO, FERRARA Vito

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

- 6.1** SIGNORELLI, GARRAFFA, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

- 6.2** MANARA, PAGLIARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Con decreti del Ministro della sanità, emanati di intesa con le regioni entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge:

a) sono individuati i nuovi importi delle tariffe di tutte le attività a pagamento di esclusivo interesse del cittadino o delle aziende, in misura tale da coprire il costo reale delle spese ed assicurare entrate aggiuntive, al fine del risanamento del disavanzo sanitario.

2. Il PTSSN segue la classificazione internazionale dei medicinali ATC, e include i farmaci rispondenti ad esigenze primarie di terapia la cui efficacia è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale.

3. A partire dal 1° gennaio 1993, prodotti di nuova registrazione sono ammessi all'inclusione nel PTSSN solo se:

a) rispondono alle caratteristiche di comprovata efficacia di cui al comma 2;

b) siano innovativi dal punto di vista terapeutico. I prodotti di nuova registrazione per i quali sono già disponibili altri farmaci nel PTSSN saranno inclusi solo se il loro prezzo al pubblico non è superiore a quello dei farmaci già disponibili al 31 marzo 1993.

4. Per quanto attiene al regime di dispensazione, i farmaci del PTSSN sono suddivisi in due fasce, la prima (fascia A) esente da compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito (*ticket*) e la seconda (fascia B) per la quale le Regioni sono autorizzate a mettere in atto provvedimenti di contenimento di possibili fenomeni di uso incongruo o iperconsumo, compresa la possibilità di stabilire un *ticket* moderatore a carico di tutti i cittadini senza esenzioni. La fascia A includerà tutti i farmaci di comprovata efficacia idonei ad assicurare la corrispondenza alle esigenze terapeutiche o la soppressione di malattie di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui, quali:

a) i farmaci attualmente classificati come salvavita (attuale fascia A);

b) i farmaci attualmente collocati nella fascia B del *ticket* (30 per cento);

c) i farmaci di comprovata efficacia dell'attuale fascia C dei *ticket* (50 per cento) indicati per il trattamento dell'ipertensione, dell'asma bronchiale, dell'insufficienza cardiaca congestizia;

d) i farmaci generici della Farmacopea ufficiale (Formulario Nazionale).

La fascia B è costituita dai farmaci attualmente collocati nella fascia C di comprovata efficacia i quali, benchè destinati a patologie clinicamente rilevanti, sono suscettibili di prescrizione incongrua.

5. Sono esclusi dal PTSSN:

a) i farmaci aventi un ruolo terapeutico complementare nel trattamento di forme morbose clinicamente rilevanti per le quali il PTSSN comunque assicura il trattamento principale con i farmaci delle fasce A o B;

b) i farmaci destinati al trattamento di supporto di disturbi degenerati principalmente legati alla senescenza per i quali comunque la scienza medica non offre ancora una valutazione di efficacia;

c) i farmaci principalmente indirizzati al trattamento di patologie minori. In particolare, saranno esclusi dal PTSSN i preparati topici, dermatologici, otologici, ginecologici, oftalmologici (fatti salvi i chemio-antibiotici e i cortisonici, da destinare alla fascia B); tutti i broncopolmonari esclusi gli antiasmatici; i capillaroprotettori e i venotropi; i vasodilatatori periferici e cerebrali; i neurotrofici e psicostimolanti; i cardiotrofici.

I farmaci esclusi dal PTSSN sono collocati tra i farmaci da prescrizione medica a totale carico dell'assistito o tra i prodotti di banco, in base alle medicazioni e alla sicurezza del medicamento.

6. Le regioni possono stabilire che particolari farmaci, ad alto costo e destinati a pazienti selezionati, siano erogati ai pazienti ambulatoriali in regime di *day-hospital*.

7. Entro il 30 giugno 1993 le regioni costituiscono in ogni USL un sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche; a tal fine le regioni autorizzano le USL alle eventuali necessarie variazioni di organico. Nelle USL nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitorizzazione effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti.

8. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni di categoria, con proprio decreto provvede alla riduzione delle agevolazioni alle imprese per i contributi sanitari.

La concessione delle agevolazioni non può far carico, comunque, allo stanziamento di cui al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 che deve essere determinato al lordo delle agevolazioni eventualmente concesse.

9. Il Bilancio di previsione 1993 deve prevedere un incremento delle entrate per il FSN derivanti dalla contribuzione dei lavoratori autonomi per prestazioni sanitarie in correlazione alla istituzione della *minum tax*.

10 Le regioni italiane, sentite le organizzazioni sindacali, a partire dal 1° gennaio 1993 provvedono:

a) al riesame dell'incentivazione erogata al personale sanitario in modo da stabilire una diretta correlazione tra le somme impegnate per il plusorario e il recupero di corrispondenti risorse attualmente impegnate per il pagamento di prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio convenzionato;

b) a disporre, ai fini di un recupero generalizzato di efficienza, attraverso l'eliminazione di sprechi ed attività inutili, la riduzione della spesa dell'esercizio 1993 per un ammontare pari al 2 per cento della spesa accertata, impegnata nell'esercizio 1992, individuando come settori prioritari di intervento: le procedure d'acquisto dei fattori, i criteri d'impiego secondo efficienza e produttività del personale dipendente, con particolare riferimento ai turni di servizio, al lavoro straordinario, alle reperibilità, alle norme della mobilità obbligatoria interna ed esterna.

Il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla presente lettera, assegnato a ciascuna Unità sanitaria locale, costituisce motivo di valutazione per l'attività di dirigenza dell'Unità sanitaria locale svolta dall'amministratore straordinario.

11. Con decreti del Ministro della sanità, si provvede a stabilire che sulla base della programmazione regionale, le strutture pubbliche a diretta gestione e convenzionate obbligatoriamente devono coprire

almeno il 75 per cento della domanda di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Procedere al superamento graduale delle convenzioni con le case di cura, ambulatori, poliambulatori e laboratori privati, definendo norme di salvaguardia per il personale. Per le convenzioni a rapporto fiduciario di cui all'articolo 48 della legge n. 833 del 1978, procedere ad una ridefinizione del ruolo del medico e del pediatra di base in rapporto alla funzionalità e agli obiettivi del distretto, recuperando anche funzioni di sanità pubblica; per quelle a rapporto orario prevedere il riassorbimento di personale e funzioni negli ambiti pubblici di loro riferimento. Con il medesimo decreto di cui al presente comma, si definirà il quadro delle attività delle Mutue volontarie ad integrazione delle prestazioni rese dal servizio direttamente gestito con il quale possono essere stabilite adeguate forme di coordinamento da parte delle regioni.

Nell'ambito della programmazione regionale, specifici compiti saranno previsti per le Associazioni del volontariato e del privato sociale che non persegue finalità di lucro.

12. Con decreti del Ministro della sanità si provvede a stabilire che la gestione dei presidi ospedalieri sia informata al principio dell'autonomia funzionale, prevedendo nell'ambito della USL specifiche responsabilità direzionali, un distinto conto di bilancio basato su preventivi e consuntivi per centri di costo, adeguate forme di incentivazione delle attività dipartimentali, delle prestazioni in ospedale di giorno e nelle strutture poliambulatoriali interne ed esterne all'ospedale e finalizzare il 60 per cento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 alla ristrutturazione della rete ospedaliera, con priorità per progetti delle regioni che prevedono la costituzione di Dipartimenti per l'emergenza e la concentrazione delle attività ospedaliere.

Alla data del 30 giugno 1993 i presidenti delle giunte regionali predispongono i provvedimenti di chiusura degli ospedali che abbiano rilevato alla data del 31 dicembre 1991 un tasso di occupazione medio inferiore al 50 per cento.

Entro e non oltre il 31 marzo 1993 il Ministro della sanità, tramite il servizio centrale della programmazione sanitaria, determina l'elenco degli ospedali ricadenti nelle condizioni di cui al precedente periodo e lo trasmette ai presidenti delle giunte regionali per gli adempimenti di conseguenza.

In relazione a quanto sopra le regioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali, predispongono le liste di mobilità per gli operatori già in servizio negli ospedali di cui al presente comma.

6.17

BRESCIA, BETTONI, STEFANO, TORLONTANO,
ZUFFA, FERRARA Vito

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità

distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio, il Governo della Repubblica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni sindacali degli operatori del Servizio sanitario nazionale e le rappresentanze delle associazioni del volontariato in difesa del diritto alla salute operanti a livello nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sottopone il piano sanitario nazionale con valenza triennale al Parlamento per l'approvazione con atto non legislativo, ai sensi della legge 23 ottobre 1985, n. 595. I piani successivi sono presentati dal Governo con la stessa procedura entro il 31 marzo di ogni triennio e sono approvati dal Parlamento entro il 30 giugno successivo.

2. In caso di mancata presentazione da parte del Governo del piano sanitario nazionale entro i termini di cui al comma 1, le Camere approvano un documento di indirizzo che stabilisce principi e criteri direttivi del piano stesso ed individua l'organismo che dovrà predisporre lo schema da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

3. In caso di mancata approvazione del piano sanitario nazionale da parte del Parlamento entro novanta giorni dalla data di presentazione, il Governo è autorizzato a dare immediata attuazione al piano.

4. Il piano sanitario nazionale deve determinare:

- a) i livelli minimi delle prestazioni, che devono essere comunque garantiti a tutti i cittadini;
- b) gli *standard* di organizzazione e di attività;
- c) i criteri per il riequilibrio tra le diverse aree del paese e tra i diversi settori del Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo alla prevenzione.

5. Il piano sanitario nazionale deve tenere conto delle disposizioni in materia di *standard* di organizzazione e di attività.

6. Le regioni e le province autonome entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano sanitario nazionale, predispongono o adeguano i propri piani sanitari regionali uniformandoli alle indicazioni del piano sanitario nazionale. In caso di inosservanza da parte delle regioni o delle province autonome dei termini perentori sopra indicati, la quota del Fondo sanitario interregionale di parte corrente è trasferita alla regione o provincia autonoma in misura uguale alla corrispondente quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita per l'esercizio 1991 incrementato del solo tasso di inflazione programmata. In caso di omissione, da parte degli organi regionali o delle province autonome, degli adempimenti previsti dal piano sanitario nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale o della provincia autonoma.

7. Al fine del contenimento della spesa sanitaria è abolita qualsiasi partecipazione a carico dei cittadini per tutte le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale e/o dalle strutture sanitarie private con esso convenzionate. Entro il 30 dicembre 1992 il Ministro della sanità, avvalendosi della Commissione consultiva del farmaco e

sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, provvede alla revisione del prontuario farmaceutico riclassificando i farmaci nelle seguenti 3 fasce: *A* - farmaci necessari la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata; *B* - farmaci la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata ma superflui o "di conforto"; *C* - farmaci la cui efficacia non è stata rigorosamente scientificamente documentata ma inutili o potenzialmente dannosi. Per i farmaci delle predette fasce *B* e *C* di cui al precedente comma 1 per il I anno la partecipazione dei consumatori è del 50 per cento, per il II anno è del 75 per cento, oltre il III anno il costo è a totale carico dell'assistito. I medici di famiglia gestiscono le attività sanitarie a favore dei propri assistiti sulla base di un *budget* assegnato a ciascun medico calcolato sulla spesa media di un cittadino per la medicina di base nell'anno precedente aumentata del tasso d'inflazione reale moltiplicato il numero degli assistiti a carico e corretto dalla incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne. I medici di famiglia che per due gestioni consecutive superano il *budget* prefissato di oltre 3 per cento sono esclusi automaticamente dal rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. I medici di famiglia operano sulla base di protocolli di diagnosi e di cura elaborati da una Commissione nazionale operante presso il Ministero della sanità di cui fanno parte un farmacologo, due rappresentanti dei medici di famiglia, due primari ospedalieri e due titolari di cattedra universitaria di clinica medica. I componenti della Commissione sono estratti a sorte dai rispettivi ruoli ed elenchi professionali. I medici di famiglia possono gestire nel loro ambulatorio le diverse fasi della prenotazione e della erogazione delle prestazioni di medicina specialistica avvalendosi di specialisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale».

6.4

LIBERTINI, CROCCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA, FAGNI, SALVATO

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«Per l'assistenza medica di base tutti i cittadini sono tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di lire 35.000 ad eccezione dei minori di anni quattordici e dei soggetti esenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 e successive modificazioni, nonché dei portatori di handicaps gravi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».

6.5

CONDORELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I livelli di assistenza sanitaria di cui al comma 1 devono prevedere un tetto massimo di spesa annua nella misura di lire 500.000

per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti esenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 e successive modificazioni, nonché per i portatori di handicaps gravi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per tali soggetti, ove sia certificata da un medico appartenente al Servizio sanitario nazionale la necessità di terapie farmacologiche il cui costo nel corso dell'anno risulti superiore all'anzidetto tetto massimo di spesa, quest'ultimo, è elevato nella misura del maggior costo previsto per le suddette terapie».

6.6

CONDORELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione è fissato in lire 100.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica, oltre al pagamento della quota fissa per singola ricetta».

6.7

CONDORELLI

Al comma 5, al nono alinea sopprimere le parole: «e le cure termali» e aggiungere al sedicesimo alinea, al termine del predetto comma, la seguente dizione: «la quota di partecipazione alla spesa per cure termali è quella stabilita al comma 4 dell'articolo 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

6.16

FAVILLA

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Sono altresì escluse dalla partecipazione alle spese sanitarie le prestazioni e le erogazioni dei consultori familiari di cui alla legge n. 405 del 1975, i protocolli di maternità e le disposizioni di cui alla legge n. 194 del 1978».

6.13CAPPIELLO, BETTONI BRANDANI, COLOMBO
SVEVO, FAGNI, ROCCHI, BONO PARRINO,
BUCCIARELLI, SALVATO, ZUFFA, MARINUCCI
MARIANI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono inoltre escluse le prestazioni di prevenzione e cura e riabilitazione erogate dal

servizio sanitario nazionale, dirette ai bambini fino all'età scolare, agli anziani oltre i 65 anni di età, ai portatori di *handicaps*».

6.14 BETTONI BRANDANI, FAGNI, ROCCHI, BUCCIARELLI, SALVATO, ZUFFA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono inoltre escluse le prestazioni di prevenzione e cura e riabilitazione erogate dal servizio sanitario nazionale dirette ai portatori di handicaps gravi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».

6.15 CAPIELLO, COLOMBO SVEVO, MARINUCCI MARIANI, SALVATO, BONO PARRINO, FAGNI, BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI, ROCCHI

Sopprimere il comma 8.

6.8 CONDORELLI, MARINUCCI MARIANI

Sopprimere il comma 8.

6.3 DUJANY

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Gli specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed operanti in base alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 1990, possono essere utilizzati in strutture pubbliche e con modalità tali da assicurare la migliore qualità e quantità delle prestazioni medico-specialistiche».

6.10 RASTRELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991 n. 412 è abrogato».

6.12 RASTRELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine per le incompatibilità, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 1° gennaio 1994».

6.11 RASTRELLI, SIGNORELLI

Sopprimere il comma 10.

6.9

CONDORELLI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni emanate sulla base degli accordi di comparto e decentrati di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni, potranno ridisciplinare le materie di cui ai commi da 2 a 7, determinando la decorrenza delle nuove normative. Per l'anno 1993 in legge finanziaria è previsto un fondo pari a 5.300 miliardi, per la copertura finanziaria di tali accordi. Con gli accordi di comparto si definiranno le quote parti relative di tale fondo, di competenza delle amministrazioni centrali, e di quelle ad ordinamento autonomo e degli altri enti pubblici, anche territoriali».

7.4

D'ALESSANDRO PRISCO, GIOVANOLLA, BRINA,
FERRARA Vito

Al comma 1, dopo le parole: «è corrisposta» aggiungere le parole: «oltre ad aumenti pari al tasso di inflazione programmata» e dopo le parole: «del periodo contrattuale» aggiungere le parole: «e gli aumenti salariali non superiori al tasso di inflazione programmata».

7.1

LIBERTINI, CROCETTA, LOPEZ, PICCOLO, MERIGGI, CONDAURCURI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'articolo 2, lettera e), della legge di delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale si applica anche al personale del dipartimento delle dogane e delle imposte dirette».

7.2

FAVILLA

Aggiungere il seguente comma:

«I permessi mensili di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono essere comunque retribuiti».

7.3

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, BACCHIN, BRINA, FERRARA Vito

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

40^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
MACCANICO

Interviene il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Costa ed i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo, per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace e per l'interno Murmura.

La seduta inizia alle ore 10,50.

SULLA ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE(A 8, C 1^a, 2^o)

Il PRESIDENTE dà notizia che il sottosegretario Murmura ha fatto pervenire alla Commissione sette schede riguardanti lo stato delle procedure per la istituzione di nuove province.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (731), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore RUFFINO, che sostituisce il relatore designato Guzzetti, ricordato che il decreto-legge in titolo reitera un precedente provvedimento d'urgenza e precisato che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati nella prima lettura non pongono problemi di costituzionalità, esprime il proprio avviso favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità e d'urgenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI chiede di sapere quali siano i motivi che giustificano l'urgenza del provvedimento.

Il senatore RUFFINO chiarisce che il recupero degli introiti retributivi in materia previdenziale costituisce un aspetto della complessiva manovra economica del Governo. La sua urgenza deriva pertanto dall'esigenza di definire l'intero arco delle misure adottate per fronteggiare la crisi valutaria e la situazione economica generale.

Il senatore GUERZONI sottolinea che il provvedimento d'urgenza si giustifica per la necessità di recuperare gli introiti contributivi in materia previdenziale. Non ritiene, però, che ogni misura di carattere economico possa essere considerata automaticamente urgente.

La Commissione dà quindi, a maggioranza, parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto legge n. 373.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno (669)
(Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre 1992.

Si passa all'esame dei singoli articoli ai quali sono stati presentati emendamenti.

Relativamente all'emendamento 1.1 la senatrice TOSSI BRUTTI osserva che il disegno di legge in titolo, con riferimento alla delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie, prescinde dalle previsioni della legge n. 86 del 1989 e da quelle della legge n. 400 del 1988. A suo avviso, la necessità di attuare le norme comunitarie in tempi rapidi non giustifica la mancata applicazione di procedure che erano state definite proprio in occasione del recepimento di altre direttive della Comunità europea: diversamente si corre il rischio di lasciare al Parlamento soltanto un ruolo formale in materiaspesso di grande rilievo. Non condivide, in particolare, la mancata previsione dei pareri delle Commissioni parlamentari sugli atti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, mentre non ha obiezioni sulla riduzione dei termini per la approvazione degli stessi pareri. Fa presente che la competenza referente della Commissione affari costituzionali nell'esame del disegno di legge comunitaria era stata prevista nell'ambito di una procedura in cui hanno valore essenziale i pareri delle singole Commissioni permanenti sulla legge comunitaria medesima e sugli atti di recepimento.

Il senatore SAPORITO ricorda che il parere delle Commissioni parlamentari è previsto, nell'attuale testo del disegno di legge, solo per le direttive contenute nell'allegato B. Non ritiene opportuno estenderlo a tutte le direttive dell'allegato A.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa presente che nell'allegato A sono contenute direttive di notevole rilievo per le quali è certamente

consigliabile prevedere il parere delle Commissioni competenti. Per altre direttive si potrà invece prescindere da tale parere.

Il senatore SAPORITO segnala che la Commissione sanità, nel suo parere sul disegno di legge in titolo, ha sottolineato l'opportunità di trasferire le direttive 91/412/CEE, 92/25/CEE, 92/26/CEE, 92/27/CEE e 92/28/CEE dall'allegato A all'allegato B. Ritiene che, accogliendo tale suggerimento, si verrebbe anche incontro all'esigenza avanzata dalla senatrice Tossi Brutti. Si rimette comunque al parere del Governo.

Il ministro COSTA concorda con la necessità di evitare che l'esame da parte del Parlamento delle norme comunitarie assuma un valore meramente formale. Sarebbe opportuno, anzi, che l'attenzione verso i problemi comunitari non fosse episodica e limitata agli argomenti di maggiore presa emotiva. Occorre però anche rendersi conto che mancano ormai due mesi alle scadenze previste per l'attuazione del mercato interno e che è, pertanto, indispensabile procedere immediatamente al recepimento delle direttive in materia. Per questo il Governo ha deciso di abbreviare le procedure previste dalla legge n. 86 e per questo il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi è stato mantenuto solo per le direttive contenute nell'allegato B. Non è contrario ad estendere tale procedura ad altre direttive che venissero considerate rilevanti, anche se è necessario evitare ogni rischio di dispersione.

La senatrice TOSSI BRUTTI condivide la proposta del relatore di accogliere il suggerimento della Commissione sanità. Si chiede, inoltre, se non sia il caso di trasferire all'allegato B anche la direttiva 92/30/CEE sulla vigilanza degli enti creditizi.

Il senatore MAZZOLA propone che la Commissione, accogliendo lo spirito dell'emendamento 1.1, dimandi poi al Governo di valutare quali direttive debbano essere trasferite all'elenco dell'allegato B.

Il senatore GUERZONI ritiene che la direttiva 92/30/CEE debba essere inserita nell'allegato B anche in considerazione della particolare delicatezza rivestita dalla materia concernente la vigilanza sugli enti creditizi.

Il ministro COSTA concorda sulla proposta di trasferire all'allegato B le direttive in materia di sanità. Quanto alla direttiva sulla vigilanza degli enti creditizi, fa presente che l'argomento viene affrontato anche dall'articolo 8 del disegno di legge che richiama, a sua volta, il contenuto della stessa direttiva.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della volontà di ritirare l'emendamento 1.1, avverte che la Commissione dà mandato al Governo di valutare quali direttive, attualmente inserite nell'allegato A, debbano essere trasferite all'allegato B in coerenza con le finalità dell'emendamento ritirato.

Con riferimento all'articolo 2, il relatore SAPORITO fa presente che la Commissione bilancio ha segnalato la necessità di chiarire se il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 11-ter della legge n. 468 debba intendersi al comma 2, anzichè al comma 1, come sembra erroneamente contenuto nel testo. Ritiene che il Governo potrà effettuare questa verifica in tempi rapidi.

Con riferimento all'articolo 3, il relatore SAPORITO considera opportuno ripristinare il parere del Consiglio di stato che il disegno di legge propone di sopprimere. Ciò anche avuto riguardo al disposto dell'articolo 17 della legge n. 400.

Il ministro COSTA condivide l'osservazione del relatore, presentando in tal senso l'emendamento 3.2.

Viene successivamente preso in esame l'emendamento 3.1.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritiene che anche per quanto riguarda l'attuazione delle direttive comunitarie in via regolamentare la procedura da seguire non debba discostarsi sostanzialmente da quella prevista dalla legge n. 86 del 1989. L'emendamento è quindi finalizzato a prescrivere quella procedura anche per i regolamenti di cui all'articolo 3.

Il relatore SAPORITO si dichiara contrario all'emendamento, dato che la procedura ivi descritta corrisponde a quella definita dalla legge n. 400 del 1988.

La senatrice TOSSI BRUTTI ribadisce che obiettivo dell'emendamento è semplicemente quello di confermare la procedura di cui alla legge n. 86.

A suo avviso occorrerebbe, inoltre, riflettere sul fatto che molte direttive per le quali è prevista la procedura abbreviata attengono a materie di competenza anche esclusiva delle regioni. Si chiede in quale modo il Governo intenda affrontare la questione anche considerando le prospettive di riforma istituzionale favorevoli ad incrementare i poteri delle regioni.

Il senatore SPERONI ritiene che lo scarso peso assegnato alle regioni nella fase di definizione delle direttive comunitarie sia un aspetto non secondario del cosiddetto «deficit democratico della CEE». Concorda pertanto con le osservazioni della senatrice Tossi Brutti sul punto.

Propone che la direttiva 91/670/CEE, attualmente inserita nell'allegato D, sia trasferita all'allegato C al fine di prevedere che la sua attuazione abbia luogo in via regolamentare: presenta a tal fine l'emendamento 3-ALL.C.1.

Il senatore SAPORITO, ribadita la sua contrarietà sull'emendamento 3.1, concorda sulla proposta del senatore Speroni relativa alla

direttiva 91/670/CEE. Quanto alla consultazione delle regioni, precisa che essa è demandata alla competenza del Ministro degli affari regionali.

Il senatore GUERZONI ritiene che non si pongano particolari problemi, ai fini del rispetto delle competenze delle regioni, per le direttive di cui agli allegati A e B. Fra le direttive di cui agli allegati B e C ha invece individuato ben 10 materie di competenza regionale. Si Chiedendo di conoscere quale strada intenda seguire il Governo per acquisire la valutazione delle regioni con riferimento ad esse, segnala il ruolo di raccordo che a tal fine potrebbe essere svolto dalla Commissione parlamentare per gli affari regionali.

Il senatore CALVI ritiene che la scelta delle modalità con le quali si deve acquisire la valutazione delle regioni sull'attuazione delle singole direttive rientri nella competenza del Ministro per gli affari regionali. Chiede, pertanto, al ministro Costa di esprimere il proprio orientamento in merito.

Il ministro COSTA assicura che il Governo, prima dell'approvazione definitiva della legge comunitaria, acquisirà il parere delle regioni convocando appositamente la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.

La senatrice TOSSI BRUTTI ricorda, con riferimento all'emendamento 3.1, che nel disegno di legge non viene dichiarata in modo espresso la volontà di derogare alle previsioni della legge n. 86 e non viene nemmeno chiarito se tale deroga debba essere riferita solo all'anno in corso.

Il relatore SAPORITO ritiene che su tale ultimo aspetto non possano esservi dubbi e che la legge comunitaria del prossimo anno dovrà seguire le indicazioni della legge n. 86.

Il PRESIDENTE, osservato che la legge comunitaria dovrà comunque essere rivista in conseguenza delle nuove esigenze emerse dopo l'approvazione della legge n. 86, mette in votazione l'emendamento 3.1, che viene respinto.

La Commissione approva inoltre l'emendamento 3.2, nonché, con il parere favorevole del Relatore e del Governo, l'emendamento 3-ALL.C.2. È accolto l'articolo 3 nel testo modificato.

Il relatore SAPORITO propone quindi di sopprimere il secondo periodo dello stesso articolo 5, ferma restando la necessità di estendere la previsione dell'articolo 3 sul parere del Consiglio di Stato anche agli atti normativi di attuazione della legge n. 142 del 1992.

Anche la senatrice TOSSI BRUTTI, sempre con riferimento all'articolo 5, segnala la necessità di adeguarne il contenuto al nuovo testo dell'articolo 3 con riferimento alla reintroduzione del parere del Consiglio di Stato.

L'emendamento 5.1, posto in votazione, è approvato. È accolto il testo dell'articolo 5 così modificato.

Il senatore SPERONI illustra quindi l'emendamento 5.0.1. Ricorda che sullo stesso argomento è stata avanzata una proposta di legge dal Consiglio regionale della Lombardia ed un'ulteriore proposta dell'onorevole Bossi. Si tratta, in sostanza, di attuare la sentenza della Corte di giustizia europea che considera incompatibili con le norme del Trattato di Roma i commi 15, 16 e 17 dell'articolo 17 della legge n. 64 del 1986. A suo avviso si tratta di disposizioni che non favoriscono in effetti lo sviluppo economico del Mezzogiorno e che, già attualmente, sono largamente disattese.

Il senatore SAPORITO dichiara di essere contrario all'emendamento 5.0.1 il cui contenuto appare estraneo alle disposizioni della legge comunitaria.

Il ministro COSTA concorda con l'avviso del relatore.

L'emendamento 5.0.1, messo ai voti, è respinto.

Sull'articolo 7 il relatore SAPORITO segnala le osservazioni contenute nel parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee relative alla disciplina delle misure di tutela dei programmi per elaboratore.

Il ministro COSTA fa presente che i Ministeri competenti hanno confermato la validità dei criteri previsti e, al tempo stesso, manifestato piena disponibilità a tenere nella massima considerazione le valutazioni della Commissione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di approfondire tale punto prima dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Vengono successivamente esaminati gli emendamenti presentati sull'articolo 9.

Il senatore GUZZETTI precisa che il senso dei propri emendamenti è quello di confermare la normativa vigente in materia di armi da fuoco, secondo l'orientamento recentemente confermato dal Parlamento.

Il senatore TABLADINI ricorda che il settore delle armi attraversa una grave crisi e che la legislazione estremamente farraginoso che regola tale settore non facilita certamente l'attività delle numerose imprese, spesso di carattere artigiano, che vi operano. Gli emendamenti presentati al disegno di legge hanno quindi l'obiettivo di consentire a queste imprese di agire nel futuro mercato interno della Comunità in una condizione di non inferiorità rispetto alle imprese di altri paesi europei. Si tratta peraltro di modifiche che non risolveranno tutti i problemi del settore, ma che potranno migliorare uno stato di estrema

difficoltà nella quale sono coinvolte, è bene non dimenticarlo, circa 30 mila famiglie.

La senatrice TOSSI BRUTTI è perplessa per il fatto che il dibattito si è specificamente incentrato sull'articolo 9, lasciando invece in ombra altre direttive, pure di grande rilievo, cui il disegno di legge intende dare attuazione, anche perchè molte delle considerazioni svolte potevano essere riproposte in occasione del parere sui decreti legislativi di attuazione. Non condivide inoltre la *ratio* delle numerose proposte emendative avanzate sulla disposizione in parola, rilevando che, nel caso di specie, esistono interessi di carattere generale, e dunque prevalenti rispetto agli interessi specifici. Si dichiara perciò favorevole ai soli identici emendamenti 9.1 e 9.2, chiedendo invece chiarimenti sugli identici emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5.

Il senatore SPERONI si sofferma in particolare sulla lettera c) del comma 1, che subordina l'autorizzazione per l'acquisto di armi comuni da sparo a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza. Nel rilevare che nella legislazione comunitaria si fa più spesso riferimento al concetto di domicilio, ritiene che, se davvero si vuole dar corso a controlli efficaci in materia di acquisto di armi, sarebbe necessario acquisire anche il consenso dello Stato di cittadinanza. Giudica invece incomprensibile la *ratio* della successiva lettera d), nella parte in cui esclude, in taluni casi, la possibilità di rilasciare autorizzazioni al trasferimento e al transito delle armi comuni da sparo: gli pare infatti eccessivo vincolare le amministrazioni a negare tali autorizzazioni, sia pure per casi specifici. Ove la Commissione non condividesse tale perplessità, anticipa che chiederà la votazione per parti separate della disposizione in parola.

Il sottosegretario MURMURA reputa meritevoli di accoglimento alcuni degli emendamenti presentati, che appaiono peraltro conformi ad una norma contenuta in un recente decreto-legge già esaminato dalla Commissione e recante misure contro la criminalità, e suggerisce che il relatore proceda pertanto ad una riformulazione dell'articolo.

Concorda il ministro COSTA, il quale ritiene che l'emendamento 9.1 vada integrato con la previsione di un termine per l'acquisizione del parere della Commissione consultiva centrale delle armi del Ministero dell'interno.

Il presidente MACCANICO, nel convenire con la proposta del sottosegretario Murmura, giudica utile che l'articolo 9 venga per il momento accantonato, affidandosi al relatore il compito di riformularlo.

Il relatore SAPORITO, nel concordare con le considerazioni svolte dal Sottosegretario per l'interno e dal ministro Costa, fa notare al senatore Speroni che il disegno di legge in esame dà corso all'attuazione di direttive comunitarie nell'ordinamento interno e che il concetto di Stato di residenza è normalmente usato nella legislazione italiana. La

previsione, nel caso di specie, dell'acquisizione del preventivo accordo anche da parte dello Stato di cittadinanza potrebbe invece originare confusioni, considerata la possibilità che alcuni soggetti godano della doppia cittadinanza. Con riferimento alla perplessità relativa alla successiva lettera d), avanzata anch'essa dal senatore Speroni, pur condividendone le motivazioni, fa notare che il Governo è orientato per alcuni aspetti a rendere più rigorosa la normativa ivi prevista.

Dopo che la Commissione ha accantonato l'articolo 9, la senatrice TOSSI BRUTTI chiede al Governo di chiarire la disposizione di cui all'articolo 10, dove si dispone l'attuazione della direttiva 90/604/CEE, che non figura nell'elenco contenuto agli allegati al disegno di legge, e non costituisce pertanto oggetto della delega legislativa.

Il ministro COSTA assicura che fornirà i necessari chiarimenti al riguardo.

Il presidente MACCANICO dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite: esame e rinvio)

Riferisce il senatore COVATTA, rilevando che il provvedimento è parte integrante della manovra economica del Governo in materia di previdenza, di sanità, di pubblico impiego e di fisco e che le disposizioni in esso contenute non pongono specifici problemi di costituzionalità. Dopo essersi soffermato sulle singole norme, esprime particolare apprezzamento nei confronti della cosiddetta «*minimum tax*», che consentirà di colpire le vaste aree di evasione fiscale che si riscontrano nel Paese. Suggestisce infine di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore SAPORITO reputa invece che il decreto-legge n. 384 contenga aspetti di incostituzionalità che non possono sfuggire alla Commissione e che originano perplessità analoghe a quelle da lui già avanzate nel corso dell'esame del provvedimento di delega al Governo in materia di previdenza, di sanità, di pubblico impiego e di fisco, approvato recentemente dal Parlamento (legge n. 421 del 1992). In particolare, egli segnala la necessità che l'articolo 1 del decreto-legge in esame venga coordinato con l'articolo 3 della legge da ultimo citata, contenente la delega in materia pensionistica. In particolare, desta a suo giudizio perplessità il fatto che, dopo aver previsto, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 384, la sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che

preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile, si escludano, con il successivo comma 2, lettera e), i dipendenti che abbiano presentato la domanda di dimissioni, ove essa sia stata accolta dai competenti organi anteriormente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Ciò origina infatti a suo avviso un'evidente disparità tra i dipendenti pubblici e quelli privati, anche in considerazione di quanto previsto dalla citata legge di delega al Governo in materia di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.

Dopo una breve interruzione del relatore COVATTA (ritiene che tale ultimo aspetto, per diventare operativo, richieda l'adozione dell'apposito decreto legislativo di attuazione), il senatore SAPORITO rileva che con l'approvazione della legge delega il principio della privatizzazione del rapporto di impiego pubblico costituisce già parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano. Segnala quindi gli aspetti di incostituzionalità dell'articolo 2, che sospende la corresponsione di alcuni trattamenti integrativi, tra esse anche gli aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL. Esprime altresì netta contrarietà sull'articolo 3, concernente i pensionamenti in regime internazionale.

Passando quindi al Capo IV, che contiene le disposizioni fiscali, ritiene che la cosiddetta «*minimum tax*», risulti lesiva dei principi costituzionali. L'articolo 53 della Costituzione, infatti, assoggetta i cittadini al concorso alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva effettiva, e non di quella presunta. L'applicazione della imposta minima dà inoltre luogo ad un'inversione dell'onere della prova e costituisce una sostanziale ammissione di incapacità dell'amministrazione finanziaria, in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione. Esprime infine perplessità sull'articolo 10, comma 5-ter, che consente in particolare ai consulenti tributari di apporre il visto di conformità per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti di imposta e di dichiarazione. Tale previsione costituisce una vera e propria forzatura, che contraddice un costante orientamento del Senato, ed andrebbe pertanto espunta dal testo.

Condivide tale ultima osservazione il senatore ACQUARONE.

Il senatore SPERONI, dopo aver avanzato dubbi di costituzionalità per il fatto che il decreto-legge in esame, all'articolo 1, comma 2-bis, detti norme concernenti il pensionamento di soggetti con un'anzianità contributiva superiore ai trentacinque anni, esprime forti critiche sulle disposizioni del Capo II del decreto-legge n. 384, in materia di sanità. Tali norme, infatti, non solo non garantiscono un livello adeguato di assistenza sanitaria, ma sanciscono un principio di proporzionalità inversa tra i contributi versati e le prestazioni ottenute. Anche la cosiddetta «*minimum tax*» dà luogo ad un'autentica aberrazione, in quanto fondata unicamente su una presunzione riguardante la estesa evasione fiscale che caratterizzerebbe alcune categorie. L'articolo 7, recante misure in materia di pubblico impiego, confligge profondamen-

te con il principio di autonomia degli enti locali, impedendo il reclutamento di personale non solo a quegli enti che abbiano precedentemente gonfiato a dismisura i rispettivi organici, ma anche a quelli che abbiano amministrato più correttamente. Con riferimento alle disposizioni fiscali, di cui al Capo IV, premesso che sono proprio le continue imposizioni fiscali su taluni beni a renderli per ciò stesso «di lusso», egli rileva che il possesso in sé di taluni di essi non costituisce un sicuro indice di ricchezza, e che taluni beni di analogo valore economico, sfuggono invece alla imposta prevista all'articolo 8 del decreto-legge in esame: tale disposizione viola pertanto gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Secondo la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO il provvedimento presenta numerosi profili di incostituzionalità. Desta preoccupazione innanzitutto l'articolo 1, che sospende l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedano il diritto a trattamenti pensionistici anticipati di anzianità in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico. A parte ogni altra considerazione, nel caso di specie la subordinazione del ripristino del diritto stesso all'approvazione della legge di riforma del sistema pensionistico equivale infatti ad una sospensione *sine die*. Particolarmente iniqua appare poi la disposizione di cui al comma 2, relativamente alla quale il Gruppo PDS ha presentato emendamenti presso le Commissioni di merito. Dopo aver rilevato che il principio della privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, affermato nella legge-delega n. 421, dovrà essere reso operativo con l'adozione di un decreto legislativo, ritiene che la disposizione di cui alla lettera e) di tale comma sia viziata da illegittimità: essa rischia infatti di precludere ai dipendenti pubblici che l'abbiano richiesto di essere dimessi dal loro impiego anche solo a causa dell'inadempienza degli organi competenti ad accogliere tale domanda. Anche l'articolo 6, in materia di revisione delle prestazioni sanitarie, presenta evidenti vizi di costituzionalità, in quanto lesivo del diritto alla salute e del principio di eguaglianza. Con riferimento all'articolo 7, dopo aver avanzato dubbi per il fatto che con un decreto-legge si sospendano gli effetti di accordi già in atto, esprime specifiche riserve sul comma 9. La norma concerne talune incompatibilità dei primari ospedalieri cui sono affidate funzioni di sovrintendente o di direttore sanitario ospedaliero ed appare del tutto estranea alla restante parte del provvedimento in conversione, oltre a costituire oggetto specifico della autonomia delle USL. Ulteriori dubbi di costituzionalità si appuntano infine sull'intero Capo IV, che detta disposizioni fiscali.

Il senatore RUFFINO, premesso che il decreto-legge in esame si inserisce nella manovra finanziaria promossa dal Governo, fa presente che l'articolo 1 non si limita a sospendere il diritto a trattamenti pensionistici, ma pone al riguardo un termine specifico, vale a dire il 31 dicembre 1993. Con riferimento alle disposizioni di cui al Capo II, in materia sanitaria, egli reputa la manovra assai valida ed ispirata al tentativo di garantire uno *standard* minimo di prestazioni sanitarie per tutti i cittadini. È peraltro auspicabile che ulteriori risparmi vengano

utilizzati riproporzionando talune strutture sanitarie, oggi elefantache, le cui dimensioni incidono negativamente sulla funzionalità complessiva del sistema. In ordine alla *minimum tax*, rileva che, se inizialmente erano condivisibili alcuni dubbi di ordine costituzionale, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ne hanno perfezionato le modalità applicative, rendendola ora difficilmente censurabile. Va d'altro canto riconosciuto che alcune categorie di lavoratori sono state al riguardo largamente inadempienti; anche l'applicazione di tale misura ha peraltro una durata temporanea e limitata al 31 dicembre 1994, come specificato all'articolo 11, comma 3. Nell'auspicare che ciò consenta il ristabilirsi di un rapporto di fiducia tra il cittadino ed il fisco, auspica conclusivamente una tempestiva conversione del decreto-legge.

Secondo la senatrice TOSSI BRUTTI occorrerebbe approfondire l'esatta portata del comma 5-ter dell'articolo 10, che estende ai consulenti tributari la possibilità di apporre il visto di conformità. Ove, infatti, tale categoria non possedesse un proprio albo professionale non parrebbe possibile attribuire ad essa funzioni di certificazione.

Replica agli intervenuti il relatore COVATTA, segnalando innanzitutto che la sospensione del diritto a trattamenti pensionistici anticipati di anzianità è stabilita fino al 31 dicembre 1993. Sul comma 2, lettera e), dell'articolo 1, rileva quindi che l'aver il Parlamento approvato la citata legge delega n. 421 non dà perciò automaticamente corso alla privatizzazione del pubblico impiego, per la quale è comunque necessaria l'adozione del decreto legislativo. Non paiono a suo giudizio riscontrabili vizi di costituzionalità con riferimento a tale articolo. Resta invece ferma la opportunità di approfondire il problema della sospensione delle rendite a carico dell'INAIL stabilita all'articolo 2, comma 1: tale problema andrà evidentemente segnalato alle Commissioni di merito. Vanno invece respinte le osservazioni mosse con riferimento al Capo II, in materia sanitaria, che non pare lesivo del diritto alla salute e del principio di eguaglianza. Le censure al riguardo mosse dal senatore Speroni, non possono pertanto essere condivise, proprio alla luce del principio di progressività, sancito dall'articolo 53 della Costituzione. La democrazia italiana è d'altro canto fondata sul principio solidaristico ed il rapporto tra cittadino contribuente e Stato non possiede valenze meramente contrattuali. Il Relatore, a titolo personale, ritiene semmai discutibile che l'articolo 6 abbia privilegiato gli interessi dei medici di base rispetto a quelli degli utenti. Egli condivide invece le perplessità avanzate con riferimento al comma 9 dell'articolo 7, reputando opportuno suggerire alle Commissioni di approfondire tale aspetto. Le disposizioni fiscali non presentano invece profili di incostituzionalità; egli conferma il suo pieno favore nei confronti della cosiddetta *minimum tax* che costituisce solo uno dei tanti espedienti elaborati dal fisco per evidenziare il reddito sommerso e consentire l'applicazione dell'articolo 53 della Costituzione. In materia, non si dispone alcuna inversione dell'onere della prova, che sarebbe altrimenti riscontrabile con riferimento a tutte le procedure di contenzioso tributario: il Governo si trova infatti di fronte ad un fenomeno massiccio di evasione, che va il più possibile contenuta. Dopo

aver convenuto con la senatrice Tossi Brutti circa l'opportunità di approfondire la norma di cui all'articolo 10, comma 5-ter, il Relatore si sofferma infine su una osservazione della senatrice D'Alessandro Prisco riferita all'articolo 1, comma 2, lettera e). Al riguardo, fermo restando che il rapporto di pubblico impiego ha determinate caratteristiche, fa osservare che rispetto ad altri rapporti di tipo privatistico, appare problematico dimostrare che il mancato accoglimento della domanda di dimissioni da un impiego pubblico possa essere derivato da un comportamento negligente.

Concorda con le considerazioni del Relatore il sottosegretario FARACE, auspicando l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore PONTONE reputa incostituzionale il decreto-legge, rilevando, tra l'altro, che lo Stato dovrebbe indagare sulle denunce fiscali che ritenga non veritiere e non invece sottoporre a tassazione i cittadini sulla base di valutazioni presuntive. Anticipa pertanto il proprio voto contrario.

Il presidente MACCANICO propone quindi di dare mandato al Relatore di stilare una bozza di parere, che verrà sottoposto alla Commissione nella seduta pomeridiana.

La Commissione conviene, ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

41^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MACCANICO

Intervengono il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Costa e i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bisagno e per il bilancio e la programmazione economica Bonsignore.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite: favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore COVATTA illustra lo schema di parere predisposto sulla base della discussione svoltasi nel corso della seduta antimeridiana. Una prima osservazione riguarda la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge: si rileva che la norma è suscettibile di determinare una ingiusta lesione all'interesse del pubblico dipendente nel caso in cui la domanda di dimissioni, da questi presentata, non sia stata accolta anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge a causa di un ritardo ascrivibile alla stessa pubblica amministrazione. Una seconda osservazione è riferita al comma 9 dell'articolo 7, nella parte in cui determina una eccessiva interferenza nell'autonomia di gestione delle USL. Una terza osservazione, infine, concerne il comma 5-*ter* dell'articolo 10 che appare di dubbia opportunità in quanto affida ai consulenti tributari competenze che richiederebbero la loro configurazione quale ordine professionale.

Il senatore SPERONI esprime talune perplessità sulla prima osservazione contenuta nel parere. Si chiede, in particolare, come si possa accertare il ritardo della pubblica amministrazione nell'accogliere la domanda di dimissioni. Ritiene difficilmente percorribile questa strada mentre, a suo giudizio, occorrerebbe riferirsi, come per i dipendenti privati, soltanto alla data di presentazione della domanda, che fra l'altro per i pubblici dipendenti dovrebbe avere carattere di maggiore certezza.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritiene che la proposta di parere non rifletta le numerose critiche manifestate durante la discussione svoltasi nella seduta antimeridiana. Nel parere, infatti, sono toccati aspetti tutto sommato marginali e non vengono messi in evidenza i problemi di ben maggiore rilievo che riguardano la tutela dei diritti, anche di carattere costituzionale, nelle diverse materie di cui tratta il decreto legge. In particolare, considera estremamente riduttiva l'osservazione riguardante l'articolo 7, dato che essa si riferisce ad un aspetto non essenziale rispetto al grave intervento che il decreto-legge opera sul sistema sanitario. Dichiarò pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Anche il senatore SPERONI dichiara che voterà contro la proposta di parere.

Il senatore RUFFINO rileva come l'osservazione relativa all'articolo 7 non riguardi direttamente le competenze della Commissione affari costituzionali entrando essa nel merito del provvedimento. A suo giudizio sarebbe opportuno sopprimerla.

Il relatore COVATTA concorda con i rilievi del senatore Speroni sulla osservazione concernente l'articolo 1 e propone di sopprimere ogni rilievo in proposito, anche in considerazione del fatto che se il ritardo della pubblica amministrazione è dovuto ad una responsabilità della stessa il pubblico dipendente sarà in grado comunque di far valere il suo diritto nelle sedi opportune. Propone, inoltre, di integrare l'osservazione sull'articolo 7 specificando che il provvedimento determina un'interferenza innanzitutto nell'autonomia regionale.

Il senatore SAPORITO, prendendo atto del mancato accoglimento delle osservazioni che aveva formulato nel corso della discussione, dichiara il proprio voto contrario alla proposta di parere redatta dal relatore.

La Commissione, con il voto contrario dei senatori del PDS, del senatore Saporito e del senatore Speroni, approva quindi la proposta di parere favorevole con le osservazioni, elaborata dal relatore, tenuto conto dell'andamento del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno (669)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Essendo stati accantonati gli articoli 9, 10 e 11, la Commissione passa ad esaminare l'articolo 12, concernente gli strumenti per pesare non automatici, sul quale non risultano presentate proposte emendative.

Il relatore SAPORITO fa osservare che al riguardo la Giunta per gli affari delle Comunità europee, nel proprio parere, ha proposto l'inserimento di ulteriori principi e criteri direttivi.

Contrario a modifiche della disposizione nel senso richiesto dalla Giunta si dice il ministro COSTA, rilevando che tali indicazioni si riferiscono a principi generali già contenuti nella direttiva.

Passando quindi all'articolo 13, in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano, il relatore SAPORITO fa presente che il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee ha suggerito l'integrazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c).

La senatrice TOSSI BRUTTI osserva invece che i decreti legislativi di attuazione delle direttive 92/25/CEE e 92/26/CEE, cui fanno riferimento gli articoli 13 e 14 del disegno di legge in esame, andrebbero sottoposti al parere della competente Commissione parlamentare.

Conviene con tale ultima osservazione il ministro COSTA, il quale si riserva pertanto di presentare idonee proposte per includere le citate direttive nell'Allegato B del disegno di legge citato. Egli reputa invece ultronee le proposte della Giunta.

Non risultando presentati emendamenti all'articolo 14, si passa all'articolo 15.

Il relatore SAPORITO osserva che al riguardo la Giunta ha suggerito di chiarire, alla lettera *a*), quali siano gli stampati cui si fa riferimento, richiamando inoltre, con riferimento alla lettera *c*), l'articolo 14 della direttiva 92/27/CEE.

Il ministro COSTA dichiara di accogliere in parte le osservazioni della Giunta, formulando pertanto l'emendamento 15.1.

La senatrice TOSSI BRUTTI esprime perplessità sulla disposizione di cui alla lettera *a*) dell'articolo in parola, che non costituisce un criterio direttivo per l'esercizio della delega, ma dà corso ad una norma già in sè completa.

Il ministro COSTA precisa che, per effetto di tale emendamento, il divieto di riportare diciture diverse da quelle specificate dal decreto legislativo verrà allargato anche ad etichette e fogli illustrativi.

La Commissione approva quindi l'emendamento 15.1, nonchè l'articolo 15 così modificato. Passa poi all'articolo 16, in materia di pubblicità di medicinali per uso umano, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Il relatore SAPORITO illustra alcuni suggerimenti al riguardo contenuti nel parere della Giunta.

Dopo una dichiarazione in senso contrario del ministro COSTA, la Commissione, non risultando presentati emendamenti all'articolo 17 e dopo aver accantonato l'esame dell'articolo 18, passa all'articolo 19.

Dopo un intervento del relatore SAPORITO, che precisa che in ordine a tale disposizione la Giunta ha formulato specifiche osservazioni, il ministro COSTA dichiara di condividerle, presentando pertanto l'emendamento 19.1, che, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione approva altresì l'articolo 19 così modificato, e, non risultando presentati emendamenti agli articoli 21, 22 e 23, passa all'articolo 24, sulla soppressione dei controlli alle frontiere infracomunitarie.

Il ministro COSTA osserva che il Governo, consapevole dell'importanza della disposizione, si era perciò posto il problema della necessità di dare specifiche indicazioni con riferimento alla libera circolazione

delle persone. Il ministero dell'interno ha però manifestato il desiderio che a ciò si procedesse successivamente alla approvazione delle norme contenute nel trattato di Schenghen. Passa quindi ad illustrare l'emendamento 24.0.1, che, posto ai voti, è approvato.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli articoli in precedenza accantonati.

All'articolo 9 vengono ritirati gli emendamenti presentati, con riserva di loro ripresentazione in Assemblea.

Il senatore PELLEGRINO chiede un chiarimento sull'articolo 11, precedentemente accantonato. Il comma 1 di tale disposizione richiama la legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria per il 1991), la quale a sua volta prevedeva una delega per effetto della quale il Governo avrebbe dovuto individuare gli enti pubblici e privati destinatari della direttiva ivi menzionata. Attese le rilevanti modifiche avvenute di recente in Italia nel settore degli enti pubblici, chiede pertanto di conoscere se la delega sia stata esercitata e se l'attuazione di essa sia stata calibrata con riferimento all'avvenuta trasformazione di tali enti in s.p.a.

Il senatore SPERONI chiede invece chiarimenti sulla *ratio* del comma 3 dell'articolo 11.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa notare che la direttiva 90/604/CEE, pur essendo citata nell'articolo 10 non è poi ricompresa negli elenchi A e B allegati; chiede pertanto chiarimenti in merito.

Il ministro COSTA ringrazia per la segnalazione e propone l'inserimento della direttiva 90/604/CEE nella tabella B, presentando pertanto l'emendamento ALL.B.1.

Il senatore PELLEGRINO osserva che occorrerebbe anche approfondire il contenuto della direttiva.

Il ministro COSTA si riserva di compiere ogni necessario approfondimento prima dell'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

L'emendamento ALL.B.1 è quindi approvato.

Con riferimento all'articolo 11, la senatrice TOSSI BRUTTI fa presente che un problema analogo a quello segnalato riguardo al precedente articolo si pone anche per la direttiva 92/13. Inoltre, ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 11, non sono indicati, a suo avviso, sufficienti criteri direttivi.

Il ministro COSTA osserva che, in sede di attuazione della delega, potranno essere definite le precisazioni richieste dalla senatrice Tossi Brutti.

Il senatore ACQUARONE illustra quindi il proprio emendamento 11.1.

Ritiene che la questione affrontata dal comma 2 dell'articolo 11 tocchi un punto nevralgico del funzionamento degli appalti pubblici ed abbia quindi effetti non secondari sul corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Purtroppo, la legislazione e la prassi invalsa nel nostro Paese non hanno consentito di attribuire ai titolari delle funzioni pubbliche precise responsabilità ed hanno, al tempo stesso, favorito un sistema in cui il prezzo dei lavori viene fissato dalle stesse imprese offerenti. Ciò è potuto avvenire perchè non si è voluto, anche recentemente, sopprimere la norma sulla offerta anomala automatica e si è interpretato l'articolo 2043 del codice civile nel senso di considerarlo applicabile solo per la lesione dei diritti soggettivi.

Sottolinea che dopo l'approvazione della direttiva 90/440/CEE si è dovuta riconoscere anche la risarcibilità degli interessi legittimi, come del resto sancito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Non si è fatta attendere la reazione, soprattutto da parte delle associazioni di categoria interessate, volta ad attenuare il più possibile gli effetti di questa importante innovazione. Si è cercato, in particolare, di limitare il risarcimento al solo interesse negativo, circoscritto quindi alle spese sostenute per partecipare alla gara.

Precisa, quindi, che il suo emendamento è finalizzato proprio a non pregiudicare la possibilità di giungere al riconoscimento anche del risarcimento del lucro cessante, anche se egli si rende conto che sarà molto difficile, in concreto, attuare una simile previsione. A suo avviso, occorre che la legislazione riconosca questa possibilità perchè solo in tal modo si responsabilizza la pubblica amministrazione e si prevengono i fenomeni di corruzione; solo così viene perfettamente rispettata la normativa comunitaria come è dimostrato anche dalla legislazione di altri stati europei che ammette il pieno risarcimento degli interessi legittimi.

Il senatore SAPORITO, dopo aver replicato al senatore Speroni chiarendo che il terzo comma dell'articolo 11 mira ad escludere l'applicazione della lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/13/CEE ed aver precisato di non essere contrario, invece, anche ad una sua applicazione qualora la si ritenesse necessaria, osserva che il comma 2 dello stesso articolo 11 si richiama all'articolo 7 della direttiva 92/13. Tale norma non prevede la piena risarcibilità degli interessi legittimi: si chiede, pertanto, se il legislatore interno debba andare oltre la disposizione comunitaria.

La senatrice TOSSI BRUTTI, ribadita la propria opinione sul comma 5 dell'articolo 11, che sotto altri profili configura probabilmente un eccesso di delega, precisa che il comma 2 dell'articolo 11 vuole, in effetti, interpretare la disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge n. 142 del 1992. A suo giudizio, per risolvere il problema sollevato correttamente dal senatore Acquarone, sarebbe sufficiente sopprimere il comma 2 dell'articolo, mantenendo piena validità agli articoli 12 e 13 della legge n. 142: presenta pertanto l'emendamento 11.2.

Il senatore PELLEGRINO condivide pienamente le osservazioni di carattere generale formulate dal senatore Acquarone. Ricorda che in

sede di approvazione della legge n. 142 il problema fu approfondito ampiamente e si giunse, come piena consapevolezza, alla approvazione degli articoli 12 e 13. La norma che ora viene proposta è finalizzata invece a conservare un trattamento di estremo favore per gli enti dei cosiddetti settori esclusi. Anche sulla base della esperienza della Giunta per le autorizzazioni a procedere è possibile verificare che effettivamente l'assenza del risarcimento per gli interessi legittimi favorisce i fenomeni di corruzione. Tra le soluzioni proposte preferisce quella indicata dalla senatrice Tossi Brutti con l'emendamento 11.2, in quanto esso estende l'applicazione dei nuovi principi comunitari anche ai settori esclusi.

Il senatore ACQUARONE precisa di temere, in realtà, che il comma 2 dell'articolo 11 possa essere interpretato come abrogativo delle norme vigenti sullo stesso argomento. Il suo obiettivo è innanzitutto quello di chiarire che non è questo il senso della norma contenuta nel disegno di legge.

Il senatore COMPAGNA ritiene che le preoccupazioni del senatore Acquarone siano tutt'altro che infondate. Dichiarò, quindi, che voterà a favore dell'emendamento 11.1.

Il sottosegretario BISAGNO precisa che l'articolo 11 è formulato sulla base di quanto prescritto dalla direttiva 92/13/CEE. In tal senso il comma 2 prevede il risarcimento per le sole spese di partecipazione alla gara e ciò anche al fine di tutelare l'amministrazione dal rischio di un proliferare del contenzioso anche in casi in cui non sia configurabile un concreto danno. Non ritiene quindi che tale impostazione si configuri come una violazione dei principi comunitari.

Il senatore ACQUARONE dichiara di non concordare con l'intervento del sottosegretario Bisagno e, dopo aver ritirato l'emendamento 11.1, aderisce alla proposta della senatrice Tossi Brutti, mirante ad estendere la disciplina comunitaria sul risarcimento per lesioni agli interessi legittimi ai cosiddetti settori esclusi.

Il senatore SAPORITO ritiene che l'approvazione dell'emendamento della senatrice Tossi Brutti, a cui non si oppone, non consentirà però di risolvere i problemi segnalati dato che, nella prassi, sarà comunque applicata la disposizione più restrittiva. A suo giudizio sarebbe opportuno cercare di individuare una nuova formulazione in grado di corrispondere alle esigenze segnalate.

Il ministro COSTA, nel rimettersi alla decisione della Commissione, manifesta però la propria preoccupazione per un possibile aumento del contenzioso e ritiene che occorrerebbe giungere ad un testo che contenga elementi di maggiore certezza.

L'emendamento 11.2, messo ai voti, è approvato.

Il senatore PELLEGRINO propone, infine, con riferimento al primo comma dell'articolo 11, di precisare che esso è applicabile anche agli

enti costituiti in forma di s.p.a.. Formalizza in tal senso l'emendamento 11.3.

L'emendamento 11.3 è approvato e così l'articolo nel testo modificato.

Si passa successivamente ad esaminare gli emendamenti sull'articolo 18.

Il senatore GUZZETTI precisa che la direttiva 92/5/CEE prevede la possibilità di derogare alle disposizioni limitative contenute nella stessa direttiva per evitare che essa sia integralmente applicata anche alle imprese minori. L'emendamento 18.1 è quindi finalizzato a definire in modo più preciso i criteri attraverso i quali verranno individuati i soggetti a cui sono applicabili le deroghe.

La senatrice TOSSI BRUTTI esprime perplessità sull'emendamento 18.1. Pur non avendo alcuna obiezione sul contenuto dell'emendamento e quindi sui criteri che in esso vengono individuati, ritiene che non sia opportuno inserire in una legge di carattere generale norme così dettagliate come quelle proposte con l'emendamento. Appare difficile infatti valutare la reale portata di queste proposte in relazione ai principi definiti nella direttiva.

Il senatore SAPORITO ricorda che il Relatore ed il Governo si erano già pronunciati a favore dell'emendamento.

La senatrice TOSSI BRUTTI ribadisce di non essere contraria al contenuto dell'emendamento, ma di nutrire perplessità sul metodo di legislazione prescelto. Propone quindi che venga aggiunto all'articolo 18 un ulteriore punto e) che attribuisca al Governo il potere di stabilire concretamente il regime delle deroghe.

Il senatore GUZZETTI fa presente che l'emendamento 18.1 è volto proprio ad evitare che, in sede di attuazione della delega, si definisca in modo eccessivamente discrezionale l'ambito di applicazione delle deroghe.

Il ministro COSTA considera fondate le preoccupazioni espresse dalla senatrice Tossi Brutti e dichiara, pertanto, di preferire la soluzione proposta, volta ad affidare al Governo il compito di stabilire le norme di dettaglio.

Il senatore SAPORITO ritiene che si possa demandare al Governo ed al Relatore il compito di approfondire l'argomento prima dell'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato.

Il senatore GUZZETTI insiste invece affinché il suo emendamento sia comunque posto in votazione.

L'emendamento 18.1, messo ai voti, è approvato con l'astensione dei senatori del Gruppo del PDS. È accolto il testo dell'articolo così modificato.

Il senatore GUZZETTI illustra quindi l'emendamento 18.0.1.

La senatrice TOSSI BRUTTI esprime sull'emendamento le medesime perplessità già manifestate sull'emendamento 18.1.

Con il parere favorevole del Relatore e del Governo, l'emendamento 18.0.1 è approvato con l'astensione dei senatori del Gruppo del PDS.

Vengono infine posti in votazione e approvati, con il parere favorevole del Relatore e del Governo, gli emendamenti 1-ALL.A.1 e 3-ALL.C.1.

Essendo stato ritirato l'emendamento Tit. 1, viene quindi messo in votazione ed approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Saporito di riferire favorevolmente all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

Covi ed altri: Ricostituzione e proroga dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni (464)

(Discussione e approvazione con modificazioni e nuovo titolo)

Il relatore CABRAS ricorda che il disegno di legge di ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi è stato firmato da senatori appartenenti a tutti i Gruppi politici. Obiettivo del disegno di legge è quello di consentire la continuazione della attività avviata nella scorsa legislatura dalla Commissione presieduta dal senatore Gualtieri. Fa presente che quella Commissione, istituita con la legge 17 maggio 1988 n. 172 e più volte prorogata avrebbe dovuto indagare sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi e contribuire a far luce sui tanti punti non ancora chiariti del rapimento e dell'omicidio di Aldo Moro. In realtà gran parte dell'attività della Commissione è stata assorbita dalle indagini sulla strage di Ustica e sulle deviazioni della organizzazione denominata Gladio. Con riferimento a entrambe le inchieste il contributo della Commissione è stato utile ed importante, perchè ha consentito di mantenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica su vicende che non possono essere archiviate solo perchè è passato molto tempo dallo svolgimento dei fatti senza che si siano potuti ottenere i necessari chiarimenti.

Considera pertanto la ricostituzione della Commissione ampiamente giustificata dalla necessità di recuperare le finalità originarie della legge n. 172 del 1988, salva naturalmente la possibilità di approfondire altre tematiche che rientrano nelle finalità dell'organo.

Il PRESIDENTE chiede preliminarmente se non sia il caso di precisare, all'articolo 1, che la Commissione sarà ricostituita con gli stessi poteri previsti dalla legge n. 172 del 1988.

Il senatore RUFFINO considera assolutamente necessaria una simile integrazione, poichè, senza di essa, resterebbero privi di disciplina aspetti fondamentali dell'attività e della struttura della Commissione, come ad esempio la sua composizione e i suoi poteri.

Il relatore CABRAS, pur considerando sufficiente il richiamo alla legge n. 172 già contenuto all'articolo 1, non si dice contrario, comunque, alla integrazione proposta dal Presidente.

Il senatore CALVI ritiene opportuno che il termine di scadenza della Commissione non sia fissato al 2 luglio 1995, ma stabilito in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Presenta pertanto l'emendamento 2.1.

Il senatore SPERONI concorda con l'opportunità di specificare meglio la previsione di cui all'articolo 1, anche per chiarire che si vuole istituire una nuova Commissione e non prorogare quella già scaduta.

Il senatore RUFFINO osserva che il richiamo alla legge n. 172 contenuto nel disegno di legge è puramente incidentale. È indispensabile quindi integrare opportunamente la norma.

Il senatore D'AMELIO propone che l'articolo 1 sia modificato allo scopo di specificare che la Commissione è ricostituita con i poteri e le finalità della legge n. 172, presentando pertanto l'emendamento 1.1.

Il relatore CABRAS concorda con tale proposta.

La Commissione approva pertanto l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Passando all'articolo 2, è quindi approvato l'emendamento 2.1, nonchè l'articolo così emendato.

La Commissione approva senza modifiche gli articoli 3 e 4, nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

Si conviene infine che il titolo del disegno di legge sia: «Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni».

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624)

(Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore CALVI fa presente che il suo Gruppo ha chiesto una pausa di riflessione in ordine alla ripresa della discussione del disegno di legge.

Il presidente MACCANICO prende atto, disponendo pertanto il rinvio del seguito della discussione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 5 novembre, alle ore 12, con all'ordine del giorno l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 739 (conversione del decreto-legge n. 393 recante misure urgenti in materia di occupazione) ed, in sede referente, dei disegni di legge n. 227 e n. 292 (istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica).

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno (669)

Al titolo, aggiungere:

«e di adeguamento a sentenze della Corte di Giustizia».

Tit. 1

SPERONI

Art. 1.

Al terzo comma aggiungere dopo le parole: «nell'elenco di cui» le parole «all'allegato A e».

1.1

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Art. 3.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei decreti sono sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia che dovranno esprimersi nel termine di venti giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.»

3.1

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 2, dopo le parole «della legge 23 agosto 1988, n. 400» sopprimere le parole «omesso il parere del Consiglio di Stato» ed inserire le altre «Il parere del Consiglio di Stato è emesso entro 20 giorni dall'invio dello schema di regolamento».

3.2

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Decorso il 30 novembre 1992» fino alla fine del comma.

5.1

SAPORITO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

1. I commi 15, 16 e 17 dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono abrogati.

5.0.1

SPERONI

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi» aggiungere: «e sentita la Commissione consultiva centrale delle Armi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 6 della legge 110 del 1975 e articolo 2 della legge n. 452 del 1982».

9.1

GUZZETTI, MAZZOLA

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi» aggiungere: «e sentita la Commissione consultiva centrale delle armi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 6 della legge 110 del 1975 e della legge n. 452 del 1982»

9.2

PAIRE

Al comma 1, punto a), dopo la parola: «istituire» aggiungere: «su domanda dell'interessato».

9.3

TABLADINI

Al comma 1, punta a), dopo la parola: «istituire» aggiungere: «su richiesta dell'interessato».

9.4

PAIRE

Al comma 1, punto a), dopo la parola: «istituire» aggiungere: «su richiesta dell'interessato».

9.5

GUZZETTI, MAZZOLA

Al comma 1, punto a), sostituire le parole: «comuni da sparo» con le seguenti: «armi da fuoco delle categorie B-C-D dell'allegato I della Direttiva».

9.6

GUZZETTI, MAZZOLA

Al comma 1, punto a), sostituire le parole: «comuni da sparo» con le altre: «armi da fuochi delle categorie b), c), d) dell'allegato primo della Direttiva».

9.7 PAIRE

Al comma 1, punto c), sostituire le parole: «comuni da sparo» con le seguenti: «armi da fuoco delle categorie B-C-D dell'allegato I della Direttiva».

9.8 GUZZETTI, MAZZOLA

Al comma 1, punto c), sostituire: «comuni da sparo» con le altre: «armi da fuoco delle categorie b), c), d) dell'allegato primo della Direttiva».

9.9 PAIRE

Al comma 1, punto c), alla fine del periodo aggiungere: «laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione preventiva all'acquisto».

9.10 GUZZETTI, MAZZOLA

Al comma 1, punto c), alla fine del periodo, aggiungere: «là dove lo Stato di residenza prevede autorizzazione preventiva all'acquisto».

9.11 PAIRE

Al comma 1, punto d), sostituire le parole: «comuni da sparo» con le seguenti: «armi da fuoco delle categorie B-C-D dell'allegato I della Direttiva».

9.12 GUZZETTI

Al comma 1, punto d), sostituire: «comuni da sparo» con le altre: «armi da fuoco delle direttive b), c) e d) dell'allegato I della Direttiva».

9.13 PAIRE

Al comma 1, punto d), dopo le parole: «modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva» sopprimere il resto della frase.

9.14 GUZZETTI

Al comma 1, punto d), dopo le parole: «modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2 della Direttiva», sopprimere il resto della frase.

9.15 PAIRE

Al comma 1, punto d), dopo le parole: «previste dall'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva» sopprimere la frase: «con esclusione della possibilità di concedere autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'articolo 12 della Direttiva medesima»

9.16

TABLADINI

Al comma 3, dopo le parole: «e di sei per le armi di uso sportivo» aggiungere la frase: «Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37 - secondo comma della legge 11 febbraio 1992, n. 157»

9.17

GUZZETTI, MAZZOLA

Alla fine del comma 3, dopo le parole: «di uso sportivo» aggiungere la frase: «Per le armi da caccia, restano valide le disposizioni dell'articolo 37, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

9.18

TABLADINI

Al comma 3, alla fine, dopo le parole: «e di sei per le armi da uso sportivo» aggiungere la frase «per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37 secondo comma della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

9.19

PAIRE

Art. 11.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. Nelle procedure di cui al comma 1 è risarcibile il danno di chi sia stato leso nella propria sfera giuridica nella misura prevista dalla vigente legislazione».

11.1

ACQUARONE

Sopprimere il comma 2.

11.2

TOSSI BRUTTI

Al comma 1, dopo le parole «di appalto degli enti» inserire le altre: «costituiti in forma di s.p.a.».

11.3

PELLEGRINO

Art. 15.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sugli stampati» con le altre: «sulle etichette e sui fogli illustrativi».

15.1

IL GOVERNO

Art. 18.

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«e) prevedere le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale, secondo i seguenti criteri:

1) per l'individuazione degli opifici oggetto di deroga dovrà farsi riferimento alla quantità di materia prima carnea lavorata in un anno, da individuarsi nel limite massimo di cinquecento tonnellate annue; tale limite è ridotto del cinquanta per cento per gli stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche, etc., in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto;

2) gli opifici di cui al punto 1) dovranno comunque essere in possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati A e B della direttiva 92/5/CEE, ad esclusione dei seguenti:

- requisiti indicati dal capitolo I dell'allegato B della direttiva;

- requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), della direttiva, per quanto riguarda i rubinetti, e punto 11, per sostituirvi gli armadi agli spogliatoi;

- requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 3, della direttiva, relativo ai locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti; in tal caso, tuttavia, lo stabilimento dovrà disporre di almeno un locale o dispositivo per il magazzinaggio delle materie prime ed uno per i prodotti finiti, se del caso refrigerati e qualora tali magazzinaggi vi vengano effettuati;

f) prevedere l'esclusione dall'applicazione della direttiva 92/5/CEE, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti a base di carne o di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano effettuate nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori artigiani che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione».

18.1

GUZZETTI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 e 91/498/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, come modificata dalla direttiva in esame, dovrà farsi riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantità di capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unità alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad una quantità di materia prima carnea non inferiore alle sei tonnellate alla settimana, semprechè siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 13, secondo capoverso, della direttiva citata;

b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà farsi riferimento al mercato nazionale, purchè il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni;

18.0.1

GUZZETTI

Art. 19.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente lettera:

«g) rispettare la libertà di commercializzazione all'interno dei paesi comunitari degli animali di razza, nonchè di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, evitando qualsiasi discriminazione in relazione alla provenienza degli stessi, fatti salvi i motivi di ordine sanitario».

19.1

IL GOVERNO

Art. 24.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

24.0.1

IL GOVERNO

NELL'ALLEGATO A «ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DI DELEGA LEGISLATIVA», richiamato all'articolo 1, comma 1,

Aggiungere le seguenti direttive:

Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

1-ALL.A.1

GUZZETTI

NELL'ALLEGATO B «ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI» richiamato all'articolo 1, commi 1 e 3, inserire la seguente direttiva:

«Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società, nonché la pubblicazione dei conti in ECU».

ALL.B.1

IL GOVERNO

ALL'ALLEGATO C «ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE», richiamato all'articolo 3, comma 1,

espungere le seguenti direttive:

Direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie

specifiche della Comunità in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

3-ALL.C.1.

GUZZETTI

All'Allegato C «Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare», richiamato all'articolo 3, comma 1, aggiungere la seguente direttiva:

Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile».

Conseguentemente, espungere tale direttiva dall'Allegato D.

3-ALL.C.2

PERONI

EMENDAMENTI

COVI ED ALTRI: Ricostituzione e proroga dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni (464)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione delle stragi è ricostituita con i poteri e le finalità già previste dalla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni».

1.1

D'AMELIO

Art. 2.

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «entro la data del 2 luglio 1995» con le altre: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.1

CALVI

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
RIZ*Interviene il sottosegretario di Stato per gli Interni Murrura.**La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718) (approvato dalla Camera dei deputati)**

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª: favorevole subordinatamente alla introduzione di emendamenti)

Riferisce il presidente RIZ, che si sofferma in particolare sulla disposizione introdotta dalla Camera dei deputati nel comma 5-ter dell'articolo 10, sostitutivo di parte dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 78 della legge 413 del 1991, e propone un parere alle commissioni di merito nel quale si segnala come tale comma 5-ter dell'articolo 10 risulti di non facile interpretazione, non essendo infatti chiaro quali soggetti possano ritenersi ricompresi nella categoria dei consulenti tributari, figura priva di riconoscimento formale nell'ordinamento italiano.

Interviene quindi il senatore MASIELLO il quale individua nella disposizione correttamente evidenziata dal presidente profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 (principio di uguaglianza e di ragionevolezza) nonché dell'articolo 33, comma 5, in ragione del fatto che si attribuiscono surrettiziamente ai consulenti del lavoro ed ai consulenti tributari competenze sinora riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri, la cui specifica professionalità è stata accertata attraverso un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Condannando l'inserzione di una norma finalizzata ad interessi settoriali e in contrasto con la struttura portante dell'ordinamento giuridico, propone che il parere favorevole sia condizionato alla soppressione integrale del comma 5-ter dell'articolo 10.

La senatrice SALVATO esprime la più netta contrarietà al provvedimento in titolo, ed in particolare al comma in questione.

Il senatore BALLESI condanna il mancato rispetto delle competenze professionali riconosciute dall'ordinamento e sottolinea la necessità di una debita tutela delle categorie organizzate in Ordini professionali.

Il senatore PINTO manifesta il proprio consenso alle critiche finora espresse, ed in particolar modo a quelle del senatore Ballesi.

Intervengono, in senso adesivo, anche i senatori PREIONI e FILETTI.

Il presidente RIZ, recepite le osservazioni formulate, propone di esprimere un parere favorevole a condizione che la disposizione di cui al comma 5-ter venga soppressa, giacchè non si possono attribuire ai consulenti tributari e ai consulenti del lavoro competenze sinora riservate a professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi Albi dopo aver superato un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorda unanime la Commissione, e si dà mandato al Presidente di redigere un parere in tal senso.

La seduta è quindi sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,25).

IN SEDE REFERENTE

Pinto ed altri: Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82)

Salvato ed altri: Abrogazione del soggiorno obbligato (167)

Ventre e Coviello: Abrogazione del soggiorno obbligato (566)
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente RIZ dà conto del parere, non ostativo all'ulteriore corso dei disegni di legge, espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Riferisce il senatore BALLESI facendo presente come la misura del soggiorno obbligato, assieme alle altre misure cautelari, di prevenzione o coercitive fosse contemplata, prima dell'entrata in vigore della legge n. 330 del 1988 come misura cautelare autonoma e al contempo come obbligo accessorio alla libertà provvisoria e alla scarcerazione per decorrenza dei termini. Successivamente, con la legge n. 330, si prevede che il giudice potesse ricorrervi quando l'utilizzazione delle altre, più gravi forme di coercizione personale (custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari) fosse apparsa eccessiva rispetto al fine perseguito e tale da rappresentare una ingiustificata misura afflittiva. Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, a seguito della soppressione dell'istituto della libertà provvisoria, risulta confermato il ruolo fondamentale delle misure cautelari autonome alle quali il

giudice deve ricorrere quando appaiano necessarie e sufficienti; tuttavia, abolita contestualmente anche l'obbligatorietà della cattura, ne discende la mancanza di limitazioni in riferimento ai tipi di reato per i quali possono adottarsi le misure *de quibus*.

L'istituto del soggiorno obbligato è diventato uno strumento, benchè talora contestato, tendente ad arginare il fenomeno del diffondersi della criminalità organizzata che ha preso piede soprattutto in alcune regioni del Paese e, quale misura di prevenzione, ha conosciuto dal 1956 una stratificazione di interventi normativi, sulla quale ritiene superfluo soffermarsi. Ricorda però come le iniziative volte negli ultimi anni a riformare l'istituto non sempre si siano connotate per coerenza interna; anzi, il clima emergenziale ha portato ad una legislazione per molti aspetti confusa.

Richiama in particolar modo all'attenzione sul fatto che, con la legge n. 203 dello scorso anno, si è stabilito che alle persone pericolose venga imposto l'obbligo di soggiorno in altro comune o frazione di esso ricompreso nella stessa Provincia o regione, quando le misure della sorveglianza speciale o dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale non siano giudicate idonee. Si è spesso verificato che i soggiornanti obbligati hanno potuto stabilire nel Comune assegnato una nuova base operativa. Si è così di fatto dimostrata la loro pericolosità, quella pericolosità sociale in senso lato che la Cassazione dispone vada accertata attraverso l'autonomo procedimento di prevenzione da condurre nei confronti della persona dalla vita presumibilmente criminosa.

Da quanto sinora ricostruito, pertanto, si può evincere che tutto ruota attorno al concetto di pericolosità sociale, avente tratti comuni sia riguardo alle misure di prevenzione che alle misure di sicurezza. In entrambe, difatti, quel che rileva è proprio la pericolosità che - nel caso dell'applicazione di una misura di prevenzione - consiste in un generico stato definibile come predilittuoso.

Senza soffermarsi sugli interventi legislativi che hanno potenziato le misure di prevenzione antimafia, il relatore riferisce alcuni interessanti dati numerici pervenutigli dal dipartimento della P.S. - direzione centrale della Polizia criminale: al 21 ottobre 1992 risultano essere sottoposte al soggiorno obbligato ai sensi della legge n. 575 del 1965, 392 persone, delle quali due in Piemonte, una in Liguria, una in Emilia Romagna a fronte di 132 persone in Campania, 101 in Calabria e 121 in Sicilia.

In conclusione, riservandosi di entrare nel merito delle soluzioni prospettate, sulla base delle indicazioni che scaturiranno dalla discussione generale, si esprime in senso contrario alla soppressione pura e semplice dell'istituto del soggiorno obbligato e manifesta un apprezzamento di fondo verso il disegno di legge n. 82.

Si apre la discussione generale.

Interviene per prima la senatrice SALVATO la quale pur definendo puntuale la ricostruzione storica e sistematica dell'istituto, reputa non essere sufficientemente chiara la soluzione prospettata dal relatore *de jure condendo*. L'oratore reputa preferibile, proprio sulla base dei dati statistici

offerti dal relatore, costruire una risposta più moderna sul piano giuridico e più efficace sul piano pratico ed auspica la soppressione del soggiorno obbligato, istituto troppo spesso rivelatosi criminogeno.

Prende poi la parola il senatore FILETTI, il quale richiamato il decreto-legge anti-*racket*, istitutivo del fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive - attraverso il quale si sono dettate disposizioni in materia di obbligo di soggiorno (articolo 14) - si dichiara favorevole alla conservazione dell'istituto in questione e esprime grande interesse nei confronti del progetto presentato dal collega Pinto; pertanto auspica la reiezione degli altri due provvedimenti in titolo.

Il senatore PINTO apprezza la sensibilità del Presidente di avere inserito all'ordine del giorno un tema di così grande momento e condivide la puntuale ed efficace relazione del senatore Ballesi, della quale recepisce lo spirito e le proposte. Manifesta poi un rispettoso dissenso rispetto al parere della Commissione Affari costituzionali, che, forse con eccessivo ottimismo, ha manifestato un giudizio positivo circa la bontà dell'istituto del soggiorno obbligato come attualmente disciplinato.

Si sofferma quindi sulla misura cautelare personale contemplata dal vigente codice di rito penale che, all'articolo 283, contempla che il giudice possa prescrivere all'imputato il divieto di dimorare in un determinato luogo e contestualmente gli attribuisce, in casi rimessi al suo apprezzamento discrezionale, la possibilità di emettere un provvedimento che disponga l'obbligo di soggiorno con divieto di allontanarsi dal comune di dimora abituale. Sottolinea poi le improvvise conseguenze che in alcune regioni d'Italia, fra cui i comuni salernitani compresi nei circondari di Sala Consilina e di Vallo della Lucania, sono scaturite dall'innesto coattivo di cittadini poco raccomandabili all'interno di tessuti sociali sani e pacifici.

Ciò premesso, passa ad evidenziare i momenti qualificanti del disegno di legge da lui presentato, modificativo della legge n. 575 del 1975, già modificata dal decreto-legge n. 152 del 1991: in primo luogo si afferma che nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali ed interdittive può essere imposto l'obbligo di soggiorno in altro comune o frazione di esso purchè ricompreso nel medesimo circondario di tribunale; in secondo luogo, prima di disporre l'obbligo di soggiorno in comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale il giudice che procede deve richiedere al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli elementi di fatto in ordine all'idoneità del comune da indicare per l'esecuzione della misura; infine, il provvedimento del giudice che decide deve essere notificato senza ritardo al sindaco del comune designato, il quale può impugnarlo con ricorso da prodursi alla Corte d'appello competente per territorio entro cinque giorni.

In conclusione il senatore Pinto invita il rappresentante del Governo a fornire dei dati sulle persone sottoposte al soggiorno obbligato ancor più disagiati di quelli cui ha fatto riferimento il relatore, in modo che sia possibile ricostruire quante fra le persone

oggetto della misura di prevenzione sono state trasferite rispetto ai luoghi di origine o di dimora abituale.

Dopo che a tale richiesta si è associata la senatrice SALVATO ed il sottosegretario MURMURA si è riservato di dare risposta in sede di replica nelle sedute della prossima settimana, prende la parola il senatore BODO, sottolineando anzitutto come quello del soggiorno obbligato sia uno strumento ormai obsoleto e sempre foriero di gravi inconvenienti tanto nel caso in cui venga imposto il trasferimento coattivo ad altra sede del soggetto, sia quando la misura si concreti nell'obbligo di non allontanarsi del luogo di residenza o di dimora abituale: nel primo caso si rischia di favorire la penetrazione della criminalità organizzata in aree che ne sono immuni, mentre nel secondo la misura di prevenzione è sostanzialmente inidonea a conseguire la rescissione dei legami ambientali, anche in virtù del progresso tecnologico dei mezzi di comunicazione.

Tutto ciò lo porterebbe ad aderire ad una proposta di soppressione pura e semplice dell'istituto, così come prevede il disegno di legge della senatrice Salvato, ma anche la proposta di cui è primo firmatario il senatore Pinto può essere accolta, come rimedio provvisorio e come primo passo verso una soluzione più radicale.

In ogni caso il problema è estremamente complesso ed è auspicabile possa essere risolto unitariamente con una approfondita discussione; il Gruppo della Lega Nord si riserva di fornire il suo contributo attraverso una serie organica di proposte di modifica.

Il senatore COCO prende le mosse dalla gravità di una situazione il cui deterioramento è anche originato da continue modifiche di carattere legislativo le quali, più che facilitare, hanno ostacolato l'attività della polizia e della magistratura.

Infatti, dopo un lungo periodo in cui si è seguita una strategia incentrata sull'invio di mafiosi e camorristi lontano dalle regioni di origine, nel 1988 si è operata un'inversione di tendenza, dopo aver constatato la diffusione della criminalità organizzata anche in aree che prima ne erano indenni proprio ad opera dei soggiornanti obbligati. Peraltro la conseguenza negativa di questo nuovo orientamento è stata duplice: da un lato la sostanziale inefficacia dei provvedimenti e dall'altro il forte disagio delle popolazioni degli amministratori dei comuni che si sono visti costretti ad ospitare nel loro territorio persone particolarmente pericolose e suscettibili di alterare la situazione di pace sociale preesistente.

Partendo da tale analisi si può giungere ad alcune indicazioni pratiche, che si riassumono nella necessità di una applicazione più selettiva e non burocratica delle misure di prevenzione; nel mantenimento del soggiorno obbligato nel comune di residenza per le persone pericolose e infine nella previsione, per i soli soggetti di eccezionale pericolosità di forme di isolamento più severo, in località ed in condizioni tali da consentire il pieno controllo dei loro movimenti.

Il senatore MASIELLO ricorda che la finalità di prevenzione del soggiorno obbligato è oggi sostanzialmente vanificata dal progresso dei

mezzi di comunicazione e di trasporto, sicchè l'adozione di tale misura consegue in sostanza l'unico fine negativo di favorire l'esportazione del crimine organizzato anche nelle aree immuni, dove sorge il rischio di pericolose collusioni tra la malavita locale ed i criminali trasferiti, quando non quello di lotte per il predominio territoriale che possono originare scontri e sanguinose faide. A ciò si aggiunge di frequente la legittima sollevazione delle popolazioni dei comuni di destinazione dei soggiornati obbligati, tanto più giustificate quando, come avviene di regola con le norme in vigore, un trasferimento a poche decine di chilometri dal luogo di origine risulta del tutto inefficace.

Per tali ragioni la soluzione senz'altro più condivisibile è quella della totale abrogazione di una normativa che ha ormai perduto qualunque utilità.

Il senatore PREIONI, nel condividere l'esigenza - già prospettata da altri - di disporre di dati più analitici e disaggregati in ordine al numero dei soggiornati obbligati, peraltro sorprendentemente basso (solo 392 persone sull'intero territorio nazionale al 21 ottobre di quest'anno), si dice consapevole dell'estrema difficoltà di conciliare l'esigenza di recidere i legami ambientali degli aderenti alla criminalità organizzata con quella di salvaguardare dalla penetrazione mafiosa i luoghi di destinazione. In questo quadro, le proposte del Gruppo della Lega Nord volte a destinare a luogo di soggiorno obbligato le isole minori, dove è più facile il controllo dei soggiornanti, non vanno intese come una provocazione, ma come un vero contributo ad una discussione che, diversamente, non potrebbe che orientarsi verso la pura e semplice abolizione del soggiorno obbligato.

Prende infine la parola il senatore COVI il quale sottolinea come, oltre ai due disegni di legge abrogativi della misura di prevenzione, anche quello di cui è primo firmatario il senatore Pinto abbia un contenuto tale da annullare in sostanza la portata dell'istituto e da prefigurare il suo superamento. Posto che la soluzione di confinare i presunti mafiosi su piccole isole è impraticabile sul piano concreto e che l'attuale sistema - incentrato sulla destinazione a comuni della stessa regione o provincia di provenienza del soggetto - è di poca o nulla efficacia, non ritiene si possa fare altro che prendere atto della situazione ed orientarsi decisamente verso il superamento di uno strumento giuridico ormai obsoleto.

Il presidente RIZ dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame a altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

Gianotti ed altri: Norme relative ai servizi professionali d'impresa (504)

(Questione di competenza)

Riferisce il senatore COVI facendo presente che nella sottocommissione per i pareri si è ravvisata l'esigenza di sottoporre il provvedimento

in titolo all'esame della Commissione plenaria perchè valutasse l'opportunità di proporre su di esso una questione di competenza.

Infatti il testo, assegnato alla Commissione industria, nel dettare norme relative ai servizi professionali d'impresa affronta incidentalmente un problema annoso, quello dell'esercizio delle attività professionali in forma societaria: si tratta di una questione importante, e che presenta profili estremamente delicati sul piano giuridico; si deve anche ricordare che la materia delle libere professioni e dei relativi albi è di competenza del ministero della Giustizia.

Tutto ciò considerato ritiene opportuno prospettare alle presidenza del Senato l'opportunità di una riassegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 2^a e 10^a.

Dopo interventi in senso adesivo dei senatori PREIONI e MASIELLO nonchè del PRESIDENTE, si dà mandato a quest'ultimo di proporre al Presidente del Senato, perchè decida ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, la questione di competenza nei termini prospettati dal relatore.

*POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA RIUNIONE DI OGGI DEL
COMITATO RISTRETTO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 630*

Il presidente RIZ avverte che l'odierna riunione del Comitato ristretto sul disegno di legge n. 630: «Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione», avrà inizio alle ore 17,30 anzichè alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 12,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

31^a Seduta

Presidenza del Presidente

FORTE

Intervengono il ministro delle finanze Gorla ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente FORTE ricorda che nella precedente seduta si è proceduto alla votazione degli emendamenti riferiti ai primi 6 articoli del decreto-legge nonché alla votazione di due emendamenti (7.0 e 7.1) all'articolo 7.

Si può procedere quindi all'esame dei rimanenti emendamenti all'articolo 7.

Il senatore RABINO dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Il senatore TRIGLIA presenta un subemendamento (7.0.1/1) all'emendamento 7.0.1, tendente ad individuare una misura minima di compenso per il servizio di riscossione dei tributi, valevole in modo uniforme per tutte le concessioni sul territorio nazionale.

Il ministro GORLA, con riferimento al subemendamento testè presentato dal senatore Triglia nonché agli altri emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi, rileva come il tentativo operato da tali proposte emendative

debba essere considerato favorevolmente in ordine all'obiettivo principale di ricercare opportune soluzioni ai problemi sorti con riferimento ai *deficit* di gestione incontrati dalla maggior parte dei concessionari della riscossione. Le soluzioni proposte con gli emendamenti rappresentano, infatti, lo sforzo massimo perseguibile, al momento attuale e con le risorse ora disponibili, anche se è prevedibile che le modifiche introdotte non rappresentino la soluzione definitiva ai problemi sorti nel settore.

Posti separatamente in votazione, vengono accolti il subemendamento 7.0.1/1 e l'emendamento principale 7.0.1 così modificato.

Successivamente vengono posti separatamente ai voti e risultano approvati gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3.

Il senatore FAVILLA, dopo aver apportato alcune modifiche di carattere formale al testo del proprio emendamento 7.0.4, presenta un subemendamento (7.0.4/1) a tale emendamento. Con esso viene introdotta una particolare forma di ravvedimento operoso con riferimento alle dichiarazioni per le imposte sui redditi e per l'IVA relative all'anno di imposta 1991.

Il ministro GORIA ricorda che le disposizioni contenute nell'emendamento 7.0.4 riaprono i termini per la presentazione delle dichiarazioni di sanatoria pur senza ampliare il numero dei periodi di imposta ai quali il condono si applica. Quando tale proposta emendativa venne annunciata a suo tempo presso la stessa 6^a Commissione del Senato, il Governo manifestò il suo favore tanto da ricomprendere i possibili benefici in termini di gettito, derivanti dalla riapertura dei termini, nella manovra di finanza pubblica per il 1993. Conseguentemente il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento 7.0.4 ed anzi ha recentemente ribadito, presso la Commissione bilancio della Camera, la necessità di giungere all'approvazione di tali disposizioni. Con riferimento invece al subemendamento presentato dal senatore Favilla, egli sottolinea come esso contribuisca ad individuare una soluzione equilibrata ad un problema che viene a porsi per molti contribuenti che vedranno mutare notevolmente il trattamento tributario dei propri redditi a partire dal prossimo periodo di imposta. Il subemendamento infatti non introduce alcuna forma di condono ma, utilizzando un istituto già previsto nel nostro ordinamento tributario, qual è quello del ravvedimento operoso, elimina, in via transitoria, alcuni impedimenti di carattere procedurale all'utilizzo di tale istituto che, pur se ampiamente giustificati a regime, possono essere temporaneamente rimossi senza snaturare il carattere dell'istituto stesso.

Il senatore LONDEI annuncia il voto contrario del Gruppo PDS sia sull'emendamento 7.0.4 che sul subemendamento 7.0.4/1 presentato dal senatore Favilla.

Il senatore GAROFALO sottolinea come sia particolarmente iniquo il tentativo operato, con il subemendamento del senatore Favilla, di

introdurre una sorta di sanatoria anche con riferimento al periodo di imposta 1991, consentendo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso anche nei casi in cui il contribuente abbia ricevuto inviti ed avvisi da parte degli uffici tributari, avvisi che, in molti casi, precedono l'attività di accertamento vera e propria.

Il senatore FERRARA Vito preannuncia il proprio voto contrario sia sul subemendamento 7.0.4/1, sia sull'emendamento principale 7.0.4. Appare infatti iniquo premiare chi non è in regola con i propri doveri fiscali, soprattutto nel momento in cui si chiedono notevoli sacrifici proprio a quella parte di cittadini che si comportano correttamente.

Il senatore PAINI annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulle proposte emendative in esame ed in particolare sulla riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione di condono. Infatti, si sono venute ad accavallare nel giugno scorso una serie di scadenze di carattere tributario che hanno impedito in molti casi la possibilità di presentare in tempo utile tale dichiarazione.

Posti separatamente in votazione, risultano approvati il subemendamento 7.0.4/1 e l'emendamento principale 7.0.4 così modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore GAROFALO rileva che il senatore Favilla nell'illustrare l'emendamento 8.0, ha fatto riferimento alla necessità di reintrodurre una serie di disposizioni riguardanti la disciplina del condono in relazione alla riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di sanatoria. Tuttavia, alcune disposizioni contenute nell'emendamento 8.0, ed in particolare quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1, non hanno alcun riferimento con la disciplina del condono.

Il senatore FAVILLA sottolinea come le disposizioni richiamate dal senatore Garofalo erano contenute in precedenti decreti-legge decaduti e non erano state reiterate dal Governo, con il rischio di provocare in tal modo alcune incongruenze con riferimento al periodo durante il quale esse erano state in vigore.

Il PRESIDENTE ricorda che su una di tali disposizioni, e in particolare quella di cui alla lettera b) del comma 1, la 5^a Commissione ha espresso parere contrario per assenza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, a giudizio del presidente Forte, il parere contrario della 5^a Commissione può essere superato in quanto la copertura della disposizione in esame può essere rinvenuta nel maggior gettito derivante dall'approvazione degli emendamenti relativi alla riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di condono.

Posto in votazione, è quindi accolto l'emendamento 8.0.

Il senatore RABINO dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 8.1-bis.

Il ministro GORIA rileva che con l'emendamento 8.1-*bis* si intende differire la data di inizio dell'operatività dei centri di assistenza fiscale, nonché l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti gli obblighi dei sostituti di imposta con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei loro dipendenti. Occorre ricordare che, mentre vi è un orientamento favorevole degli operatori a che si pervenga ad una sollecita operatività dei cosiddetti centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi e le imprese, alcune forti perplessità sono state evidenziate riguardo l'entrata in vigore delle norme concernenti gli obblighi dei sostituti di imposta. Sotto tale profilo, alcune delle perplessità, ed in particolare quelle sollevate dalle piccole imprese, trovano sostanziale soluzione in alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel testo del decreto-legge n. 384 del 1992; esistono certamente esigenze opposte tra datori di lavoro e dipendenti da contemperare. Tuttavia, un possibile punto di equilibrio potrebbe essere quello di non considerare obbligatorio, in un primo tempo, lo svolgimento dei compiti che la legge pone in capo ai sostituti di imposta, consentendo, allo stesso tempo, a chi è già in grado di svolgere tali compiti, di rendersi immediatamente operativo.

Il senatore FAVILLA sottolinea come l'impostazione suggerita dal Ministro debba essere condivisa, prevedendo, nel contempo, un differimento anche dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la apposizione del cosiddetto visto di conformità. Egli ricorda poi che alcune centri di assistenza fiscale per le imprese e i lavoratori autonomi sono già stati costituiti.

Il relatore LEONARDI invita la Commissione a considerare attentamente tutti gli aspetti della questione concernente l'operatività dei centri di assistenza fiscale, che appare estremamente complessa e che necessita di un approfondimento, anche in relazione alle modifiche introdotte dalla Camera nel testo del decreto-legge n. 384 del 1992.

Il senatore GUGLIERI ribadisce le sue considerazioni critiche, già espresse a suo tempo, con riferimento all'istituzione dei centri di assistenza fiscale. In particolare, l'istituzione di tali centri non comporterà alcun beneficio per l'attività dell'Amministrazione finanziaria. Il miglioramento del rapporto fisco-contribuente va perseguito attraverso una semplificazione degli obblighi tributari e non attraverso la creazione di strutture che comportano solo oneri per il bilancio dello Stato. Egli ribadisce infine le sue perplessità circa l'efficacia connessa all'introduzione del cosiddetto visto di conformità.

Il senatore GAROFALO dichiara di essere favorevole al mantenimento dell'emendamento 8.1-*bis*, considerato che la scelta del differimento dell'operatività di centri di assistenza fiscale appare la soluzione più equilibrata, anche in relazione alla necessità di riconsiderare tutta la materia alla luce delle modifiche introdotte recentemente dalla Camera dei deputati in sede di esame del decreto-legge n. 384 del 1992.

Il senatore TRIGLIA rileva che alcuni aspetti della proposta formulata dal Governo meritano un approfondimento che potrà essere

perseguito anche attraverso la trasmissione al Parlamento, da parte del Governo stesso, di una serie di informazioni e di dati. In attesa di tali chiarimenti, sarebbe opportuno ritirare l'emendamento 8.1-*bis*, con riserva di riesaminare la questione in Assemblea.

Il senatore RAVASIO invita la Commissione a considerare attentamente le connessioni esistenti tra l'operatività nei centri di assistenza fiscale e l'introduzione, prevista dal decreto-legge n. 384 del 1992, della cosiddetta «*minimum tax*»; infatti, nel citato decreto-legge è previsto che alcune delle informazioni fornite dai contribuenti debbano essere asseverate dai centri in questione.

Posto in votazione, risulta quindi approvato l'emendamento 8.1-*bis*, con il parere contrario del Governo.

Successivamente posto ai voti, è accolto, con il parere contrario del Governo, l'emendamento 8.1-*ter*.

Il presidente FORTE ricorda che sugli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario. Egli rileva inoltre che tali emendamenti hanno in parte contenuto analogo e che appare opportuno che i proponenti chiariscano se essi rappresentino delle proposte emendative subordinate al non accoglimento dell'uno o dell'altro emendamento.

Il relatore LEONARDI, preso atto dell'invito formulato dal presidente Forte, dichiara di ritirare gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.5.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 8.4, con il parere contrario del Governo.

Successivamente viene posto ai voti ed è approvato l'emendamento 8.0.1.

In merito all'emendamento 8.0.2, il senatore FAVILLA prende atto che il Governo ritiene che la parte relativa alla regolarizzazione delle scritture contabili è già contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge e che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, per quanta riguarda i profili di perdita di gettito, sulla parte riguardante la non tassabilità di eventuali future distribuzioni di fondi derivanti dalle operazioni di condono; pertanto conferma il ritiro dell'emendamento, già operato nella precedente seduta.

Posto ai voti, viene poi approvato l'emendamento 9.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione. Egli ricorda che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, per assenza di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 2 dell'articolo 1, che fa salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti decreti-legge decaduti.

Il ministro GORIA prende atto del parere espresso dalla 5^a Commissione e dichiara che il Governo predisporrà, per l'esame del provvedimento in Assemblea, una nuova formulazione del comma 2 che, superando le obiezioni della Commissione bilancio, si faccia carico tuttavia delle esigenze di giustizia e di equità nei confronti dei contribuenti.

Posto quindi ai voti, risulta approvato l'emendamento 1.0.0 proposto dal relatore che, accogliendo la condizione posta dalla 5^a Commissione, sopprime il comma 2 dell'articolo 1.

Successivamente, viene posto ai voti e risulta accolto l'emendamento 1.0.1 del senatore Favilla.

Il senatore FAVILLA presenta una nuova formulazione dell'emendamento 1.0.0.1, proponendo tra l'altro di collocarlo quale comma aggiuntivo dopo il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Dopo che il ministro GORIA ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, viene posto ai voti e quindi approvato l'emendamento 1.0.0.1 nella nuova formulazione proposta.

Si dà, infine, mandato, a maggioranza, al relatore LEONARDI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 641 di conversione del decreto-legge n. 388 del 1992, con le modifiche approvate dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641)

Al decreto-legge

Art. 7.

All'emendamento 7.0.1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ai fini della formazione dei ruoli da emettere entro il 31 dicembre 1992, la misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è fissata in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni».

7.0.1/1

TRIGLIA

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Articolo 7-bis. - 1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale

delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.”;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accredito, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate.”;

c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: “e degli interessi”; le parole: “tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo”.

2. Ai fini della formazione dei ruoli da emettere entro il 31 dicembre 1992, la misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni».

7.0.1

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDE, FAVILLA, RABINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-ter. - 1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 7-bis, comma 1, del presente decreto.

2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come

modificato dall'articolo 7-bis, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.

4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 1993.

5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia».

7.0.2

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, FAVILLA, RABINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-*quater*. - 1. Il versamento, da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

a) entro il giorno ventisette del mese di scadenza, l'importo di ciascuna rata effettivamente riscosso entro il termine di cui all'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando che tale versamento non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo della rata;

b) entro il giorno cinque del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, l'importo della rata non ancora versato.

2. Ai versamenti di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

7.0.3

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, FAVILLA, RABINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-*quinquies*. - 1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni.

2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 15 aprile 1993.

3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.

4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate e fino al 31 marzo 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 31 marzo 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.

5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 31 marzo 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di

mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 31 marzo 1993.

7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 31 marzo 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: "30 settembre 1992" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1992".

9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992.

10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si applicano, con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993».

7.0.4

FAVILLA

Art. 8.

All'emendamento 8.0, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) sopprimere l'articolo 78».

8.0/1

GUGLIERI, PAINI

All'emendamento 8.0, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) nell'articolo 43, comma 1, le parole "30 aprile 1992 e 30 novembre 1992" sono sostituite con le altre "30 dicembre 1992 e 31 marzo 1993"».

8.0/2

GUGLIERI, PAINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: “, e successive modificazioni.” il seguente periodo: “Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamila milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.”;

b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”;

c) nell'articolo 34:

1) al comma 1, le parole: “anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4,” sono sostituite dalle parole: “anteriormente al 1° ottobre 1991”;

2) il comma 4 è soppresso;

d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: “anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge” sino alle parole: “e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonchè per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993.”;

e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.”;

f) nell'articolo 44:

1) al comma 1, dopo le parole: “60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata” sono inserite le parole: “dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale” e le parole: “ai sensi dell'articolo 54” sono sostituite dalle parole: “ai sensi degli articoli 54 e 55”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.”;

3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.";

h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

i) nell'articolo 53:

1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.";

3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

"12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993.";

l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 1993";

m) nell'articolo 57:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono inserite le parole: "l'accertamento e";

2) al comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle parole: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";

3) al comma 4, le parole: "1° settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991";

n) nell'articolo 59:

1) al comma 1, le parole: "articoli 34 e 44" sono sostituite dalle parole: "articoli 34, 36 e 44";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.";

o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: "1° settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991".

8.0

FAVILLA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera o):

«o) all'articolo 64, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“5. La violazione dell'articolo 13, primo comma, decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, concernente l'esercizio non denunciato di un deposito di carburanti, può essere estinta mediante il versamento di una somma di lire dieci milioni, sempre che si sia provveduto alla regolarizzazione del deposito stesso nelle forme prescritte dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge”».

8.1

FAVILLA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 78, comma 8, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: “1° gennaio 1992” sono sostituite dalle parole: “1° gennaio 1993” e le parole: “1° gennaio 1993” sono sostituite dalle parole: “1° gennaio 1994”;

1-ter. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, è prorogato al 1° gennaio 1994».

8.1-bis

FORTE, SCHEDA, VISCO, LEONARDI, PAVAN,
SCOGNAMIGLIO PASINI, TRIGLIA, FERRARA
Vito, RABINO

Sopprimere il comma 9.

8.1-ter

GAROFALO, PAVAN, FERRARA Vito, TRIGLIA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1976, n. 249 e successive modificazioni, dovuto per le scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre 1992 è determinato senza tenere conto delle ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.»

8.2

SCHEDA, LEONARDI, SCOGNAMIGLIO PASINI,
VISCO

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

“Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi del primo e secondo comma ma non inferiore alle ritenute dovute in base alla dichiarazione prevista dall'articolo 7, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”».

8.3

SCHEDA, LEONARDI

b-641/81

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per gli istituti centrali di categoria, le filiali italiane di banche estere e gli istituti di credito speciale il versamento di acconto di

cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, dovuto per le scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre 1992, è determinato senza tener conto delle ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito».

8.4

SCHEDA, LEONARDI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Per gli istituti centrali di categoria il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1976, n. 249 e successive modificazioni, dovuto per le scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre 1992 è determinato senza tenere conto delle ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.»

8.5

SCHEDA, LEONARDI

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Articolo 8-bis. - 1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7; 36, commi 3 e 4; 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991, è inserito il seguente:

“Art. 62-bis. - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo: le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente al 29 aprile 1992 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.».

8.0.1

FAVILLA

«Articolo 8-ter. - 1. La regolarizzazione della contabilità e del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 1992 esclude per gli anni precedenti la previsione delle fattispecie di cui agli articoli 2621, 2626 e 2640 del codice civile.

2. La distribuzione, anche in esercizi successivi al 1992, degli importi derivanti dall'utilizzazione dei correlati fondi o, comunque, discendenti sia dall'eliminazione di attività e passività inesistenti, fittizie od indicate per valori superiori a quelli effettivi, dei costi patrimonializzati, e dei crediti inesistenti, inesigibili o di dubbia esazione, sia dall'utilizzazione dei fondi appostati in bilancio a seguito delle iscrizioni delle attività in precedenza omesse, od indicate per valori inferiori a quelli reali, pur nell'applicazione della disciplina prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 non comportano, all'atto della percezione, emergenze di componenti attivi ai fini della determinazione del reddito dei soci, nè concorrono alla formazione del relativo reddito imponibile.

3. Il termine per le operazioni di regolarizzazione della contabilità delle società e dei soggetti tassabili in base alle scritture contabili, conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni integrative effettuate ai sensi e per gli effetti della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è prorogato al 30 marzo 1993.

4. Le conseguenti poste rettificative - sia inerenti l'eliminazione delle attività e passività inesistenti, fittizie od indicate per valori superiori a quelli effettivi, nonché dei costi patrimoniali e dei crediti inesistenti, inesigibili od in sofferenza, sia relativi alle attività occultate, omesse o dichiarate in misura inferiore a quella effettiva, ancorchè le dichiarazioni integrative siano state presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge - vanno iscritte nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1992, il cui termine di approvazione è prorogato al 30 giugno 1993, od in quello dell'imposta in corso, senza conseguenze e/o censure per il bilancio relativo all'anno 1991».

8.0.2

FAVILLA

Art. 9.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente”.

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, nn. 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);”».

9.0.1

GUGLIERI, VISCO

Al disegno di legge di conversione**Art. 1.**

Sopprimere il comma 2.

1.0.0

LEONARDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316 e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate nonchè i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto n. 319 del 1992; dal termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

1.0.1

FAVILLA

«2-ter. Nell'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 479, le parole da: “con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle parole: “con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dall'intendente di finanza in base alle competenze attribuite alle autorità amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”».

1.0.0.1 (Nuova formulazione)

FAVILLA

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLÈ 4 NOVEMBRE 1992

23^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Jervolino Russo e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Matulli.

La seduta inizia alle ore 10.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante la riforma dell'ordinamento della scuola elementare
(R 46, C 7^a, 6^o)

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro per la pronta disponibilità a riferire sull'attuazione della riforma nella scuola elementare, rinnova gli auguri per l'importante incarico di Partito da breve assunto, auspicando che ciò comporti anche una maggiore attenzione della pubblica opinione verso i problemi della Pubblica istruzione.

Il ministro JERVOLINO RUSSO, dopo aver ringraziato sentitamente il Presidente e la Commissione per gli auguri già rivoltile all'atto di assunzione di un incarico così impegnativo, preannuncia che gli uffici del Ministero hanno predisposto una dettagliata documentazione sullo stato di attuazione della riforma, onde fornire al Parlamento tutti i dati utili al miglior svolgimento delle sue funzioni.

Indubbiamente la legge n. 148 del 1990 ha introdotto innovazioni notevoli nel sistema educativo italiano, che pongono problemi in ordine all'organizzazione didattica ed alla ristrutturazione della metodologia di insegnamento. Tutto ciò impone un grande impegno da parte dell'Amministrazione e giustifica una valutazione *in itinere* sulla attuazione della riforma.

Il Ministro si sofferma in primo luogo sulla diffusione della nuova organizzazione sul territorio nazionale. Dopo un primo periodo di sperimentazione assistita, si è avuto uno sviluppo progressivo che nell'anno scolastico 1991-1992 ha portato alla realizzazione della riforma nel 62 per cento circa delle classi. Per l'anno scolastico in corso

si prevede un incremento di questa percentuale di circa il 10 per cento; tutte le sedi saranno coinvolte nella nuova organizzazione a partire dall'anno scolastico 1994-1995. L'Amministrazione rivolge una particolare attenzione alle cause di ritardo nell'attuazione della legge in molte sedi, tentando di rimuoverle nei modi più opportuni.

Da un'indagine avviata dal Ministero si evince che, riguardo alla tipologia organizzativa, vi è una prevalenza delle aggregazioni orizzontali tra le classi e del modulo di tre insegnanti su due classi, pur se si segnala anche l'esistenza di aggregazioni verticali e di moduli di quattro insegnanti su tre classi.

Questo agli aspetti funzionali ed organizzativi della riforma, nel 51 per cento dei casi l'orario settimanale si articola tra la mattina e il pomeriggio. La carenza di servizi costituisce la causa principale del contenimento al mattino del tempo scuola. In effetti, la disarticolazione del valore medio impone un'approfondita riflessione; infatti risulta che nell'anno scolastico 1991-1992 i rientri pomeridiani costituivano il 75 per cento circa al Nord, il 35 per cento circa al centro e il 12 per cento circa al Sud. Per l'anno scolastico in corso, si prevede che nel 33 per cento circa dei plessi scolastici sarà attivo il servizio di mensa e nel 59 per cento circa il servizio di trasporto.

Il Ministero ha dato esecuzione mediante norme secondarie a pressochè tutte le indicazioni della legge n. 148. Il quadro degli adempimenti dovrebbe essere completato nel corso dell'anno scolastico corrente.

In ordine all'attuazione dell'articolo 15, relativo alla redistribuzione delle risorse di organico, sono stati definiti i criteri di orientamento per la definizione degli ambiti disciplinari e dei relativi orari; è stata avviata l'attuazione dell'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera; si è disposto in ordine agli indirizzi per la scuola non statale, nonché sulle modalità per realizzare la prescritta sinergia tra i *curricula* della scuola elementare, della scuola materna e di quella media. Sono in via di definizione ulteriori disposizioni in merito alla programmazione annuale e alle modalità di valutazione degli allievi. Anche gli interventi a favore degli alunni handicappati, previsti dall'articolo 6 della legge n. 148, sono allo studio dell'Amministrazione, che ne sta valutando le implicazioni, anche alla luce della legge n. 104 del 1992. Riguardo infine all'attuazione dell'articolo 8, relativo ai progetti formativi di tempo lungo, ricorda che essa dipenderà dalle intese con le organizzazioni sindacali, da definire in sede di contrattazione collettiva. Nel quadro degli adempimenti che l'Amministrazione sta realizzando, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera costituisce uno dei nodi più delicati. Infatti l'organizzazione scolastica non era certo pronta ad una innovazione di tal genere, sicchè il Ministero ha scelto di avvalersi, nella fase di transizione, del cosiddetto docente specialista, pur se a regime spetterà al cosiddetto docente specializzato operare nell'ambito del modulo didattico. Le maggiori difficoltà si stanno incontrando per il reperimento degli insegnanti. In primo luogo, sono state ricercate competenze specifiche tra i docenti in ruolo, prevedendo corsi di qualificazione professionale che permettessero l'immediata immissione nella funzione. Inoltre sono stati avviati ulteriori corsi di formazione, che si concluderanno il 31 dicembre prossimo e che

permetteranno un ulteriore incremento dei docenti competenti in materia. Nel quadro di questi interventi, sono in fase di definizione contratti con centri linguistici universitari e alcuni IRSSAE. Purtroppo il numero dei docenti a disposizione è nettamente inferiore all'organico necessario per introdurre in tutte le sedi l'insegnamento della lingua straniera, previsto in 71 mila unità nel quadriennio 1992-1996. Un'ulteriore discrepanza si rileva tra le richieste dei collegi docenti e le disponibilità di competenze riguardo alla scelta della lingua stessa. Infatti, a fronte di una domanda per l'inglese da parte dell'82 per cento degli studenti, soltanto il 62 per cento dei docenti selezionati è in grado di svolgere questo insegnamento. Si impone quindi un raccordo tra la domanda e la disponibilità dei docenti, che richiederà una sovrabbondanza di risorse umane. In questa prospettiva, il processo di riqualificazione professionale dei docenti non può essere sufficiente, ma è necessario intervenire non soltanto avviando finalmente la riforma contenuta nella legge n. 341 del 1990 (che prevede la laurea per gli insegnanti della scuola elementare), ma anche, in via transitoria, modificando le prove dei concorsi per l'accesso ai ruoli dell'insegnamento elementare. A tal fine, il Ministero ha predisposto un disegno di legge approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, che introduce una prova orale e facoltativa di lingua.

I problemi di organico non riguardano soltanto l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera, ma più complessivamente la riforma, che dev'essere attuata senza incremento degli organici. Si impongono quindi un'opera rigorosa di razionalizzazione e la realizzazione del piano pluriennale sul rapporto medio alunni-classi previsto dalla legge, pur nella consapevolezza della difficoltà di realizzare i suddetti interventi alla luce del particolare ruolo che la scuola svolge come centro culturale in molte realtà sociali.

Il Ministero ritiene inoltre strategico per la realizzazione della riforma avviare il piano straordinario di aggiornamento degli insegnanti, investendo a tal fine le maggiori risorse disponibili. Informa a questo proposito che la Presidenza del Consiglio ha deciso di sbloccare, su richiesta del Ministero, il capitolo relativo all'aggiornamento proprio per consentire il perseguimento del suddetto fine.

Il Ministro prosegue soffermandosi su un altro problema cruciale: la predisposizione da parte degli enti locali dei servizi che permettano l'effettivo funzionamento della riforma. Purtroppo le difficoltà sono notevolissime, non soltanto per le carenze della edilizia scolastica elementare, ma anche per la mancata attivazione dei servizi di trasporto e di mensa necessari per l'articolazione dell'orario scolastico tra la mattina e il pomeriggio.

In ordine al problema dell'edilizia scolastica, informa che la legge finanziaria per il 1992 prevede uno specifico accantonamento di 150 miliardi nel triennio 1992-1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'approvazione di una legge-quadro di riordino delle competenze in materia.

In conclusione, il Ministro si sofferma sulla necessità di far conoscere non soltanto ai docenti, ma soprattutto ai genitori e alla società in generale, le dimensioni e l'importanza della riforma di un settore strategico del sistema scolastico, proprio per evitare quegli

episodi di attrito tra scuole e famiglie che si sono verificati negli ultimi tempi. Occorre infatti che la riforma si realizzi con gradualità e flessibilità, per tener conto delle esigenze peculiari delle diverse comunità. Rinvia quindi, per tutte le altre informazioni circa l'attuazione della riforma, alla documentazione messa a disposizione della Commissione.

(A7, C7ª, 6°)

Si svolge quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono la senatrice ALBERICI (per la quale la conoscenza dei documenti messi a disposizione dal Ministero è essenziale affinché il dibattito sia proficuo), il senatore BISCARDI (che condivide la valutazione della senatrice Alberici e ritiene che l'Ufficio di Presidenza debba prevedere una più organica articolazione di questo interessante dibattito), il senatore MANZINI (per il quale occorre prevedere fin d'ora i tempi del dibattito) e la senatrice ZILLI (per la quale è sicuramente necessario avere cognizione della documentazione fornita dal Ministro affinché il dibattito possa risultare utile).

Il PRESIDENTE, accogliendo le richieste in tal senso, preannuncia che l'Ufficio di Presidenza, già convocato per le ore 16 di oggi, potrà decidere il calendario della discussione sulle comunicazioni del Ministro, valutando anche le più opportune forme procedurali per consentire alla Commissione di esprimere i propri orientamenti, mentre oggi il dibattito potrà limitarsi alla presentazione di quesiti al Ministro.

La senatrice ALBERICI sottolinea la difficoltà che spesso il Parlamento incontra a svolgere la funzione di controllo, per la carenza di informazioni da parte del Governo.

Le comunicazioni del Ministro - prosegue - confermano le riserve della sua parte politica sulla fattibilità della riforma avanzate in sede di discussione della legge n. 148. Infatti sin da allora era chiaro come fosse impossibile introdurre innovazioni così rilevanti «a costo zero». Sono comprensibili le difficoltà degli enti locali per introdurre quei servizi necessari ad una diversa articolazione dell'orario settimanale nella scuola elementare. Inoltre la realizzazione della struttura modulare impone una riorganizzazione degli spazi educativi, che non è certo possibile realizzare con l'attuale patrimonio edilizio della scuola, le cui condizioni sono preoccupanti anche per l'incapacità di spesa del Ministero, che da ben quattro anni non ha ancora disposto in ordine a 1.500 miliardi destinati ad adeguare le strutture scolastiche esistenti alle norme di sicurezza e prevenzione incendi. La nuova organizzazione didattica e pedagogica pone poi problemi di organico ancora più rilevanti. Di fronte quindi a evidenti difficoltà di gestione, è improrogabile individuare iniziative concrete per impedire il naufragio di una così importante riforma.

Per attuare in modo qualificante l'introduzione della lingua straniera, poi, occorre intervenire sull'organizzazione scolastica anteriormente alla realizzazione della riforma, come la sua parte politica aveva più volte proposto nella scorsa legislatura, prevedendo l'istituzione dell'anno sabbatico per il personale docente della scuola

elementare che intendesse frequentare corsi di qualificazione proprio ai fini dell'insegnamento delle lingue straniere. Le conseguenze di una carente azione programmatoria in questo senso sono state descritte dal Ministro.

La senatrice Alberici prosegue soffermandosi sui problemi di gestione dell'organico posti dall'articolo 15 della legge ed in particolare chiede notizie circa l'entità del personale in servizio nell'organico di fatto nell'anno scolastico 1992-'93, poichè sembra che sia stata avviata un'opera di contrazione dei posti, in violazione di quanto previsto dal comma 11 del suddetto articolo. Inoltre chiede se il *turn over* nei ruoli provinciali sia avvenuto e se nei medesimi ruoli esista un *surplus* di personale.

Si sofferma poi sul problema del personale appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive (DOA): pare infatti che, ove sono stati attivati molti moduli - il che non è certo avvenuto ovunque - questo sia andato a detrimento del sostegno agli alunni handicappati e conseguentemente siano stati nominati numerosi supplenti. Chiede pertanto specifiche informazioni sulla questione, nonchè quali siano gli orientamenti del Governo in ordine al futuro impiego dei docenti DOA.

Invita quindi il Governo a fornire dati analitici sulle conseguenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 5, della riforma (riguardante la sostituzione dei docenti assenti), con particolare riguardo ai riflessi sulla compresenza dei docenti e su un eventuale incremento delle assenze superiori a cinque giorni: in tale caso, infatti, la norma, ispirata all'obiettivo di contenere la spesa pubblica, avrebbe sortito risultati opposti.

La senatrice Alberici ricorda poi che la sua parte politica ha sollevato in più occasioni e in vari modi - ma sempre invano - il problema dei fondi per l'aggiornamento, invitando il Governo a fare chiarezza sul loro impiego: essi infatti sarebbero confluiti su un capitolo di bilancio (peraltro decurtato rispetto al passato) che non consentirebbe di individuarne l'effettiva destinazione.

Segnala infine che la circolare ministeriale n. 271 del 10 settembre 1991, nel definire gli ambiti disciplinari, ha omesso ogni indicazione in ordine agli elementi di cultura religiosa, tema alla cui presenza nella scuola elementare tutte le forze politiche hanno prestato grande attenzione.

Il senatore BISCARDI pone quesiti attinenti a quelli che, a suo avviso, sono i nodi fondamentali della riforma: le finalità di ordine generale e la continuità didattica (articolo 1, comma 2 e articolo 2), l'organizzazione modulare e l'insegnamento della lingua straniera.

Quanto al primo, chiede se sia stato dato almeno un inizio di attuazione al raccordo della scuola elementare con quella materna e quella media, deplorando in particolare la inattuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, addebitabile anche alla disattenzione del Ministero.

Passando all'organizzazione modulare, invita il Ministro a fornire dati precisi onde verificare se la sua attuazione abbia comportato o meno un aumento numerico dei docenti. Il Ministro potrà poi esprimere un giudizio sugli esiti conseguiti dal punto di vista della

qualità dell'insegnamento; al riguardo, egli invita la Commissione a una riflessione sul fatto che l'organizzazione modulare appare più confacente agli ultimi tre anni della scuola elementare che al primo biennio. Se così fosse, occorre il coraggio di modificare la legge di riforma, rinunciando finalmente al tabù delle riforme intoccabili.

In ordine alla lingua straniera, infine, il senatore Biscardi segnala l'ambiguità del decreto ministeriale 28 giugno 1991 fra le ben diverse nozioni di insegnanti specializzati e insegnanti specialisti, osservando inoltre che, ai sensi dell'articolo 5 di tale decreto, i primi dovrebbero possedere una preparazione specifica di cui, in realtà, ben pochi studiosi in tutta Italia possono disporre.

La soluzione transitoria prospettata dal Ministro al problema di reperire le decine di migliaia di insegnanti necessari all'avvio dell'insegnamento della lingua straniera (e cioè l'inserimento di una prova di lingua straniera nei concorsi a posti di insegnante elementare) in realtà equivale a un rinvio *sine die*. Egli propone quindi di rovesciare l'impostazione del pedagogismo oggi dominante, che fa prevalere la didattica sui contenuti ed ha ispirato l'idea di «aggiornare» i maestri attualmente in servizio insegnando loro una lingua straniera; si potrebbero invece impiegare nelle scuole elementari i docenti di lingua straniera della scuola media, ovviamente con il loro consenso e previo un aggiornamento di tipo pedagogico e didattico. Conclude invitando il Ministro a concentrare il suo operato sulle tre questioni da lui sollevate: se saranno trovate soluzioni efficaci, la riforma potrà dare quei risultati positivi che, in verità, finora sono mancati.

La senatrice PAGANO denuncia la inaccettabilità di un processo di attuazione della riforma, che procede a macchie di leopardo sul territorio nazionale, privilegiandone le aree forti. Cita l'esempio della Campania, ove 120 direttori didattici hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica, denunciando l'impossibilità di attuare la legge. Auspica pertanto che il Ministro voglia fornire informazioni disaggregate rispetto alla distribuzione territoriale, ricordando che gli oltre 53 mila alunni ancora costretti ai doppi turni sono, in realtà, tutti concentrati nel Mezzogiorno.

In un'interruzione il senatore ZOSO afferma che la responsabilità è degli enti locali, che non impiegano le risorse trasferite dallo Stato, accumulando ingenti residui passivi.

La senatrice PAGANO ribatte che le disfunzioni nella scuola elementare, ancorchè avvertite soprattutto nel Meridione, costituiscano un problema a carattere nazionale. Aggiunge che le gravissime difficoltà in cui si dibattono i servizi di trasporto e di refezione degli alunni hanno comportato una vera e propria distorsione del modello di scuola elementare disegnato dalla legge di riforma: l'orario settimanale viene infatti concentrato tutto nelle mattine e la struttura dei moduli vede l'assoluta prevalenza di quello fondato su quattro maestri per tre classi, con evidenti pericoli di un processo di «secondarizzazione» della scuola elementare. Inoltre il blocco della spesa impone ai provveditori decisioni assurde, come la cancellazione di importanti programmi a

sostegno - fra l'altro - dei figli di immigrati. La senatrice Pagano prosegue invitando il Governo ad illustrare i suoi intendimenti al fine di rimediare a ciò, menzionando anche il mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

Anche l'insegnamento della lingua straniera rischia di approfondire il divario fra le realtà forti e quelle deboli dell'Italia. I docenti disponibili sono talmente pochi, infatti, che una piena attuazione di tale insegnamento potrebbe richiedere anni ed anni, se il Ministero non utilizzerà gli incentivi già previsti dalla normativa. Infine, tale insegnamento pone un gravissimo problema di continuità con la scuola media e soprattutto con quella secondaria superiore, che il Ministero dovrà affrontare.

Il senatore ZOSO osserva che, sulla base del numero di classi dalla seconda alla quinta attualmente esistenti, dell'orario settimanale di lingua straniera previsto dalla legge per ciascuna classe e del numero di ore settimanali che ciascun docente di lingua straniera dovrà effettuare, non si comprende come il Ministero possa affermare che occorrono ben 71 mila docenti di lingua straniera.

Il ministro JERVOLINO RUSSO, premesso che la soluzione da lei ipotizzata ha carattere transitorio, assicura che fornirà ragguagli in materia.

Il senatore ZOSO riprende soffermandosi su quello che considera il più grave problema legato all'attuazione della legge: il pericolo di «secondarizzazione» della scuola elementare, destinato a diventare realtà, se nel futuro si consoliderà quel fenomeno - di cui si avvertono le prime avvisaglie - per cui i docenti tendono a spartirsi stabilmente le aree disciplinari. Chiede pertanto di quali informazioni disponga il Governo su tale fenomeno.

Osserva poi che l'attuazione della legge a macchia di leopardo e nel corso di un lungo periodo è una precisa scelta compiuta a suo tempo dal legislatore. D'altra parte, sembra che stia sorgendo nella pubblica opinione un diffuso malessere nei confronti della riforma, sia pure per motivazioni opposte: infatti vi sono molte proteste da un lato per la riduzione dell'orario settimanale rispetto al tempo pieno, dall'altro contro l'orario pomeridiano. Da varie parti, inoltre, si deplora la scomparsa del docente unico. Invita pertanto il Ministro - di cui ha vivamente apprezzato l'ottima relazione - a chiarire se si tratta di fenomeni localizzati o diffusi e quale sia il grado di accettazione della riforma da parte delle famiglie.

La senatrice ZILLI chiede quante difficoltà abbia arrecato alle famiglie il nuovo modello di scuola elementare, ricordando i disagi arrecati in vari casi dall'orario pomeridiano o dalla concentrazione dei moduli nel solo orario antimeridiano. Lamenta quindi a sua volta il mancato coordinamento e la mancata continuità didattica con la scuola media, segnalando che la questione è particolarmente grave per la lingua straniera. Fa quindi presente che gran parte dell'opinione pubblica ha ritenuto che la riforma fosse ispirata soprattutto dall'obietti-

vo di conservare l'impiego ai docenti e chiede un'analitica informazione sui dati numerici dei ruoli, anche con riferimento alle previsioni per i prossimi anni. Conclude facendo presente che il problema dell'insegnamento delle lingue straniere andrebbe riconsiderato globalmente, per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Il senatore MANZINI ricorda che la Democrazia cristiana votò a favore della riforma nonostante il blocco delle risorse finanziarie e nella piena consapevolezza che sarebbe occorso molto tempo per la sua piena attuazione; quanto sta avvenendo ora era perciò prevedibile. Chiede quindi al Ministro, in ordine al controverso problema dell'insegnante prevalente, quale sia la realtà e quali pressioni siano rivolte al Ministero. Circa l'orario, chiede quali esperienze siano state compiute e soprattutto quali scuole abbiano scelto quello di trenta ore anche senza l'insegnamento della lingua straniera. Invita poi il Ministro a fornire elementi sui mutui per l'edilizia scolastica, sulle risorse per l'aggiornamento e sulle carenze nei servizi erogati dai comuni, esprimendo il timore che esse rappresentino un alibi per ostacolare l'orario scolastico pomeridiano.

Dopo aver rilevato che il principale ostacolo all'avvio dei nuovi corsi di laurea per maestri è rappresentato dalla sopravvivenza delle facoltà di magistero, osserva che la continuità nell'insegnamento della lingua straniera fra i vari ordini e gradi di scuola potrebbe essere assicurata solo se nella scuola media ne fossero insegnate due. Conclude auspicando una piena attuazione della normativa sulla razionalizzazione della rete scolastica, onde smentire quella consistente parte dell'opinione pubblica convinta che la riforma della scuola elementare sia servita solo a conservare l'incarico agli insegnanti.

Il senatore RESTA prospetta l'opportunità che, nell'ambito delle iniziative di aggiornamento dei docenti, sia inserita anche la prevenzione medica, da effettuarsi anche a cura delle associazioni mediche dichiaratesi disponibili, ricordando iniziative pilota condotte nel Veneto che hanno conseguito risultati eccellenti.

Il PRESIDENTE, riguardo al principio dell'unitarietà dell'insegnamento sancito dal comma 2 dell'articolo 5, chiede come nella prima fase di attuazione della riforma si sia realizzata la rotazione tra gli insegnanti e se si possa individuare sin d'ora un processo di cristallizzazione dell'insegnamento per aree. Chiede inoltre notizie e dati circa la collegialità e la compresenza degli insegnanti nell'ambito dello stesso modulo organizzativo. Sarebbe utile conoscere poi quali tendenze si stanno delineando in ordine alla prevalenza di un insegnante nei primi due anni della scuola elementare. Infine chiede se in questa prima fase di attuazione della riforma si sia verificato un incremento delle iscrizioni alle scuole non statali che non si conformano alla riforma stessa.

Il Presidente inoltre ritiene opportuno un approfondimento circa l'effettiva attuazione dell'orario settimanale delle trenta ore, non soltanto in relazione all'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera, ma anche ad altre esigenze didattiche. Parimenti interessante

sarebbe conoscere i dati - anche disaggregati per aree territoriali - circa la ripartizione dell'orario in 5 o 6 giorni della settimana; come pure un'ulteriore informativa circa la preoccupante difformità tra le aree del Nord e del Sud del Paese nell'adozione di un'articolazione oraria tra mattina e pomeriggio.

Quanto poi ai requisiti richiesti per l'insegnamento della lingua straniera, osserva che il decreto ministeriale del 28 giugno 1991 non prevede un meccanismo di verifica. In ordine poi al blocco degli organici previsto dall'articolo 15, chiede se corrisponda al vero quanto riferito dalla stampa circa un incremento di 15.779 unità di docenti della scuola secondaria, a fronte di un ulteriore forte decremento delle iscrizioni anche per l'anno scolastico in corso.

In conclusione, chiede ulteriori dati sul rapporto tra docenti e studenti, prima e dopo l'introduzione della riforma e se esistano dati comparativi al riguardo con gli altri Paesi comunitari. A questo proposito, chiede se in ambito europeo esiste un sistema organizzativo simile a quello introdotto con la legge n. 148.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

35^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.

La seduta inizia alle ore 9,50.

RICHIESTA DI ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO SULL'INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
(R 48, C 8^a, 1^o)

Il presidente FRANZA avverte che, in ordine al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche, è pervenuta richiesta da parte di senatori non facenti parte della Commissione di fornire ulteriori contributi, esaminando lo schema proposto all'interno dei Gruppi parlamentari. Se la Commissione intendesse accedere a tale richiesta, sarebbe pertanto necessario acquisire da parte del Presidente del Senato una ulteriore proroga di una settimana del termine per l'approvazione del documento.

Dopo interventi dei senatori FABRIS, NERLI e PINNA, la Commissione conviene sulla opportunità di richiedere al Presidente del Senato una ulteriore proroga di una settimana del termine previsto per l'approvazione del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (706)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il senatore GIUNTA illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 ha prorogato fino al 30 novembre 1993 il termine per il rilascio delle concessioni per l'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora, rilascio che avverrà sulla base di un piano per le radiofrequenze predisposto dal ministero delle poste e telecomunicazioni;

considerato che la predisposizione di analogo piano per le frequenze radiotelevisive ha provocato accese polemiche e una notevole mole di ricorsi amministrativi da parte degli esercenti interessati, per effetto dei quali si è reso opportuno sospendere la revoca delle autorizzazioni attualmente in essere;

considerato altresì che tali polemiche hanno trovato riscontro anche in occasione dell'esame in Commissione del precedente decreto n. 361 del 14 agosto 1992 di contenuto corrispondente, durante il quale sono state rese oggetto di critica le procedure e le modalità in base alle quali si sono definite le graduatorie regionali per gli aventi diritto,

invita il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

a presentare ogni 60 giorni al Parlamento una relazione illustrativa dei criteri messi a punto e di tutti gli aspetti procedurali finalizzati alla redazione del piano per l'assegnazione delle radiofrequenze, che consenta alle Commissioni competenti di essere puntualmente e tempestivamente informate dello stato dell'istruttoria.

0/706/1/8

GIUNTA

Sul documento in questione, il relatore FABRIS esprime parere favorevole ed il ministro PAGANI si dichiara disponibile ad accoglierlo. La Commissione, pertanto, lo fa proprio ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente FRANZA fa presente che la nuova formulazione del decreto-legge in esame è più ampia rispetto a quella del decreto-legge n. 361 del 1992 (a tenore della stessa, tra l'altro, viene consentita la prosecuzione delle trasmissioni da parte delle emittenti che hanno presentato ricorso avverso le graduatorie) e consente di dichiarare proponibili emendamenti che, in occasione dell'esame del citato decreto-legge n. 361, egli avrebbe ritenuto invece improponibili per estraneità all'oggetto del provvedimento. Dichiarò tuttavia improponibile l'emendamento 1.3, dei senatori Sartori ed altri, in quanto incide direttamente sull'articolato della legge Mammi.

I senatori NERLI, ROGNONI E PINNA illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4. Successivamente, il senatore SARTORI dà

conto dell'emendamento 1.6. Il senatore GIOVANNIELLO ritira l'emendamento 1.5.

Il senatore CONTI invita il senatore Rognoni a ritirare l'emendamento 1.2, in quanto il testo del decreto-legge (che prevede che la disciplina delle televisioni a pagamento sia adottata con regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari) appare sufficiente a garantire l'adozione di una normativa generale ed astratta in materia.

Il senatore ROGNONI, insistendo per la votazione dell'emendamento 1.2, precisa che lo strumento della legge appare necessario, considerato che la materia delle *pay-TV* non è stata trattata neppure marginalmente dalla legge n. 223 del 1990. Si associa la senatrice MAISANO GRASSI.

Il relatore FABRIS esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 1.4. Suggerisce, infine, al senatore Sartori di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.6.

Il ministro PAGANI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. In particolare, in ordine all'emendamento 1.4, ritiene che il termine del 30 novembre 1992, previsto da tale emendamento per la predisposizione del progetto di piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora, non potrebbe essere rispettato, stante la delicatezza della materia e dei problemi da essa recati. Tra l'altro, occorre definire la questione delle reti radiofoniche RAI, considerato che la legge prevede che il numero di reti radiofoniche posseduta da ciascuna emittente non può essere superiore a tre. Giudica poi superfluo l'emendamento 1.6, in quanto l'articolo 32, comma 2, della legge n. 223 del 1990 prevede già una facoltà di intervento da parte dell'amministrazione postale allo scopo di mantenere un regime di compatibilità tra le diverse emittenti.

Il senatore PINNA ritira l'emendamento 1.4, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore SARTORI, dichiaratosi soddisfatto della risposta del Ministro Pagani, ritira l'emendamento 1.6.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 1.1. e 1.2.

La Commissione, infine, a maggioranza, conferisce mandato al relatore Fabris di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame.

La seduta termina alle ore 10,45.

36^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene il ministro dei lavori pubblici Merloni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 33 0 04, C 8^a, 10^o)

Il PRESIDENTE avverte che da parte della senatrice Maisano Grassi è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la presente seduta. Avendo il Presidente del Senato già manifestato il proprio assenso, invita la Commissione a pronunciarsi su tale richiesta. La Commissione approva e conseguentemente tale forma di pubblicità viene assicurata per lo svolgimento della seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche: seguito della discussione del documento conclusivo

(R 48, C 8^a, 1^o)

Si prosegue la discussione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

Ha la parola il senatore PINNA, il quale rappresenta l'esigenza che nel documento vengano indicate quelle amministrazioni dello Stato che non hanno fornito risposta al questionario loro inviato. Tra queste, va segnalata l'amministrazione postale, dalla quale era lecito attendere importanti notizie, in considerazione delle convenzioni in atto tra essa e le ditte Italtel ed Elsag per la costruzione di edifici e per la meccanizzazione postale. Tali convenzioni, tra l'altro, sono state finanziate da una serie di leggi speciali e hanno comportato investimenti per migliaia di miliardi, con l'utilizzazione di risorse sottratte al mercato e previsioni di costi superiori di almeno il 30 per cento rispetto ai prezzi correnti.

Osserva poi che dovrebbe essere rivisto e limitato il fenomeno dei consorzi industriali e di bonifica, strutture queste non investite di mandato popolare e che gestiscono strutture sul territorio per centinaia di miliardi.

Lo strumento del programma pluriennale dovrebbe poi essere disciplinato con maggiore flessibilità: esso ha lo scopo di quantificare le

risorse necessarie, ma non sempre è possibile avere certezza sulle risorse prima dell'inizio delle opere.

Il senatore Pinna, inoltre, dopo aver raccomandato una migliore definizione dei tre livelli di progettazione, osserva che tradizionalmente le amministrazioni affidano incarichi a progettisti esterni sulla base di un rapporto fiduciario, potendosi con ciò creare pericoli di collusione. Occorre allora inserire, laddove non sia richiesta una specifica professionalità, criteri oggettivi nella scelta del progettista e operare comunque una rotazione. Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte per i collaudatori.

Concludendo, ritiene che il documento debba essere più analitico nella sua premessa, nel senso cioè di dare meglio conto di quanto è emerso dall'indagine, visto che si è avuto modo di apprendere che le leggi vigenti sono state troppo spesso aggirate.

Il senatore LIBERATORI giudica soddisfacente l'indagine condotta e lo schema di documento proposto, il quale, tutt'al più, può subire lievi modifiche.

Ravvisa l'esigenza della predisposizione di un testo unico della normativa in materia di appalti e della abrogazione di tutte le leggi speciali.

Giudica condivisibile la previsione della conferenza dei servizi e ritiene che occorrerebbe introdurre una norma che contempli la cancellazione dagli Albi dei progettisti in caso di progetti palesemente errati o insufficienti. Si dichiara altresì favorevole alla previsione di incentivi ai progettisti interni, nonché all'introduzione di forme di trasparenza e pubblicità nella fase dell'esame delle proposte e delle offerte.

Ritiene che il fenomeno dell'appalto concorso debba essere circoscritto da norme rigorose che prevedano anche sanzioni per il committente che non porti a realizzazione il contratto.

Conclude proponendo l'eliminazione dal documento dell'istituto delle anticipazioni.

Il senatore SARTORI fa presente che la parte qualificante del documento è contenuta nella sua premessa, che dovrebbe essere quindi ampliata dando maggior rilievo ai risultati del lavoro svolto.

Tra l'altro, occorre porre attenzione al fatto che le disfunzioni emerse nel settore degli appalti hanno avuto una pesante incidenza negativa sulla opinione pubblica e sui rapporti tra il cittadino ed il mondo politico.

Il documento, nella sua parte propositiva, dovrebbe essere invece più snello e meno vincolante, per consentire ampi margini di esame della materia in sede di redazione del testo normativo.

I punti maggiormente qualificanti sono quelli della progettazione, del controllo e delle garanzie. Dovrebbe essere escluso l'istituto dell'appalto-concorso, mentre il progettista dovrebbe essere nominato anche direttore dei lavori.

Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza, infine, si potrebbe recepire una idea proveniente dal modello francese che consiste nel

fare obbligo alle imprese di effettuare tutti i pagamenti (anche nei confronti dei dipendenti) con assegni non trasferibili.

Il senatore FABRIS, dopo aver ricordato i termini dell'intervento da lui svolto nella scorsa seduta, propone che, per le opere al di sotto di una certa soglia (che potrebbe essere quantificata attorno al miliardo di lire), sia favorita l'imprenditoria locale e quindi sia ritenuta sufficiente la pubblicazione dei bandi a livello comunale e provinciale.

In ordine alla scelta del contraente, sarebbe opportuno fissare un numero massimo di contendenti. Per quanto concerne l'esecuzione delle opere, giudica poi irrealistica l'affermazione che si fa nel documento, secondo la quale la nuova normativa dovrebbe vietare forme fittizie di cooperazione orizzontale tra imprese, fenomeno, quest'ultimo, che appare fisiologico e non si comprende perchè dovrebbe essere eliminato.

Conclude auspicando che, per gli appalti di importo superiore a 5 miliardi, possa essere prevista una polizza assicurativa obbligatoria.

Il senatore NERLI prende atto con soddisfazione dell'orientamento della Commissione, emerso anche nella seduta di ieri, di dare maggiore risalto alla premessa del documento. La parte propositiva, invece, appare sostanzialmente condivisibile e, d'altra parte, non può che contenere indicazioni di carattere generale, che saranno poi meglio esplicitate e concretizzate in sede di esame di provvedimenti legislativi.

Al riguardo, osserva che deve essere ritenuta essenziale la fase della programmazione; dovrebbe essere ridotto o accorpato il numero delle stazioni appaltanti, mentre l'eventuale ricorso alle società esterne di progettazione non può sfuggire al filtro di organi centrali dello Stato.

Il senatore Nerli ritiene poi che sia necessario favorire le imprese e penalizzare le società finanziarie, che hanno la tendenza a sostituirsi alle prime.

Le forme di cooperazione orizzontale tra imprese potrebbero essere comunque eliminate al di sopra di certi importi, superati i quali è preferibile che si creino consorzi stabili operanti su tutto il territorio nazionale.

Se saranno introdotti questi principi, naturalmente l'istituto dell'appalto-concorso sarà ritenuto elemento residuale e perderà interesse.

Giudica poi principio fondamentale quello della separazione tra progettazione ed esecuzione e ritiene che si debbano individuare i criteri volti a classificare le opere per le quali siano certi sin dall'inizio i finanziamenti occorrenti.

Dichiara di poter condividere forme di incentivo ai progettisti interni, ma accanto ad esse, occorre precisare le responsabilità a carico di chi commette errori nella progettazione.

Conclude, giudicando corretto l'istituto delle anticipazioni, che ha il pregio di scoraggiare le finanziarie a tutto vantaggio delle imprese.

Il senatore COVELLO, dopo aver espresso apprezzamento per l'indagine condotta e per la bozza di documento proposta dal relatore,

sente comunque di dover osservare che essa non contiene sostanziali innovazioni rispetto alla normativa vigente.

In ordine alle procedure organizzative, osserva che l'istituto della conferenza dei servizi, già operante in molti casi, ha dato risultati incerti, in quanto, se non si inseriscono norme vincolanti, esso non raggiunge i suoi obiettivi.

Fondamentale è il tema della progettazione, che appare determinante per contenere il fenomeno delle perizie di varianti e suppletive e della lievitazione dei costi e delle opere pubbliche. Osserva al riguardo che molto spesso gli enti locali sono chiamati a gestire lavori pubblici di rilevanti dimensioni, per i quali sono privi di apparati tecnici qualificati. Non sembrano esistere strumenti equivalenti alla responsabilità diretta della pubblica amministrazione nella predisposizione ed approvazione di un progetto.

Per quanto concerne le garanzie appare insoddisfacente la polizza assicurativa, i cui costi graverebbero sulla pubblica amministrazione aumentandone gli oneri.

Giudica opportuno affidare la direzione dei lavori al progettista dell'opera e prevedere l'istituto del collaudo in corso d'opera, che stimola l'esecuzione dell'opera stessa nelle varie fasi realizzative.

Lo strumento della concessione di committenza per l'attuazione delle opere pubbliche di più rilevanti dimensioni non può essere proposto nemmeno in caso di urgenza, in quanto nei settori nei quali si sono da ultimo applicate procedure di questo tipo, sono emersi i fenomeni distorsivi che hanno determinato iniziative della magistratura.

Ritiene importante mantenere in vita l'asta pubblica in quanto permette la partecipazione alla gara di tutte le imprese che fanno domanda, evitando criteri selettivi discutibili.

Il senatore Covello ritiene poi che debba essere meglio regolamentato l'istituto del subappalto ed osserva che il ricorso al prezzo chiuso è stato sperimentato con scarso successo per le opere finanziate dalla legge n. 64 del 1986. Gli organi centrali dello Stato sono ora chiamati a fronteggiare una mole enorme di richieste tendenti a ridimensionare le opere finanziate, per insufficienza degli stanziamenti.

In ordine alla pubblicità, propone la costituzione di un osservatorio nazionale delle opere pubbliche presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, allo scopo di garantire un sostanziale controllo democratico sulla politica delle opere pubbliche.

Ha quindi la parola il ministro MERLONI, il quale esprime grande apprezzamento per le modalità con le quali si è svolta l'indagine e per gli spunti importanti che sono emersi dalla presente discussione, dei quali potrà fare uso all'atto della predisposizione di un progetto di legge in materia.

Il provvedimento in questione deve in primo luogo essere valido ed efficace per tutti gli enti appaltanti del Paese.

Si sente l'esigenza di riaffermare il rispetto della normativa comunitaria, nonché i principi della concorrenza e della responsabilizzazione. La partecipazione alle gare delle imprese straniere è un fenomeno da valutare positivamente, perchè stimola l'attività produttiva interna.

Sotto tale profilo, osserva che l'Albo nazionale dei costruttori è uno strumento che ha di fatto impedito talvolta il libero gioco della concorrenza.

Egli ritiene che debba essere eliminato l'istituto della concessione, che rappresenta l'aspetto più dequalificante del settore, e che debba essere operata una netta suddivisione tra progettazione ed esecuzione. L'introduzione di garanzie fideiussorie ed assicurative (non inferiori al 30 per cento dell'importo complessivo) possono costituire un importante mezzo per operare una efficace selezione dei progettisti.

Il ministro Merloni fa poi presente che l'affermazione secondo la quale un'opera non può essere appaltata se non per l'intero deve essere intesa nel senso che non possa essere appaltata se non per lotti funzionali.

Giudica poi fondamentale la previsione di una conferenza dei servizi che affronti globalmente i problemi relativi alla realizzazione di ogni opera e così anche l'introduzione di un osservatorio sulle opere pubbliche. Accanto ad esso, dovrebbe essere prevista una autorità tecnica ed amministrativa di sorveglianza.

Il presidente FRANZA, a conclusione del dibattito, avverte che, secondo quanto concordato nella seduta antimeridiana, il seguito dell'esame del documento conclusivo e la sua approvazione sono rinviati - sempre che il Presidente del Senato conceda una ulteriore proroga - alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (706)

Art. 1.

Il comma 1, dopo le parole «28 febbraio 1993,» è sostituito dai seguenti periodi:

«Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, emana, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito decreto che ridetermina i punteggi da assegnare a ciascuno dei criteri di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.255, riconoscendo un peso superiore al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 del citato articolo 40 e privilegiando l'anzianità nell'esercizio degli impianti. I soggetti richiedenti la concessione possono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale, la documentazione integrativa necessaria. Entro il 31 dicembre 1992 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rende note le graduatorie provvisorie delle emittenti aventi titolo al rilascio della concessione. I soggetti esclusi possono presentare reclamo ed istanza di correzione entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, esaminate le istanze e sentita una Commissione da lui nominata e composta da rappresentanti delle regioni e delle associazioni delle emittenti, rilascia infine le concessioni».

1.1

NERLI, PINNA, ROGNONI, ANGELONI

Il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle concessioni per le emittenti che trasmettono o intendono trasmettere in codice e, comunque, a tal fine, abbiano già modificato le condizioni tecniche operative di trasmissione, sarà regolato da apposita legge. Ove entro il 28 febbraio 1993 tale legge non sia stata approvata e promulgata, le autorizzazioni in essere sono, dalla medesima data, irrevocabilmente annullate».

1.2

ROGNONI, PINNA, NERLI, ANGELONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il massimo di informazione locale ed impedire situazioni di eccessivo predominio sul mercato, realizzantesi anche attraverso l'utilizzo di più canali per l'irradiazione del proprio segnale nello stesso bacino di utenza da parte di una stessa emittente, al comma 1 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis. Di una concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale che utilizzi per l'emissione del proprio segnale più di un canale per un unico bacino di utenza o che diversi bacini dei diversi canali si sovrappongano per più del 60 per cento della loro superficie”».

1.3

SARTORI, FAGNI, LIBERTINI

Il comma 3, dopo il primo periodo, è sostituito come segue:

«Entro il 30 novembre 1992 il progetto di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere inviato alla regioni per un parere preventivo obbligatorio. Le regioni, entro 45 giorni dal ricevimento del piano, dovranno inviare il parere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Per le modalità di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255».

1.4

PINNA, NERLI, ROGNONI, ANGELONI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora deve avvenire sulla base dei criteri oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sussistenti alla data in cui verrà emanato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora».

1.5

GIOVANNIELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nelle more della definizione del piano delle frequenze per la radiodiffusione sonora, al fine di mantenere un regime minimo di compatibilità fra le diverse emittenti, l'amministrazione postale può intervenire per rimuovere le eventuali incompatibilità ed interferenze determinatesi dagli stati di fatto e dalle successive modifiche, fatto salvo comunque il diritto delle emittenti a trasmettere”».

1.6

SARTORI, FAGNI, LIBERTINI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

20ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONDORELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.**La seduta inizia alle ore 9,45.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (721)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore Raffaele RUSSO. Fa presente che il decreto-legge in titolo costituisce in sostanza una reiterazione del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, che a sua volta reiterava il decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320. Osserva poi che le norme contenute nei commi 5 e 7 dell'articolo 1 del nuovo decreto, sono analoghe a disposizioni del decreto legge n. 368 che avevano già destato forti perplessità in sede di esame di quest'ultimo provvedimento. In coerenza con la scelta della regionalizzazione contenuta nella legge delega per il riordino del servizio sanitario, in sede di esame del decreto legge n. 368 si era altresì deciso di rinviare alle Regioni la determinazione dei compensi per gli amministratori straordinari. Sarebbe stato opportuno che il Governo avesse recepito nel testo del decreto reiterato, le predette indicazioni scaturite dal dibattito svoltosi in Commissione in occasione dell'esame del precedente decreto. Prospetta quindi l'opportunità che il ruolo dei sindaci venga compiutamente disciplinato, anche nel sistema transitorio di gestione straordinaria, mentre la fissazione dell'età massima degli amministratori straordinari dovrebbe essere demandata alle Regioni. Si dichiara comunque disponibile a prendere in considerazione eventuali proposte di modifica che dovessero scaturire dal dibattito, anche se, qualora si arrivasse ad un'ulteriore reiterazione, si produrrebbe ad una

situazione anomala per la quale per un periodo di circa un anno il Servizio sanitario nazionale verrebbe ad essere gestito con un sistema di amministrazione straordinaria deciso con decreti-legge privi di una sanzione parlamentare.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRESCIA, dopo aver espresso il proprio disagio per la mancata presenza del Ministro della sanità al dibattito, rileva che il termine della proroga degli amministratori straordinari al 31 dicembre 1993, è da considerarsi sicuramente eccessivo; sarebbe più opportuno, anche per accelerare i tempi di entrata in vigore del nuovo sistema delineato dalla legge delega, prevedere una proroga che arrivi fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali attuativi della riforma del settore, e comunque non oltre il 31 giugno 1993. Ritiene poi necessario che il ruolo di controllo e di indirizzo dei sindaci sia disciplinato compiutamente, e che la norma sull'età pensionabile sugli amministratori straordinari sia coerente con la normativa generale del pubblico impiego: su tali questioni preannuncia la presentazione di emendamenti. Per quanto riguarda la norma contenuta nell'articolo 3, concernente l'aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, pur non intendendo opporsi nel merito, sottolinea la scorrettezza del metodo adottato dal Governo con l'inserimento in un decreto-legge di materie estranee all'oggetto dello stesso.

Il senatore TORLONTANO fa presente che molti Comitati dei garanti non sono attualmente operativi anche per interventi della magistratura penale in sede di perseguimento di reati relativi a fenomeni di malaffare: occorre quindi che si preveda che il ruolo dei comitati dei garanti viene assunto immediatamente dai sindaci dei comuni interessati.

Il senatore PERINA, dopo aver sottolineato la natura transitoria del provvedimento, rileva che la disciplina dell'età pensionabile degli amministratori straordinari deve essere resa coerente con le scelte contenute nel disegno di legge delega sull'età pensionabile dei dipendenti pubblici. Il termine del 31 dicembre 1993 appare eccessivo, e sarebbe più opportuno rinviare all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali attuativi della riforma organica del settore. Si pronuncia a favore dell'abolizione del comma 5 dell'articolo 1, e preannuncia la presentazione di un emendamento mirante ad estendere agli altri dirigenti del settore sanitario le disposizioni sull'età pensionabile dei primari ospedalieri contenute nella legge n. 50 del 1991. Sottolinea infine la necessità che entro la prossima settimana la Commissione concluda l'esame del decreto.

Il relatore Raffaele RUSSO ritiene necessario precisare che la Commissione ha esaminato con sollecitudine anche il precedente decreto che non è stato convertito nei termini per la mancata calendarizzazione in Assemblea.

Il senatore CARRARA sottolinea innanzi tutto la necessità di evitare una ulteriore reiterazione del decreto. Per quanto riguarda le eventuali modifiche da apportare, condivide quanto affermato dal senatore Perina in ordine alla necessità di stabilire che il termine della proroga sia rinviato all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali attuativi della legge delega, e rileva la necessità di delineare in modo organico e compiuto fin da ora il ruolo delle istituzioni democratiche locali della sanità. Sull'età pensionabile degli amministratori straordinari, ribadisce la necessità di prevedere un limite di sessantacinque anni per eventuali nuove nomine, anche per garantire la possibilità di nomina di persone provenienti dall'interno del Servizio sanitario nazionale: tale scelta dovrebbe essere estesa anche ai decreti delegati per la riforma organica del settore.

La senatrice BETTONI BRANDANI rileva che la mancata calendarizzazione in Assemblea del precedente decreto dimostra la volontà del Governo di mantenere il Servizio sanitario nazionale in uno stato di precarietà. Ritiene che il nuovo sistema della legge delega entrerà in funzione sicuramente prima del 30 giugno prossimo, per cui tale termine appare più opportuno rispetto a quello del 31 dicembre 1993 previsto nel decreto.

Il senatore MARTELLI si dichiara totalmente contrario alla proroga del sistema di gestione straordinaria. Comunque appare inopportuno prevedere un limite di età per gli amministratori straordinari, dati i ristretti tempi che restano per l'applicazione del nuovo sistema.

Il senatore MANARA dichiara di dissentire dal decreto anche perchè esso risulta avere contenuti disomogenei. Sottolinea poi che la proroga del sistema di amministrazione straordinaria si sta trascinando troppo a lungo e ricorda che la Lega Nord ha già denunciato il tentativo del Governo di provvedere con decreti, peraltro continuamente reiterati senza una reale opposizione nelle sedi istituzionali competenti.

Il senatore GRASSANI si dichiara contrario alla presenza dei *managers* nel settore della sanità, ed alla proroga al 31 dicembre 1993 del sistema di gestione straordinaria delle USL. Si potrebbe casomai ammettere un termine di proroga per il 31 marzo 1993, facendo partire nel contempo dei concorsi pubblici per le nomine ai vertici delle USL stesse. Rileva poi la necessità di sostituire i comitati dei garanti con comitati di sindaci, e di prevedere immediatamente per gli amministratori straordinari un limite di età massima di sessantacinque anni.

Il senatore ZOTTI dichiara di essere fortemente perplesso rispetto alle proposte tendenti a prorogare il sistema di gestione straordinaria fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali attuativi della riforma: in tal modo ci sarebbe il rischio in alcune regioni di arrivare addirittura al 1996. Si dichiara favorevole alla fissazione di un limite di età di settanta anni agli amministratori straordinari delle USL.

Il presidente CONDORELLI ritiene che sia possibile prevedere il termine del sistema di gestione straordinaria delle USL al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti regionali relativi alla applicazione della riforma del settore, qualora nei decreti legislativi sia fissato un preciso termine per gli adempimenti regionali stessi. Sottolinea quindi la necessità di disciplinare le forme di intervento dei sindaci tenendo presente che vi sono USL con molti comuni, mentre non ritiene utile fissare un limite di età per gli amministratori straordinari dato che lo stesso sistema di gestione straordinaria è ormai destinato a durare pochi mesi. Fa infine appello anche ai Gruppi di opposizione affinché si eviti un'ulteriore reiterazione del decreto.

Il relatore Raffaele RUSSO, replicando agli intervenuti, rileva che dal dibattito è emersa la necessità di rendere coerente il limite di età degli amministratori straordinari con la normativa generale del pubblico impiego.

Interloquisce il senatore VENTRE, il quale fa presente che secondo alcune voci la norma sul limite di età degli amministratori straordinari deriverebbe da una controversia tra il Ministro della sanità e l'amministratore straordinario di una USL della Campania.

Il relatore Raffaele RUSSO rileva che per quanto riguarda il ruolo dei sindaci vi è da parte sua una piena disponibilità a recepire eventuali nuove soluzioni che dovessero essere sottoposte alla Commissione. Condivide infine l'appello del presidente Condorelli tendente ad evitare un'ulteriore reiterazione del decreto.

Il sottosegretario AZZOLINI, replicando agli intervenuti, fa presente che è già stata pubblicata la legge delega per la riforma del Servizio sanitario nazionale; entro il 1° dicembre il Governo presenterà al Parlamento per il parere gli schemi di decreti delegati, che quindi entreranno in vigore prima della fine dell'anno; occorre però che le regioni dispongano di tutto il tempo necessario per il passaggio al nuovo sistema, per cui non è opportuno prevedere nel decreto termini differenziati. D'altra parte il termine del 31 dicembre 1993 è anche quello entro il quale si potrà procedere ad eventuali modifiche dei decreti delegati. Si dichiara altresì contrario a modifiche della disciplina dell'età pensionabile degli amministratori straordinari, data la transitorietà dello stesso sistema di gestione straordinaria, e rileva che secondo il Ministero della sanità il comma 7 dell'articolo 1 è pienamente applicabile. Ritiene infine che tutte le forze politiche dovrebbero concentrare l'attenzione sul nuovo sistema che sarà disciplinato con decreti delegati, anziché impegnarsi su modifiche da apportare ad un sistema di gestione straordinaria in via di superamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 12^a, 2^o)

Il presidente CONDORELLI fa presente che non è possibile proseguire nella giornata di oggi la discussione del disegno di legge n. 645, non essendo pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CONDORELLI avverte che la seduta pomeridiana prevista per la giornata di oggi alle ore 15,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 12.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(R 46, B 65, 1°)

Il presidente Chiaromonte ringrazia il Presidente del Consiglio dei ministri per il sollecito accoglimento dell'invito rivoltogli.

Il Comitato ascolta successivamente un'esposizione del presidente Amato.

Rivolgono quesiti al Presidente del Consiglio, il quale fornisce elementi di risposta, i deputati Correnti, Lazzati e Sterpa ed i senatori Pinto e Cossutta, nonchè lo stesso presidente Chiaromonte.

La seduta termina alle ore 14.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

19^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace.

La seduta inizia alle ore 9,40.

Garraffa ed altri: Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti (581)
(Parere alla 7^a Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente SAPORITO reputa opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, onde acquisire taluni chiarimenti al riguardo.

La Sottocommissione prende atto, ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Gianotti ed altri: Norme relative ai servizi professionali d'impresa (504)
(Parere alla 10^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il presidente SAPORITO propone di rinviare l'esame del provvedimento, sul quale la Commissione di merito sta svolgendo una serie di audizioni.

Si unisce a tale richiesta il sottosegretario FARACE.

Il relatore CALVI conviene con la proposta del Presidente.

L'esame del provvedimento è pertanto rinviato.

Foschi ed altri: Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo SPA, a partecipazione pubblica (634)

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO rileva che il disegno di legge intende dotare le categorie imprenditoriali operanti nel settore del turismo di uno strumento idoneo alla produzione ed al sostegno dei servizi finanziari e creditizi a favore delle attività economiche di interesse turistico. A tale scopo, si propone di utilizzare, per la copertura delle insolvenze del credito alberghiero e turistico, una quota parte delle giacenze del Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 7 della legge n. 326 del 1968 presso la cessata Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo (SACATS) della Banca nazionale del Lavoro. Si prevede altresì che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo provvedano alla formazione dell'atto costitutivo, alla sottoscrizione della partecipazione pubblica al capitale, alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione ed alla approvazione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - S.p.A. In considerazione delle apprezzabili finalità del provvedimento, il relatore suggerisce conclusivamente di esprimere avviso favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice BARBIERI chiede chiarimenti sul comma 5 dell'articolo 1, in base al quale la partecipazione al capitale della Banca italiana di credito alberghiero da parte di enti pubblici potrebbe avvenire anche in deroga alle rispettive disposizioni statutarie.

Il presidente SAPORITO osserva che tale disposizione intende permettere la partecipazione degli enti pubblici anche ove ciò non sia consentito dalla rispettive disposizioni statutarie, tenuto conto dei tempi necessari ad effettuare tali modifiche e della necessità di provvedere, invece, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, come previsto al precedente comma 4.

La Sottocommissione, all'unanimità, conferisce quindi al relatore l'incarico di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Pellegatti ed altri: Estensione della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia degli artigiani e degli esercenti di attività commerciali (182)

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore CALVI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Smuraglia ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546)

(Parere alla 11^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore COMPAGNA dà conto del disegno di legge in titolo, che fa seguito alle risultanze di una indagine su questi temi, promossa dal Parlamento europeo, che ha evidenziato l'ampiezza del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro: esso interesserebbe infatti il 34 per cento delle lavoratrici in Belgio, oscillando tra il 50 e il 60 per cento in Germania, Olanda e Gran Bretagna e raggiungendo addirittura l'80 per cento in Spagna. Vittime delle molestie sessuali sono in genere le categorie più deboli dei lavoratori e lavoratrici; assai spesso le molestie assumono un carattere particolarmente odioso, incidendo in modo assai penetrante sulla libertà morale e sulla dignità delle persone che le subiscono. Per questi motivi, il relatore conclude auspicando l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Conviene con la proposta del relatore il presidente SAPORITO, segnalando che l'attenzione della Sottocommissione deve particolarmente incentrarsi sugli articoli 7 ed 8 del provvedimento, rispettivamente riguardanti la necessità che le amministrazioni pubbliche inseriscano nei loro programmi appositi piani di formazione e di informazione per impedire o ridurre tali comportamenti, e l'assegnazione ad un consulente estraneo allo *staff* dirigenziale di compiti di assistenza e consulenza ai lavoratori che subiscano atti di molestia o ricatti sessuali.

Il senatore RUFFINO avanza perplessità per il fatto che il provvedimento si limita a prendere in esame la fattispecie delle molestie sessuali che si verificano sul luogo di lavoro.

La senatrice BARBIERI fa osservare che il fenomeno in parola acquisisce caratteristiche peculiari allorchè ha luogo in un ambiente nel quale la persona, oggetto di tali comportamenti, è costretta a permanere, a dispetto delle molestie subite. Assai spesso, inoltre, tali comportamenti indegni, in considerazione del rapporto gerarchico intercorrente con chi li pone in essere, incidono sulla stessa dignità delle persone costrette a subirli.

Il senatore COMPAGNA condivide tali considerazioni, che a suo giudizio dimostrano l'opportunità di un intervento legislativo specifico.

Il senatore RUFFINO, pur convenendo con le osservazioni della senatrice Barbieri e del relatore, ricorda che nel corso della X legislatura i delitti contro la libertà sessuale hanno costituito oggetto di un intenso dibattito e che il Senato aveva approvato una iniziativa legislativa riguardante la modifica degli articoli 549 e seguenti del codice penale, iniziativa che, per una serie di circostanze, non è potuta giungere alla conclusione dell'*iter*. Egli giudica pertanto riduttivo

disciplinare unicamente la fattispecie delle molestie nel luogo di lavoro, di fronte ad una più ampia esigenza di modificare complessivamente le norme che regolamentano il settore e di giungere ad una revisione organica dei delitti di cui al titolo IX, capo I, del codice penale. Suggestisce pertanto di rinviare l'espressione del parere.

Il presidente SAPORITO fa presente che, nel caso di specie, l'ottica del provvedimento è affatto peculiare e che la tutela dalle molestie sessuali costituisce solo uno degli aspetti del provvedimento in esame.

Si unisce a tali considerazioni la senatrice BARBIERI, rilevando che il disegno di legge concerne le modalità secondo le quali si svolge il rapporto di lavoro e che unicamente l'ultimo articolo ha ad oggetto l'introduzione, dopo l'articolo 613 del codice penale, di un articolo 613-bis, che concerne specificamente la fattispecie delle molestie sessuali. L'iniziativa legislativa muove dalla considerazione che tali atti siano discriminatori in ragione del sesso, richiamando specificamente la legge n. 125 del 1991, in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, che, accanto al concetto tradizionale di discriminazione, ha introdotto anche quello di «discriminazione indiretta». Il provvedimento sottolinea pertanto il carattere globale dell'ambiente di lavoro, che dev'essere anche sereno ed ispirato a correttezza, libertà e dignità dei rapporti interpersonali, fornendo una ampia definizione delle molestie sessuali, imperniata su uno specifico connotato della condotta a ciò riconducibile, che è quello di essere «indesiderata». L'iniziativa legislativa in materia di libertà sessuale approvata nel corso della precedente legislatura era diversa dal provvedimento in esame, il quale fa riferimento ad una questione specifica, che può ben essere affrontata separatamente.

Il senatore RUFFINO insiste sulla propria proposta di rinvio, notando che anche la rubrica del disegno di legge è destinata ad originare perplessità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Brescia ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (204)

Perina ed altri: Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci (400)

Zito ed altri: Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco (481)

(Parere alla 12ª Commissione: non ostativo)

Il senatore ACQUARONE riferisce congiuntamente sui provvedimenti, segnalando che nella scorsa legislatura il Senato aveva approvato un disegno di legge avente analoga portata che, trasmesso, all'altro ramo del Parlamento, non poté concludere l'iter a causa dello scioglimento delle Camere. Tale testo viene riproposto con il disegno di

legge n. 481. I provvedimenti n. 204 e n. 400 hanno ad oggetto la stessa materia, disciplinando, tra l'altro, le modalità con le quali deve svolgersi l'attività di informazione scientifica sui farmaci e prevedendo quali soggetti possano essere chiamati a svolgerla. Data l'urgenza di risolvere un problema, peraltro fortemente sentito dagli stessi operatori del settore, il relatore suggerisce conclusivamente di deliberare il nulla osta della Sottocommissione all'ulteriore corso dei provvedimenti, richiedendo alla Commissione di merito di trasmettere il testo unificato eventualmente predisposto, ai fini dell'espressione di un nuovo parere.

La Sottocommissione conviene all'unanimità con tale proposta.

Condorelli ed altri: Norme per l'accertamento della morte (421)

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente SAPORITO dà conto del provvedimento, ricordando che nella scorsa legislatura il Senato ha approvato un disegno di legge riguardante l'accertamento e la certificazione della morte e la nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e dei prelievi dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (A.S. n. 232). Uno dei punti centrali di tale iniziativa legislativa era costituito dalle norme che sancivano l'uniformità dei comportamenti dei sanitari di fronte alla morte. Tale esigenza venne avvertita anche dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati, alla quale il provvedimento era stato successivamente assegnato, che aveva proposto di enucleare le norme per l'accertamento e la certificazione della morte da quelle riguardanti la disciplina dei prelievi di organi da cadavere. Il testo risultante dallo stralcio, insieme ad altre proposte di legge sulle norme per l'accertamento e la certificazione della morte di iniziativa parlamentare furono successivamente accorpate in un testo unificato, il cui *iter* venne interrotto a causa della fine della legislatura. Tali considerazioni hanno indotto i proponenti a ripresentare la iniziativa legislativa in esame, tenendo conto del precedente dibattito. Il relatore propone conclusivamente di formulare avviso favorevole, invitando la Commissione di merito a precisare, all'articolo 6, che la norma si applica tanto alle regioni ordinarie quanto a quelle a statuto speciale e raccomandando di tener conto delle considerazioni al riguardo avanzate dal Comitato nazionale per la bioetica il 15 febbraio 1991, che già in parte hanno ispirato l'iniziativa legislativa in parola.

Conviene la Sottocommissione, deliberando pertanto di formulare un parere favorevole, con le osservazioni proposte dal relatore.

Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645)

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole condizionato)

Il presidente SAPORITO, dopo aver ricordato le considerazioni già espresse nel corso della precedente seduta del 29 ottobre 1992,

suggerisce di formulare avviso favorevole, a condizione che la Commissione di merito espunga dal testo l'articolo 2, che dispone l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, relativo al riconoscimento dell'associazione italiana della Croce rossa come ente privato di interesse pubblico. Risulta infatti incomprensibile la *ratio* di tale disposizione.

Senza dibattito, la Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

Cutrerà ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (265)

Montresori ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (543)

Procacci ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (649)

(Parere alla 13^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il presidente SAPORITO, relatore sulle iniziative legislative in titolo, propone di rinviarne l'esame congiunto, al fine di approfondire le rispettive disposizioni.

Conviene la Sottocommissione, deliberando pertanto di rinviare l'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 10,25.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Riz, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni permanenti riunite 5^a e 6^a:

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709): *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 1^a Commissione permanente:

COVI ed altri. - Ricostituzione e proroga dell'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988 n. 172, e successive modificazioni (464): *parere favorevole con osservazioni;*

Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (*risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, approvato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992*) (624-bis): *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 6^a Commissione permanente:

GAROFALO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro (Doc. XXII, n. 1): *parere favorevole;*

alla 9^a Commissione permanente:

RABINO ed altri. - Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91): *rimessione alla Commissione plenaria;*

VENTURI ed altri. - Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588): *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 12ª Commissione permanente:

PROCACCI ed altri. - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151): *rimessione alla Commissione plenaria;*

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (721): *rimessione alla Commissione plenaria.*

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (721): *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Giovedì 5 novembre 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 5 novembre 1992, ore 12

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227).
- COLOMBO SVEVO ed altri. - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 5 novembre 1992, ore 10

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586).

DIFESA (4^a)

Giovedì 5 novembre 1992, ore 10

Sui lavori della Commissione

- Proposta di audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di rappresentanti della Finmeccanica in relazione ai problemi connessi

all'industria degli armamenti ed alle commesse militari, nonché ai temi della riconversione dell'apparato produttivo bellico.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 5 novembre 1992, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 5 novembre 1992, ore 9,30

Procedure informative

- Indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche: seguito della discussione e approvazione del documento conclusivo.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 5 novembre 1992, ore 9,30 e 18

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) *(Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992).*

II. Esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ROVEDA. - Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale (358).
- GIANOTTI ed altri. - Norme relative ai servizi professionali d'impresa (504).
- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

Procedure informative

- Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente della Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria).

In sede consultiva

I. Esame dei seguenti disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari e in materia

- di servizi pubblici (624-bis) (Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (706).
 - Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707).

II. Esame del seguente documento:

- GAROFALO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro (Doc. XXII, n. 1).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

Giovedì 5 novembre 1992, ore 9,30

- Illustrazione dei lavori dei comitati.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 5 novembre 1992, ore 12

- Audizione del Ministro dell'interno.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali simili**

Giovedì 5 novembre 1992, ore 9,30

- Audizione del dottor Vincenzo Spallitta, procuratore della Repubblica distrettuale di Palermo (f.f.) e di alcuni sostituti della Direzione distrettuale antimafia di Palermo.
-